

D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5105**Approvazione degli strumenti attuativi del programma regionale di gestione dei rifiuti - Linee guida per la stesura di regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali**

LA GIUNTA REGIONALE

:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante «*Norme in materia ambientale*»;

Visto il Programma regionale di gestione rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;

Visti in particolare del d.lgs. 152/06:

- l'art. 196 che stabilisce al comma 1 lettera b) che sono di competenza delle Regioni «*la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti*»;
- l'art. 199 che stabilisce:
 - al comma 3 che i piani regionali di gestione dei rifiuti prevedano:
 - alla lettera a) «*.....la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale*»;
 - alla lettera b): «*i sistemi di raccolta dei rifiuti.....*»;
 - al comma 4 lettera a) il piano di gestione dei rifiuti può contenere: «*aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti*»;

Atteso che il P.R.G.R. definisce i seguenti obiettivi:

- RD1: raggiungimento del 67% di raccolta differenziata a livello regionale al 2020 e del 65% a livello di singolo Comune;
- RD2: incremento frazioni raccolte;
- RE1: avvio a recupero di materia pari ad almeno il 65% al 2020;

e individua, tra gli strumenti attuativi per il loro raggiungimento, le linee guida da proporre ai comuni per la stesura dei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani e per l'assimilazione dei rifiuti speciali da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione del P.R.G.R. stesso;

Dato atto che Regione Lombardia ha affidato un incarico a Infrastrutture Lombarde s.p.a. per la redazione di analisi e contributi tecnico scientifici finalizzati alla pianificazione regionale di gestione dei rifiuti, repertorio convenzioni e contratti n. 17030/Ru del 7 agosto 2012, tra cui le linee guida che i comuni possono seguire per la stesura dei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani e per l'assimilazione dei rifiuti speciali;

Dato atto che con nota in atti regionali n.T1.2014.0036717 del 7 agosto 2014, Finlombarda s.p.a. ha consegnato a Regione il documento sopra citato;

Dato atto che la documentazione sopra elencata è stata valutata positivamente dalla struttura regionale pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche;

Considerato che è stata sentita ANCI per la valutazione del documento;

Ritenuto quindi, in attuazione dei contenuti del PRGR, di approvare il seguente documento:

- «Linee guida per la stesura di Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali», comprensivo dell'Allegato A - «Regolamento tipo regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati»;

Visti il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dei contenuti del PRGR, il seguente documento:

- «Linee guida per la stesura di Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali», comprensivo dell'Allegato A - «Regolamento tipo regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati», parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

PRGR - Programma Regionale Gestione Rifiuti

Linee guida per la stesura di Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali

Supporto alla definizione di strumenti attuativi per il nuovo Programma
Regionale di Gestione dei Rifiuti

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Premessa | 3 |
| 1.1 | Documenti analizzati | 3 |
| 1.2 | Il regolamento di igiene urbana | 4 |
| 1.3 | Articolazione delle presenti linee guida. | 5 |
| 1.4 | Un regolamento tipo | 5 |
| 2 | Sezione: PREMESSE | 6 |
| 2.1 | Premesse normative..... | 6 |
| 2.2 | Forma e modalità di gestione..... | 7 |
| 2.3 | Raccordo con altri regolamenti. | 10 |
| 2.4 | Oggetto del regolamento | 13 |
| 2.5 | Classificazione dei rifiuti e definizioni | 15 |
| 3 | Obiettivi | 19 |
| 3.1 | Obiettivi dell'Amministrazione Comunale..... | 19 |
| 4 | L'organizzazione dei servizi | 24 |
| 4.1 | Forme di gestione | 24 |
| 4.2 | Competenze del soggetto gestore | 25 |
| 4.3 | Competenze del Comune. | 28 |
| 4.4 | Territorio di riferimento per il servizio | 30 |
| 4.5 | Tipologia di raccolta..... | 36 |
| 4.6 | Schede per singola frazione di rifiuto gestito | 43 |
| 4.7 | Gestione del centro di raccolta | 52 |
| 4.8 | Elementi di personalizzazione del servizio | 59 |
| 5 | Attività di controllo, divieti e sanzioni..... | 61 |
| 5.1 | Controlli. | 61 |
| 5.2 | Sanzioni..... | 62 |
| 6 | Assimilazione | 68 |
| 6.1 | Linee guida sull'assimilazione..... | 68 |
| 6.2 | Convenzioni per la gestione degli speciali non assimilati..... | 78 |
| 7 | Attività di divulgazione e formazione | 80 |
| 7.1 | Campagne di comunicazione alla cittadinanza (informazione)..... | 80 |
| 8 | Compostaggio domestico. | 84 |
| 9 | Servizi di spazzamento stradale e pulizia | 87 |
| 9.1 | Premesse generali. | 87 |
| 9.2 | Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale..... | 90 |

| | | |
|----|---|----|
| 10 | Modalità di trattamento dei rifiuti. | 92 |
|----|---|----|

ALLEGATO A: Regolamento tipo regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

1 Premessa

1.1 Documenti analizzati

Nell'incarico assegnato a Finlombarda (ora Infrastrutture Lombarde S.p.A.), in supporto alla definizione di strumenti attuativi per il nuovo PRGR, uno dei temi è quello dell'analisi dei regolamenti comunali di gestione rifiuti, al fine di identificare le migliori esperienze ed elaborare linee guida per la stesura di un buon testo coerente con gli obiettivi stabiliti dalla nuova pianificazione.

Come fonte dati inizialmente si è stabilito di analizzare gli atti caricati sul database O.R.SO.

Ai sensi del d.d.s 19 marzo 2013 n. 2578, nell'ambito della compilazione delle schede online di O.R.SO. è previsto come "dato obbligatorio" (non rientrante, tuttavia, nei dati la cui mancanza è sanzionabile) il caricamento di specifici documenti nella sezione "atti e regolamenti". In particolare, fra questi devono essere allegati i file dei documenti inerenti le procedure di affidamento del servizio, secondo le modalità che verranno comunicate, e in particolare: a) capitolato generale d'appalto, b) bando e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, c) verbale di gara e/o contratto di affidamento del servizio, d) tutti i regolamenti comunali inerenti la gestione dei rifiuti e igiene urbana, e) carta dei servizi.

Vista la scarsità dei regolamenti caricati in O.R.SO (circa 50, molti dei quali replicati in quanto riferiti a consorzi di Comuni che hanno divulgato un regolamento tipo) si è deciso di approfondire l'indagine ricercando ed ottenendo da fonti ufficiali (sito del Comune, etc.) specifici regolamenti tra i comuni più virtuosi, in Lombardia ma anche fuori Regione, ovvero coloro che hanno ottenuto significativi risultati in termini di raccolta differenziata e di contenimento della produzione di rifiuti, o comunque ritenuti particolarmente efficaci ed esaustivi nell'articolare alcuni temi specifici che il Regolamento Comunale di Igiene Urbana deve prendere in esame e normare.

Nella tabella riepilogativa di seguito riportata vengono indicati anche la popolazione residente nei Comuni di cui sono state analizzate le disposizioni regolamentari e la data di approvazione delle stesse, per offrire ulteriori strumenti orientativi a servizio di chi legge.

| | Provincia | Abitanti | Anno di approvazione del Regolamento o anno in cui al Regolamento è stata apportata l'ultima modifica significativa |
|-------------------------------|-----------|----------|---|
| Regolamenti scaricati da ORSO | | | |
| Arcene | BG | 4.731 | |
| Cazzago San Martino | BS | 11.028 | Aprile 2009 |
| Chiavenna | SO | 7.000 | 2009 |
| Comazzo | LO | 2.220 | Novembre 2011 |
| Comun Nuovo | BG | 4.266 | 2006 |
| Cuasso al Monte | VA | 3.600 | |
| Grassobbio | BG | 6.252 | Febbraio 2006 |
| Lodi | LO | 43.231 | |
| Paderno d'Adda | LC | 3.826 | Dicembre 2005 |
| Roncadelle | BS | 9.385 | Marzo 2011 |
| San Colombano al Lambro | MI | 7.490 | Giugno 2010 |
| San Giorgio su Legnano | MI | 6.776 | Novembre 2006 |
| Sirtori | LC | 2.935 | Marzo 2008 |

| | Provincia | Abitanti | Anno di approvazione del Regolamento o anno in cui al Regolamento è stata apportata l'ultima modifica significativa |
|------------------------------------|----------------|----------|--|
| Siziano | PV | 5.911 | 2010 |
| Suisio | BG | 3.902 | Novembre 2011 |
| Vescovato | CR | 4.040 | Marzo 2007 |
| Zanica | BG | 8.345 | Febbraio 2006 |
| Zelo Buon Persico | LO | 7.003 | |
| Altri Regolamenti lombardi | | | |
| Albairate | MI | 4.641 | Modifica del 28.6.2012 su impianto regolamentare del 2000 |
| Cassano Magnago | VA | 21.631 | Maggio 2011 |
| Cinisello Balsamo | MI | 72.037 | Maggio 2013 |
| Cornaredo | MI | 19.931 | Giugno 2013 |
| Consorzio COINGER | VA | 99.664 | 2010 – Regolamento consortile |
| Fara Gera d'Adda | BG | 7.847 | ? |
| Giussano | MI | 25.077 | Settembre 2010 |
| Lainate (Gesem) | MI | 25.343 | Maggio 2013 |
| Magenta | MI | 23.513 | |
| San Giuliano Milanese | MI | 38.046 | Luglio 2007 |
| Sondrio | SO | 21.641 | Luglio 2007 |
| Suello Reg Ecocentro | | 1.554 | Giugno 2010 |
| Suzzara | MN | 20.314 | Giugno 2013 |
| Altri regolamenti nazionali | | | |
| Campobasso | Molise | 48.398 | 2012 |
| Consorzio Priula | Veneto | 247.639 | 2006 - Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani. Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 30/03/2006. |
| Ferrara | Emilia Romagna | 130.837 | 2011 |
| Grosseto | Toscana | 82.616 | |
| Impruneta | Toscana | 14.778 | 2009 |
| Novara | Piemonte | 105.574 | |
| Padova | Veneto | 212.174 | 2011 |
| Ponte nelle Alpi | Veneto | 8.533 | |
| Sardegna | | | Maggio 2013 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per i Comuni e per gli Enti Locali attuatori Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 19/44 del 14.5.2013 |
| Torino | | 908.551 | |
| Trento | | 115.905 | 2012 |
| Valle d'Aosta | | 128.000 | Febbraio 2013 – Regolamento Tipo regionale |

Tabella 1 - regolamenti di igiene urbana analizzati

1.2 Il regolamento di igiene urbana

Il regolamento dei servizi d'igiene urbana è il documento fondamentale che disciplina le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale.

L'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che nel Regolamento vengano previste:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di competenza statale.

Oltre a quanto previsto dalla norma è auspicabile ed opportuno che nel regolamento vengano inseriti principi ed obiettivi specifici che l'Amministrazione Comunale intende perseguire sul proprio territorio.

1.3 Articolazione delle presenti linee guida.

Le presenti linee guida non sono strutturate come un articolato-tipo definitivo, ma come indicazioni tra le più avanzate ed incisive, a cui ogni realtà comunale possa far riferimento per l'elaborazione di un regolamento dinamico, dettagliato ed il più aderente possibile alle specificità e necessità locali.

Il "Livello minimo" che all'interno di ogni sezione viene presentato offre le indicazioni degli elementi base, in assenza dei quali la funzione regolamentare sul tema perderebbe efficacia. I "Dettagli aggiuntivi" offrono ulteriori elementi che all'interno dell'articolato possono essere inseriti e presi in esame, per raggiungere un livello di dettaglio e regolamentazione ulteriore.

1.4 Un regolamento tipo

In appendice al presente documento si riporta integralmente un regolamento comunale tipo, estratto da alcune delle migliori best practices integrato con gli obiettivi del PRGR. (allegato A)

2 Sezione: PREMESSE

2.1 Premesse normative

2.1.1 Livello minimo

Il regolamento comunale sulla gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve fare riferimento alla normativa ambientale più recente, che ad oggi, è individuata nei seguenti:

D.lgs 152/2006, comma 2 art. 198 (Competenze del Comune) e art. 184 (Classificazione);

L.r. 26/03, art. 15 comma 2 (Funzioni dei Comuni).

Nel caso un'Amministrazione provveda alla modifica di un regolamento esistente, occorre evidenziare la motivazione della revisione, anche alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti, provvedere all'abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed indicare i termini di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi.

Oltre che agli art. 184 e 198 del D.lgs 152/2006 citati, è possibile far riferimento

- alla normativa europea, ovvero alla Direttiva 2008/98 CE (che ha introdotto il criterio gerarchico da seguire nella gestione dei rifiuti, a partire dalla prevenzione, preparazione per il riuso, avvio a recupero come materia, etc.), e al D.lgs 152/06 sui criteri generali (Titolo I: gerarchia europea di gestione dei rifiuti improntata a prevenzione, art. 179 e 180),
- a norme nazionali specialistiche, relative ad esempio alla gestione dei RAEE, alle specifiche dei Centri comunali Multi-Raccolta/Piattaforme, ...
- a norme territoriali di settore, quali la L.R. Lombardia 26/2003 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche (in B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51)"*,
- al Piano Regionale di Gestione Rifiuti ed i Piani Provinciali Rifiuti approvato con d.g.r. 1990 del 20/06/2014.

2.1.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Nei regolamenti presi in considerazione, tra cui in primis quelli caricati dai Tecnici Comunali nel sistema ORSO ed altri del panorama regionale e nazionale, viene citato ampiamente il D.lgs 152/06 (o il precedente D.lgs 22/97), mentre risultano minoritari i riferimenti alla Legge regionale lombarda 26/03 e alle norme ispiratrici degli obiettivi generali (gerarchia europea nella gestione dei rifiuti), anche se bisogna rilevare che in alcuni casi essi vengono riportati in forma discorsiva, in altre sezioni del regolamento.

Best practices:

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), nel rispetto del D.Lgs. 151/2005 (Attuazione della direttiva 200/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), del D.Lgs. 152/2006 Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), del D.Lgs. 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), dell'art. 59 D.Lgs. 507/1993 (Attivazione del servizio). Le disposizioni che seguono, oltre che ispirarsi al principio di precauzione, prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate nel rispetto delle linee dettate dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche gestione dei rifiuti". Il regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte Quarta, Titoli I, II, III e IV, con particolare riferimento all'art. 198 "Competenze dei Comuni".

Box 1- Comune di San Colombano al Lambro (MI) – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010)- Riferimenti legislativi nazionali, anche di dettaglio, regionali e riferimenti alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti.

Art. 1 Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, della Legge Regionale (Lombardia) 12 dicembre 2003, n. 26, del decreto 8 aprile 2008 e ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la raccolta differenziata e del centro raccolta rifiuti.

Box 2- Comune di Comazzo (LO) – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2011) - Riferimenti legislativi nazionali e regionali.

Art. I - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, così come classificati all'art. 7 del D.Lgs. 22 del 05/02/97.
2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:
D.Lgs. 05/02/1997 n. 22;
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
L. R. 26 del 12/12/2003;
Piano provinciale riciclaggio, recupero e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati dalla Giunta Provinciale con delibera n. 352 del 6/12/2000.

Box 3- Comune di Siziano (PV) – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Riferimenti legislativi nazionali, regionali e al Piano Provinciale.

- 4- COINGER promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Box 4- Comuni del Consorzio COINGER (VA) – estratto dal Regolamento consortile di gestione RU (2010) - Prevenzione e riduzione dei rifiuti.

2.2 Forma e modalità di gestione

2.2.1 Livello minimo

Tipologia di affidamento: Occorre evidenziare il riferimento legislativo aggiornato che regola gli affidamenti del servizio di igiene urbana, che attualmente si identifica nel D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Inoltre, se vengono svolte o si prevede che possano essere svolte in futuro attività di gestione dei rifiuti mediante Associazioni di volontariato, questa possibilità deve essere inserita in questo punto del Regolamento, o nella sezione 4.8 "Elementi di personalizzazione".

Associazione di Comuni: se il servizio è svolto in modo omogeneo su una serie di Comuni in virtù di convenzione o consorzio, occorre specificarlo. Si ricorda che la gestione in forma associata è vantaggiosa nel caso di piccoli Comuni, come già specificato al par. 3.6.3 del PRGR.

2.2.2 Possibili dettagli aggiuntivi.

Modalità generale di gestione delle raccolte: può essere specificata la macrotipologia del servizio (es. porta a porta, stradale, centro di raccolta), che verrà dettagliata nelle sezioni successive.

Può essere specificato che il contratto di servizio è il documento cardine sia nelle gestioni *in house* che in quelle con affidamento tramite gara. E' possibile inoltre indicare se la gestione dei rifiuti si espleta all'interno di un Consorzio di Comuni, se vengono o possono essere stipulate apposite Convenzioni coi Consorzi Nazionali afferenti a CONAI, eventualmente anche attraverso il soggetto Gestore, ecc.

2.2.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti.

La maggior parte dei regolamenti considerati presenta una chiara e completa definizione dell'articolo, a partire dal riferimento al D.lgs. 267/2000, alla macrotipologia del servizio e alla previsione della possibilità di effettuazione di quota dei servizi di gestione delle raccolte differenziate da parte di Associazioni. Meno precisati sono i rapporti con CONAI.

Best practices:

Art. 2 – Forma di gestione.

L'Amministrazione Comunale di Giussano provvede all'organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani ed alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale, secondo le forme di gestione di cui all'art. 113 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Box 5-Comune di Giussano (MI)- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Forma e finalità di gestione.

ART. 2

[...]

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Box 6-Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) – Gestione dei rifiuti è servizio di pubblico interesse.

Articolo 2 - Forme di gestione

Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dal CAPO V del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in ottemperanza dell'art. 113 dello stesso Decreto Legislativo.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite eventuali imprese affidatarie del servizio, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del d.lgs. 152/2006 (cfr. Parta Quarta - Titolo II, articoli 217 e seguenti) e con le Associazioni di categoria specializzate.

Box 7-Comune di Lainate (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- Attività di gestione rifiuti esplicita in forma diretta o mediante affidamento ad imprese specializzate ed autorizzate e convenzioni con i Consorzi Nazionali Obbligatori.

Art. 6 - Forme di gestione

Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, di cui ai successivi articoli, vengono esplicate dal Comune mediante la collaborazione dei/del Concessionari/o dei vari Servizi di Igiene Urbana, secondo le forme previste dal D.Lgs.167/2006 s.m.i.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili previa autorizzazione rilasciata dal Comune.

Box 8 - Comune di Fara Gera d'Adda (BG)– estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- Attività di gestione rifiuti espletata mediante Concessionario e anche attraverso attività di volontariato.

Art. 9 - Competenze della Amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il concessionario, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:
definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta, tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il concessionario provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.
5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal concessionario, purchè non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Box 9 - Comune di Sizio (PV)– estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Contratto di servizio

Articolo 20 - Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali.

1. Le Associazioni di volontariato, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, su approvazione del Comune e sentito il Gestore, che esprime parere obbligatorio e vincolante.
2. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - pulire, immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - inoltrare mensilmente, al Gestore, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Box 10 - Comune di Suzzara (MN)– estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Condizioni, previo rispetto delle quali, l'attività di gestione rifiuti può essere espletata anche attraverso attività di volontariato. Tra queste vi sono l'obbligo di rendicontazione al Comune dei quantitativi intercettati e la comunicazione dei progetti sociali finanziati coi proventi delle raccolte. L'obbligo di comunicazione dei quantitativi intercettati è presente anche in altri regolamenti, quali quello di Comazzo (Lo) e Cassano Magnago (VA).

ART. 2 - FORMA DI GESTIONE.

1. Il Comune di Padova provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.
2. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio (di seguito menzionato come Gestore) sono regolati dall'apposito contratto di servizio.
3. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

Box 11-Comune di Padova - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Forma e finalità di gestione: possibilità di effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani in cooperazione con altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

ART. 17 . CRITERI GESTIONALI

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.
L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione all'origine dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato non recuperabile, da avviare allo smaltimento.
Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.
L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.
Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.
Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

Box 12-Comune di San Giuliano Milanese (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) - Gestione integrata dei rifiuti. Criteri gestionali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di differenziazione previsti dalla legge: importanza della raccolta domiciliare, funzione di formazione, educazione ed informazione.

ART. 18 . CRITERI ORGANIZZATIVI.

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di San Giuliano M.se si basa sul sistema integrato di tipo secco-umido (con separazione della frazione organica dalle frazioni secche) e domiciliarizzato (porta-a-porta), ovvero con prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni di rifiuto.

Il ritiro a domicilio è previsto in particolare per le seguenti frazioni di rifiuto:

1. rifiuto indifferenziato o frazione residuale,
2. carta e cartone,
3. vetro e lattine,
4. plastica,
5. organico.

Il ritiro su richiesta dell'utente, secondo modalità di seguito precisate, per le frazioni:

- verde e sfalci
- ingombranti e beni durevoli;

Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di:

- pile per piccoli elettrodomestici;
- farmaci scaduti.

Il conferimento di tutte le altre frazioni o rifiuti così come previsto nel presente Regolamento dovrà avvenire a cura diretta dei singoli utenti presso le isole ecologiche comunali secondo le modalità e negli orari indicati dal soggetto gestore.

Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino od orto.

Box 13-Comune di San Giuliano Milanese (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) - Articolazione del sistema di gestione rifiuti.

2.3 Raccordo con altri regolamenti.

2.3.1 Livello minimo.

Deve essere chiaramente esplicitato che il regolamento di igiene urbana è da considerarsi complementare al regolamento per la commisurazione del tributo. Inoltre il regolamento di igiene urbana deve integrarsi agli altri regolamenti comunali quali ad es. il regolamento edilizio, cimiteriale, dei mercati e manifestazioni, di manutenzione del verde etc. o fornire elementi affinché essi si raccordino in modo consono.

Ad esempio, con l'introduzione di un sistema porta a porta in cui viene richiesta la disponibilità di appositi spazi all'interno delle pertinenze, tale previsione deve essere necessariamente inserita nel regolamento edilizio.

2.3.2 Possibili dettagli aggiuntivi.

Possono essere inseriti riferimenti alla necessità di adeguare regolamenti non prettamente attinenti alla gestione dell'igiene urbana, con i quali sussiste però un'interazione, anche a seguito di normative sovraordinate. A titolo di esempio, si può citare l'obbligo fissato dalla L. 28/2012 che ha imposto la commercializzazione di shopper usa e getta esclusivamente biodegradabili e compostabili oppure riutilizzabili; tale previsione può essere citata nel regolamento di igiene urbana e di converso prevedere l'adeguamento del regolamento del commercio.

2.3.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

La complementarietà della regolamentazione della gestione rifiuti rispetto ad altri ambiti è sufficientemente sviluppata nei regolamenti analizzati.

Best practices:

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Testo Unico Ambientale e dalla Legge Regionale, dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Box 14- Comune di Suzzara (MN) – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Impianto normativo e regolamentare del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento anche al regolamento per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti.

Art. 52 – Riferimento ad altri regolamenti.

E' da considerarsi complementare al presente regolamento il Regolamento per la determinazione della TARSU per la gestione dei rifiuti urbani.

Box 15 - Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Complementarietà del regolamento sulla tassazione.

2. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.L.vo n. 152/2006 o per le altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato.

Box 16 – Comuni del Consorzio COINGER (VA) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Rinvio al regolamento sulla tassazione.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO

Art. 59 (Obbligo di conferimento)

I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, in generale dei locali abitati e degli annessi recintati, devono essere conferiti, anche in modo differenziato, a cura degli abitanti in contenitori conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi di cui all'articolo seguente.

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi per la raccolta differenziata tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante.

Tali spazi non vengono computati nella s.l.p. Le canne di caduta sono di regola vietate.

Box 17 - Comune di Milano - estratto dal Regolamento Edilizio comunale–Raccordo con Regolamento di gestione RU.

Nel caso di interventi di sistemazione viaria, ovvero nei nuovi comparti edificabili soggetti o no a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani e le aree per i contenitori della raccolta differenziata, sulla base di standards proposti dall'ASTEM e recepiti dall'Amministrazione Comunale nelle norme del P.R.G., in relazione alla densità edilizia in essere o prevista ed alla destinazione degli insediamenti da servire. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alle persone disabili.

I progettisti incaricati della redazione di progetti di cui al comma precedente, dovranno preventivamente concordare con l'ASTEM la dislocazione delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani e le aree per i contenitori della raccolta differenziata, al fine di consentire allo stesso di poter esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza delle soluzioni proposte, al fine del miglior espletamento del servizio. Pertanto sarà cura dei progettisti delle opere acquisire obbligatoriamente il parere preventivo dell'ASTEM, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti. In caso di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà cura dell'Amministrazione comunale provvedere affinché siano riconfermate le linee di delimitazione degli spazi di collocazione dei cassonetti.

Box 18 – Comune di Lodi - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) - Raccordo con regolamento edilizio per la progettazione e la realizzazione di nuove piazzole per contenitori dei rifiuti urbani e di aree per i contenitori della raccolta differenziata, in caso di sistemazione viaria o edificazione di nuovi comparti. Ruolo del soggetto Gestore.

Nella realizzazione di nuove piazze, giardini, parcheggi (anche privati) in cui dovranno essere inseriti cestini o cestoni, gli stessi dovranno essere conformi a quelli posizionati sul territorio, per il mantenimento di una immagine coordinata del territorio.

Box 19 – Comune di Giussano (MI)- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Inserimento di cestini porta rifiuti in nuove piazze, giardini, parcheggi.

(Disposizioni in materia di interventi edilizi)

[...] Inoltre, i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

(Sgombero Neve)

In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.

Box 20 – Comune di Cuasso al Monte (VA) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU - Obbligo di spazzamento per i titolari di cave e cantieri edili, priorità nello sgombero neve in prossimità dei contenitori rifiuti.

Art. 42 - Attività di volantinaggio.

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

1. distribuire volantini tramite veicoli o consegnati a mano o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
2. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 43 - Contenitori di materiale pubblicitario.

E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.

I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Box 21 - Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Regolamentazione della distribuzione di volantini e del collocamento di contenitori di materiale pubblicitario ai fini della prevenzione della produzione di rifiuti e della preservazione del decoro cittadino.

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione, in solido con l'intestatario del messaggio.

Box 22 - Comune di Milano - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU - Regolamentazione della distribuzione dei volantini

ART. 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

[...]

2. L'intera gestione dei rifiuti urbani, mediante l'incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di:

[...] ...favorire, considerato il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci commercializzabili entrato in vigore il 01.01.11, anche attraverso appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, l'impiego di borse riutilizzabili (preferibilmente in iuta, canapa o con le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla normativa nazionale) o, in seconda battuta, di borse composte da materiale plastico biodegradabile e compostabile, rispondente alla norma UNI EN 13432:2002;

Box 23 - Comune di Padova - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2011) - Finalità di riduzione rifiuti mediante la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili, tenuto conto del divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili.

Art. 35 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati.

Le disposizioni che seguono sono finalizzate a disciplinare le diverse fasi dell'attività di igiene urbana nell'ambito del mercato settimanale, in armonia con i contenuti del "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".

Le attività del mercato sono gestite e coordinate dal Comune, che assicura l'espletamento dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti ed alla pulizia delle aree.

Box 24 - Comune di Fara Gera d'Adda - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU - Raccordo con "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".

ART. 39 - TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE 2

Per l'espletamento dei servizi è istituita la Tariffa Integrata Ambientale 2, che viene fissata dall'Amministrazione comunale sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della stessa.

Box 25 Comune di Albairate (MI) - Estratto di regolamento comunale di gestione RU (2012) - Riferimento all'istituzione della TIA 2

Art. 49 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni previste nei Regolamenti di Igiene, di Polizia Mortuaria, di Polizia Urbana, dell'Edilizia e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 50 - Norma finale

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali e di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia igienico-sanitaria e di rifiuti.

Art. 51 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico-sanitarie emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Bergamo.

Box 26 - Comune di Fara Gera d'Adda (BG) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU - Riferimento ad altri Regolamenti e raccordo con la normativa UE, italiana, regionale e provinciale.

2.4 Oggetto del regolamento

2.4.1 Livello minimo.

Devono essere indicati i riferimenti normativi nazionali e regionali che specificano su quali temi i Comuni devono regolamentare l'attività di gestione e secondo quali principi (art. 198 del 152 e L.R. 26/03).

2.4.2 Possibili dettagli aggiuntivi.

Si possono riassumere tutte le fasi di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, gestione dei centri di raccolta e dei centri del riuso etc.) richiamando eventualmente gli aspetti di tutela igienico-sanitaria, anche a seconda della tipicità del territorio.

2.4.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti.

Tutti i regolamenti riprendono i riferimenti normativi o il dettaglio delle fasi della gestione, come oggetto principale. Non si evidenziano particolari criticità su questo aspetto.

Best practices:

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati; determina le aree e le modalità di svolgimento dei servizi; dispone procedure atte a garantire pulizia e decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria, nonché a favorire il massimo recupero di materiali; prevede norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

4. L'ambito di applicazione è costituito dal territorio comunale di San Colombano al Lambro.

[...]

8. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce:

a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 152/06;

e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a recupero e smaltimento;

g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e d), del medesimo D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/08

Box 27 Comune di San Colombano al Lambro (MI) - Estratto dal regolamento comunale (2010) – Oggetto del regolamento

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi delle norme vigenti, disciplina la gestione dei rifiuti urbani [...] In particolare disciplina le fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, conformemente ai documenti di programmazione regionali e di sub-ATO.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, nonché con l'obiettivo di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli specifici indirizzi regionali, stabilisce:

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

le modalità dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

le modalità di conferimento, della raccolta, sia differenziata sia di quella residuale non differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;

le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione secondo le norme vigenti (Art. 184 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006);

le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo le norme vigenti (Art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006);

le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:

raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;

raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;

raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;

raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di altri materiali di origine domestica derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali esausti;

spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;

pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche, private (come servizio integrativo) e private ad uso pubblico

trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;

altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

La regolamentazione del tributo / tassa sui rifiuti e sui servizi, è stabilita con apposito Regolamento.

La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte:

- a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti;
- b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riuso, al riciclaggio o allo smaltimento finale;
- c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a smaltimento.

Box 28 - Regione Val d'Aosta – Regolamento tipo comunale di gestione dei Rifiuti Urbani (2013) – Oggetto, ambito di applicazione del Regolamento comunale di gestione dei Rifiuti Urbani.

Articolo 6 – Norme di indirizzo

Le raccolte differenziate sono effettuate in attuazione di quanto previsto dagli artt. 198 e 204 del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipe del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o la messa in sicurezza dei medesimi), nonché di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento), di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Box 29 Comune di Lainate (Mi) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU – Fasi della gestione differenziata dei rifiuti.

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento non si applica:

a. ai rifiuti radioattivi;

b. ai materiali esplosivi in disuso;

c. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;

d. alle carogne ed ai rifiuti agricoli di seguito indicati: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

e. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido urbani o a questi assimilati;

f. ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi;

g. alle terre e rocce da scavo così come disciplinate dall'art. 186 del D. Lgs.152/2006.

Box 30 Comune di San Colombano al Lambro- Estratto dal regolamento comunale (2010) – Campi di esclusione dal regolamento.

Art. 7 - Campo di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

[...]

f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

Box 31 Comune di Cassano Magnago (VA)- Estratto dal regolamento comunale (2011) – Campi di esclusione dal regolamento per le eccedenze alimentari non somministrate, destinate alle strutture di ricovero di animali di affezione.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 22/97, compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 23 del medesimo decreto e dell'art. 113 del D.Lgs n. 267/2000. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati e di quelli che rientrano nell'accordo di programma previsto all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 22/97.

Box 32- Comune di Lodi – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) - Campi di esclusione dalla privativa per gli imballaggi terziari e per gli RSAU avviati a recupero.

2.5 Classificazione dei rifiuti e definizioni

2.5.1 Livello minimo

Occorre citare gli articoli del D.lgs. 152 riferiti alla classificazione dei rifiuti e alle fasi della gestione: art. 183 e 184 in primis.

Tra le definizioni, oltre a quelle di legge, occorre anche inserire quelle specifiche del proprio territorio, comprendendo le raccolte con modalità particolari (es. grandi utenze etc., forme cooperative, compostaggio domestico, etc.), anche suddivise in articoli specifici.

2.5.2 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Nei regolamenti analizzati sono elencate le disposizioni di legge relative alla classificazione dei rifiuti, le definizioni di cui al D.lgs. 152/06 ed altre, utilizzate a livello territoriale e funzionali a contestualizzare le disposizioni regolamentari al contesto comunale. L'articolo non presenta pertanto particolari problematiche.

Best practices:

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti.

1. Ai fini del presente regolamento per "Rifiuto" si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. Secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
- b. Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):

- a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. I rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. Gli esiti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono classificati Rifiuti Speciali:

- a. I rifiuti da attività agricole ed agro industriali;
- b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfidi;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali; fatto salvo quanto disposto dall'art. 185 del decreto 152/06 e s.m.i.
- d. I rifiuti da attività commerciali;
- e. I rifiuti da attività di servizio;
- f. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- g. I fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie. Rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
- i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico e privato, compresi i natanti a qualsiasi titolo;
- k. Il combustibile derivato da rifiuti
- l. I rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

5. Sono Rifiuti Pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato A sulla base degli Allegati G, H ed I del D.Lgs n. 152/06.

6. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c. siringhe;
- d. pile ed accumulatori;
- e. lampade a scarica (neon) e tubi catodici;
- f. oli esausti.

Box 33 Comune di Giussano (MI) - Estratto dal regolamento comunale (2010) –Classificazioni dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/2006 smi.

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Le norme vigenti definiscono rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Viene quindi superato il concetto di "abbandono" di un oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Box 34 Regione Val d'Aosta – regolamento tipo comunale di gestione dei Rifiuti Urbani (2013) – Definizione di "Rifiuto"

ARTICOLO 6 - Gestione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti è costituita dalle attività:

- a) raccolta in contenitori e/o sacchetti col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito di conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché sul demanio, nei cimiteri, nei mercati;
- c) trasporto effettuato con idonei automezzi, in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- d) smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati e secondo le disposizioni di legge.

Box 35 Comune di Roncadelle (BS)- Estratto dal regolamento comunale (2011) – Definizione delle fasi della gestione rifiuti

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- Frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente, anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- Sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e le batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

Box 36 Comune di Lainate (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- Raccolta differenziata.

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 11, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Box 37 Comune di Lodi - Estratto dal regolamento comunale (2006) – Deposito di rifiuti che non si configura come "abbandono".

7. Per Rifiuti Cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Box 38 Comune di Giussano (MI) - Estratto dal regolamento comunale (2010) – Definizioni dei rifiuti cimiteriali ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 smi.

8. Si intendono per Rifiuti di Imballaggi quei prodotti adibiti a:

- a. contenere;
 - b. proteggere;
 - c. consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore;
9. I rifiuti di imballaggi vengono suddivisi in:
- a. imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
 - b. imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita;
 - c. imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

Box 39 Comune di Giussano (MI) - Estratto dal regolamento comunale (2010) – Definizioni dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 smi.

Sono considerati rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del nuovo regolamento in materia di rifiuti sanitari (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254):

- 1) I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - 2) I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - 3) Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonchè altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.21, comma 2, lett. G), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22;
 - 4) La spazzatura;
 - 5) Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - 6) I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - 7) I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - 8) I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
- I rifiuti di cui al comma precedente, se non presentano carattere di pericolosità e non sono a rischio infettivo, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 40.

Box 40 Comune di Zanica (BS)- Estratto dal regolamento comunale (2006) – Rifiuti Sanitari Assimilati agli Urbani.

- [...]
- e) Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- [...]
- j) Eco-Calendario: documento sintetico di riferimento nella gestione dei rifiuti da parte delle utenze comunali, indicante:
- I. le modalità di gestione dei rifiuti e conferimento al servizio locale;
- II. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;
- [...]
- v) Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- w) Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

Box 41 Comune di Suzzara (MN)- estratto dal regolamento comunale (2013) – Ulteriori definizioni utilizzate nel Regolamento di gestione RU: centro di Raccolta Mobile, Eco Calendario, Utenza Domestica Singola e Condominiale.

6. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.
- [...]
- J. Frazione pannolini - pannolini: e la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;
- k. Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (come definite dal regolamento del centro di raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), pneumatici usati, [...]
- B. Rifiuti Urbani Esterni: sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Box 42 Comune di Suzzara (MN)- Estratto dal regolamento comunale (2013) – Ulteriori definizioni utilizzate nel Regolamento di gestione RU: Frazione pannolini/pannolini, Rifiuti Urbani Esterni.

3. Differenziazione: separazione da parte delle utenze del rifiuto prodotto in base alle indicazioni dettate dal presente regolamento o da provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.
4. Differenziazione non conforme: differenziazione realizzata in difformità dal presente regolamento e dalle disposizioni normative vigenti.

Box 43 Comune di Albairate (MI)- Estratto dal regolamento comunale (2012) – Ulteriori definizioni utilizzate nel Regolamento di gestione RU: Differenziazione, Differenziazione non conforme.

- ee) Ecosportello: ufficio predisposto ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Box 44 Comune di Ponte delle Alpi (BL)- Estratto dal regolamento comunale (2012) – Ulteriori definizioni utilizzate nel Regolamento di gestione RU: Ecosportello.

3 Obiettivi

3.1 Obiettivi dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione comunale deve definire all'interno del Regolamento gli obiettivi specifici che intende raggiungere con e attraverso la gestione del ciclo dei rifiuti.

Gli obiettivi previsti dal regolamento, oltre ad impegnare l'Amministrazione e tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, possono vincolare anche la Società affidataria dei servizi al conseguimento degli stessi.

3.1.1 Livello minimo

Il Comune deve prevedere di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata indicati dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006, articoli da 178 a 181 bis), dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (in particolare gli obiettivi sul raggiungimento del 65% di raccolta differenziata a livello comunale, la riduzione dei rifiuti, la qualità delle differenziate, la tariffa puntuale) anche mediante la sottoscrizione delle convenzioni per la gestione dei rifiuti d'imballaggio con i Consorzi della filiera CONAI previste nell'accordo ANCI – CONAI: COMIECO (imballaggi carta e cartone), COREPLA (imballaggi plastica), RILEGNO (imballaggi in legno), COREVE (imballaggi in vetro), CIAL, CNA (imballaggi metallici) e CONOE (recupero olii vegetali).

L'Amministrazione comunale deve inoltre inserire nell'articolato regolamentare obiettivi di:

- 1) prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione dello spreco, in conformità al Piano Regionale di riduzione dei rifiuti;
- 2) Riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica o comunque del rifiuto urbano residuo;
- 3) riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli, all'abbattimento dell'usa e getta ed alle pratiche di auto compostaggio;
- 4) raggiungimento di livelli di effettiva valorizzazione delle singole frazioni oggetto di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal PRGR vigente;
- 5) consolidamento e costante miglioramento dei quantitativi valorizzabili raggiunti;
- 6) miglioramento progressivo della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad ottenere la massima valorizzazione economica nella cessione dei predetti materiali al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al recupero degli stessi;
- 7) miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati, con contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell'utenza;
- 8) riduzione della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando contestualmente le maggiori garanzie di protezione ambientale.

3.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Possono essere evidenziati ulteriori obiettivi strategici che impegnino l'Amministrazione e il Gestore quali ad esempio:

- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- l'introduzione in bandi di gara o lettere d'invito di clausole che valorizzino la messa in atto di azioni di riduzione di rifiuti e di massimizzazione della riciclabilità di beni impiegati in determinati processi;
- la promozione di accordi e contratti di programma o di protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- la promozione di centri per il riutilizzo e lo scambio di merci usate, anche attraverso un marchio ecologico comunale;
- l'adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenuto anche conto delle caratteristiche ambientali e del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- l'individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento con i migliori processi tecnologici, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni o alla massimizzazione del recupero energetico dal trattamento dei rifiuti ad essi consegnati;
- la previsione di incentivi alle persone, Associazioni o Aziende che si distinguano particolarmente nel favorire e realizzare iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati.

3.1.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Best practices:

Art. 3 – Finalità ed obiettivi della gestione.

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza deve:
 - Essere ispirata al principio di uguaglianza dei cittadini;
 - Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi della vigente normativa.
4. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

Determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza tendenti il più possibile al riciclo, riutilizzo e recupero di materiale ed energia;

Ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;

Tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;

Promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, organico, metalli ecc.), favorendone così la re-immissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
5. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:

Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero nelle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno e frazioni di Rifiuti Urbani. La raccolta di quest'ultima frazione, se effettuata in modo da garantire un adeguato grado di purezza, consente di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo così la quantità di Rifiuti Urbani da avviare allo smaltimento;

Incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;

Istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;

Migliorare la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T –tossici- e/o F – infiammabili-);

Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;

Contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Box 45 – Giussano, San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2007) - Finalità ed obiettivi della gestione rifiuti.

Art. 1 - Obiettivi della gestione dei rifiuti

- Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo sostenibile di una comunità, vengono individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire:
- informare i cittadini dell'importanza che assume un corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti, sia dal punto di vista dell'efficacia economica di gestione sia ai fini di garantire un equilibrio ambientale, in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere efficienti ed efficaci sistemi di smaltimento; proporre azioni atte a:
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclo o allo smaltimento finale;
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione sostenibile rappresenta per gli interessi economici delle imprese, anche sotto il profilo concorrenziale;
 - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni di rifiuto da destinare allo smaltimento finale.
- Il Comune promuoverà, di concerto con i/il Concessionario/i dei vari Servizi di Igene Urbana e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e con il coinvolgimento del cittadino-utente), la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tese al recupero di materiali e/o energia.
- La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, pulizia e spazzamento, costituisce attività di servizio pubblico sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Box 46 - Comune di Fara Gera d'Adda – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU - Obiettivi della gestione rifiuti e Finalità del Regolamento. Informazione e coinvolgimento dei Cittadini per giungere ad un'efficiente gestione dei rifiuti.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti ed il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:

[...]

- 2) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo, che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi, allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti

[...]

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Box 47 Comune di Lodi - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) - Responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti. Principio della responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti.

La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, articolato su base territoriale.

Essa è finalizzata a:

- a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti "usa e getta";
- b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti, minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
- d) favorire la valorizzazione dei rifiuti, attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia, anche nella fase di smaltimento finale.

Box 48 Comune di Zanica (BG) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) - Gestione integrata dei rifiuti orientata a prevenzione, riduzione dei flussi destinati a smaltimento, separazione delle frazioni pericolose ed inquinanti, recupero di materia ed energia.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

Box 49 Comune di Ponte alle Alpi (BL) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU - Gestione integrata dei rifiuti orientata a prevenire e ridurre nel tempo i flussi di rifiuti destinati a smaltimento.

ART. 3 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

2. L'intera gestione dei rifiuti urbani, mediante l'incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di:

[...]

- d) favorire l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN13432, in occasione delle manifestazioni temporanee;
- e) favorire, considerato il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci commercializzabili entrato in vigore il 01.01.11, anche attraverso appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, l'impiego di borse riutilizzabili (preferibilmente in iuta, canapa o con le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla normativa nazionale) o, in seconda battuta, di borse composte da materiale plastico biodegradabile e compostabile rispondente alla norma UNI EN 13432:2002;

[...]

- j) garantire l'igiene ed il decoro del territorio comunale e la salvaguardia del paesaggio e dei siti di particolare interesse storico-culturale.

Box 50-Comune di Padova - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2011) - Finalità di riduzione nella gestione dei rifiuti in occasione di feste e manifestazioni e mediante utilizzazione di borse riutilizzabili.

Art. 6 Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.

2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

3. Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi, come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 7 Riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni.

2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con il Gestore, le Circoscrizioni e le Associazioni di volontariato, promuove l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche, tra cui le feste del riuso. In tali feste ogni cittadino può portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti e puliti che sono poi esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini. Per evitare il ritiro indiscriminato di oggetti da parte di pochi cittadini e stabilito che ognuno può prelevare durante l'orario di apertura della festa un limite massimo di oggetti (indicativamente cinque oggetti). L'acquisizione senza limite di oggetti può avvenire solo a chiusura della festa. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

Box 51-Comune di Trento - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2012) - Finalità di riduzione nella gestione dei rifiuti e di riutilizzo mediante, ad esempio, Feste del Riuso.

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani la Città di Torino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero, per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti, al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Box 48-Comune di Torino - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2005) – Ricorso ai criteri del GPP

Art. 32 - Incentivi

Sono previsti i seguenti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati:

- a) sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo, ottenuto dalla raccolta differenziata, una volta che venga adottato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di smaltimento di cui all'art.238, comma 6 del Dlgs n.152/06.
- b) premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- c) attestati di benemerita: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso.

Box 48-Comune di Ferrara - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2009) – Incentivi per Raccolta Differenziata

4 L'organizzazione dei servizi

4.1 Forme di gestione

4.1.1 Livello minimo

Il regolamento deve evidenziare le modalità di affidamento prescelte da ogni singola Amministrazione secondo la normativa vigente al momento della stesura e pubblicazione del regolamento. Esse sono, al momento, il capo V D.Lgs 167/2000, e, seppure in stato di bozza di recepimento, la Direttiva Europea 2011/896 UE. Si può precisare che l'Amministrazione affidi, attraverso forme diverse (es. convenzioni) i servizi di igiene urbana o alcuni dei servizi ad Associazioni o Cooperative presenti sul territorio.

4.1.2 Esempificazioni di articolati regolamentari

Pochi dei regolamenti Comunali citano correttamente le forme di gestione ammesse.

Alcuni esempi di articolato maggiormente esaustivi sono questi:

ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e sulla base degli indirizzi dell'Autorità di Bacino (subATO).
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.

ART. 9 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

2. Per lo svolgimento dei servizi l'Autorità di Bacino, oltre a richiedere all'appaltatore l'attuazione della Carta dei Servizi (Piano di lavoro, Schede tecniche annuali del Contratto di servizio), stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.

Box 52 – Regione Val d'Aosta- estratto dal Regolamento comunale tipo di gestione RU (2013)- Forme di gestione e meccanismi di valutazione degli standard dei servizi offerti dall'Appaltatore.

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio, identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza verso il Gestore e verso la Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

Box 53 –Comune di Suzzara (MN) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2013) – Società affidataria del servizio, nomina del Funzionario comunale responsabile del servizio rifiuti.

Gli estratti di Regolamento di seguito riportati si riferiscono, rispettivamente, ad un Consorzio di Comuni lombardo, il Consorzio COINGER, ed al Comune di Chiavenna, piccolo Comune montano della provincia di Sondrio.

- 3- Il comune consorziato esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa secondo quanto previsto all'art. 198 comma 1 del D.L.vo 152/2006. Il Comune, aderendo a COINGER, consorzio di comuni ex art. 31 del TUEL, ha trasferito ad esso le funzioni di controllo e la titolarità del servizio. COINGER, mediante le procedure di affidamento previste dalla legge, provvede ad individuare il gestore che effettua la raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU, secondo le modalità indicate nell'apposito Contratto di servizio.

Box 54 – Comuni del Consorzio COINGER (VA) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Gestione rifiuti in forma consortile. Articolato utilizzabile da comuni aderenti a Consorzi

ART. 2 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Il servizio consiste in:

- A - Servizio di nettezza urbana esterna, relativo alla pulizia delle aree pubbliche come vie, piazze giardini ecc., compresi nel territorio comunale;
B - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti relativo ai rifiuti urbani e speciali assimilati come meglio precisato nei successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

All'espletamento del servizio di cui alla lettera A) del precedente art. 2 il Comune provvede, fino a contraria determinazione, direttamente mediante il personale dipendente secondo la Pianta Organica in vigore.

La gestione del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti di cui alla lettera B) del precedente art. 2 è invece attuata, sempre fino a contraria determinazione, mediante appalto ad idonea Impresa secondo le norme, condizioni e prescrizioni previste in apposito Capitolato d'Appalto e sempre sotto l'osservanza

Box 55 Comune di Chiavenna (SO)- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2009) - «Gestione in economia e mediante affidamento ad Impresa autorizzata attuata da un piccolo Comune montano.

4.2 Competenze del soggetto gestore

4.2.1 Livello minimo

Si devono elencare le competenze generali richieste per il proprio territorio relative a raccolta, spazzamento meccanizzato e manuale, gestione piattaforma, etc.

4.2.2 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Nella maggior parte dei regolamenti analizzati le competenze del soggetto gestore sono affrontate all'interno delle disposizioni regolamentari, ma con livelli variabili di approfondimento. Di seguito sono riportati estratti da disposizioni regolamentari che affrontano il tema con adeguata analiticità.

Articolo 7 - Attività di competenza del Gestore del servizio.

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

- a) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannolini e pannolini;
 - b) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani;
 - d) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento al CdR della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico;
 - e) Servizio di raccolta, trasporto dal CdR agli impianti di trattamento/smaltimento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - f) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - g) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Plastiche, ecc.) dei rifiuti urbani, per le quali è istituito il servizio;
 - h) Gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa applicabile;
 - i) Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
 - j) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - k) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
 - l) Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - m) Informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale mirata;
 - n) Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
2. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

[...]

4. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla legge.
5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
6. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
7. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio, comunicandolo al Comune.

Box 56 - Comune di Suzzara (MN)- Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU - Attività di competenza del Gestore, tra cui informazione ai Cittadini, gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite, predisposizione della Carta dei Servizi, nomina e comunicazione del Responsabile Incaricato del Servizio.

ART. 12. COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTORE

Al soggetto gestore individuato dal Comune di San Giuliano M.se competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso provvede direttamente in piena autonomia operativa e gestionale, oppure mediante soggetti terzi, limitatamente ai servizi accessori, purché preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto comunque della delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2006:

1. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
2. la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi per questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta, come stabilito al Titolo IV del presente Regolamento e secondo il piano concordato tra il Comune e il soggetto gestore;
3. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata, al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
4. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
5. la gestione operativa degli ecocentri;
6. l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;
7. la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti negli specifici contenitori, da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;
8. l'individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso l'ecocentro, l'organizzazione delle nuove raccolte, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le tipologie dei rifiuti conferibili e relative modalità specifiche;

Il soggetto gestore può svolgere attività finalizzate a definire quanto segue, dandone debita comunicazione al Comune e previa approvazione, con specifico atto di Giunta Comunale:

- individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- l'individuazione delle aree di spazzamento;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l'individuazione di apposite aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.
- Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:
- l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla *privacy*, o analisi merceologiche dei rifiuti o frazioni di essi;
- l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta rivolti a soggetti economici operanti sul territorio del Comune.

Box 57 – Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2007) – Competenze del gestore in tutte le fasi di gestione dei rifiuti, anche organizzativa di nuove raccolte, informativa, di verifica e controllo delle modalità di conferimento adottate dai Cittadini.

Ulteriori elementi di dettaglio nelle competenze del gestore
Art. 8 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D. L.gs. 22197 è svolta direttamente dagli stessi o, di norma, tramite il gestore del servizio, in una delle forme previste dalla Legge 267/2000, denominato "ASTEM".

Art. 9 COMPETENZE DELL'ASTEM

Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità, che restano in capo al Comune, l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce specifica competenza dell'ASTEM. In tal senso l'ASTEM:

A) provvede a definire, in collaborazione con il Comune, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- raccolta differenziata dei rifiuti;
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;

B) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti nonché il numero e la loro ubicazione in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

C) stabilisce la frequenza ed orari delle operazioni di asporto dei rifiuti e di svuotamento dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;

D) assicura l'igienicità dei contenitori stradali e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione

E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di mezzi operativi.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui alla lettera A), a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è sancita con atto dell'Amministrazione Comunale.

Box 58 – Comune di Lodi (LO)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2006) –Obblighi del gestore in tema di organizzazione e definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale anche tramite l'ASTEM, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale o dell'ASTEM; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca;
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato;
- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed

Box 59 – Comune di Lodi – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2006) – Compiti del gestore nel caso si tratti di un'Associazione di volontariato, criteri autorizzativi, necessità di rendicontazione annuale quali-quantitativa del materiale raccolto.

Art. 26 – Obblighi della società appaltatrice del servizio.

Il personale della società che effettua il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento e raccolta dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle istruzioni e/o direttive impartite dagli uffici competenti.

In particolare il personale della società è tenuto a:

1. controllare se il conferimento è avvenuto mediante i corretti sacchi e/o contenitori;
2. effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti;
3. apporre eventuali cartelli di avviso qualora il rifiuto o il contenitore utilizzato per il suo conferimento non risultassero conformi a quanto determinato dal presente regolamento;
4. avvisare tempestivamente l'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale nei casi di cui al punto precedente per l'emissione dei successivi avvisi e sanzioni;
5. curare che l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti avvenga regolarmente a cura di imprese autorizzate;
6. tenere i previsti registri di carico e scarico dei rifiuti e tutte le attività connesse;
7. segnalare agli Uffici competenti ogni violazione del presente Regolamento, registrando i nominativi delle persone responsabili ed allertando in caso di pericolo immediatamente le Forze dell'Ordine;

Box 60 – Comune di Fara Gera d'Adda (BG)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU – Obblighi del gestore relativamente alle operazioni di conferimento, compresa la verifica delle modalità messe in atto dai Cittadini, con obbligo di segnalazione delle non conformità all'UT ed alla Polizia Locale.

ART. 40 - DIVIETO DI MISCOLANZA DEI RIFIUTI

Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Box 61 – Comune di Arcene (BG) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU – Divieto di mescolanza di rifiuti raccolti dallo stesso Gestore in Comuni diversi.

3. Qualora il trasporto dei rifiuti allo smaltimento venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi presso l'impianto di smaltimento.

Box 62 – Comune di Sondrio – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2007) – Ripartizione dei quantitativi di rifiuti raccolti congiuntamente da più Comuni in aree montane.

ART. 39 - AREE DI TRASBORDO

Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.

Box 63 – Comune di Arcene (BG) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU – Aree di trasbordo.

5. Il Gestore del servizio deve fornire all'Area Competente, con cadenza almeno trimestrale, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.
7. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio almeno 60 giorni prima della data prevista per l'attivazione.
8. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

Box 64 – Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2011) – Obbligo di comunicazione trimestrale dei dati di andamento del servizio di raccolta rifiuti da parte del Gestore all'Ufficio Tecnico comunale, proposta di modifica del servizio da parte del Soggetto Gestore; gli operatori di raccolta rifiuti hanno la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

ART. 12 -DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti posizionati all'Ecoentro; dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature

ART. 13 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette, ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi):

- a) sottoporre il personale stesso ai controlli sanitari di Legge che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio riterrà necessari;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

Box 65 – Comune di Albairate (MI) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2012)– Obbligo di disinfezione e disinfestazione dei mezzi ed attrezzature, tutela sanitaria del personale addetto al servizio.

ART. 7 - COMPITI E DOVERI DEGLI STRADINI - SPAZZINI MUNICIPALI

Gli stradini - spazzini municipali devono:

- svolgere il loro servizio secondo l'orario e l'itinerario stabilito e, ovviamente, nel modo migliore possibile.
- mantenere sempre in buono stato, anche di pulizia, la divisa e le attrezzature in loro dotazione.
- riportare alla fine del servizio giornaliero l'attrezzatura nel magazzino comunale.
- effettuare, alla chiusura delle fiere e dei mercati, la immediata raccolta dei rifiuti e la pulizia del campo.
- provvedere, almeno due volte alla settimana, alla pulizia degli orinatoi pubblici e periodicamente alla disinfezione.
- provvedere almeno una volta al mese alla pulizia delle fontane pubbliche.
- astenersi dal richiedere e accettare, a qualsiasi titolo, mance, compensi, regali ecc. da parte dei privati.
- osservare scrupolosamente le disposizioni del Tecnico Comunale o in sua assenza dell'Assistente Tecnico Comunale dai quali gerarchicamente dipendono.

Box 66 – Comune di Chiavenna (SO)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU –Obblighi degli operatori comunali dedicati alle operazioni di spazzamento, svolte in economia da parte di un piccolo Comune montano.

4.3 Competenze del Comune.

4.3.1 Livello minimo

Vengono individuate le attività che svolge il Comune secondo normativa (attività di pubblico interesse, ordinanze, controllo, definizione di criteri di assimilazione, compilazione del monitoraggio dei dati etc.) e gli eventuali servizi svolti in economia. Oltre a queste, si rammenta che è competenza del Comune adempiere alle azioni specifiche previste dal nuovo PRGR (es. adeguamento al Modello Omogeneo regionale di raccolta o giustificazione per le scelte gestionali alternative effettuate).

4.3.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Può essere evidenziato il ruolo propositivo del Gestore per l'emanazione di linee di indirizzo e la possibilità di proporre prove e sperimentazioni per la modifica del servizio, oltre a precisare il rapporto con l'impiantistica locale esistente (titolarità autorizzazioni, etc.). Possono essere indicati anche i criteri di revisione del regolamento stesso o di eventuali allegati (tempistiche, modalità: ad es. allegati, passaggi in

Giunta o Consiglio Comunale, etc.), il coinvolgimento e la comunicazione verso i Cittadini, anche ai fini del rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti.

4.3.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

I regolamenti analizzati affrontano con adeguato dettaglio il tema delle competenze del Comune.

Competenze del Comune.

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa, nelle forme di cui ai Decreti Legislativi 267/2000, 151/2005, 152/2006 e 04/2008.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede a:
 - a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo secondo gli scaglioni di percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e secondo gli obiettivi fissati dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche.
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito Contratto di Servizio.
5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate autonomamente dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal Contratto di Servizio.

Box 67 Comune di Colombano al Lambro (MI) - Estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Competenze del Comune: riferimenti normativi, privativa, definizione delle modalità di erogazione dei servizi anche con norme regolamentari e tecniche, promuovendone l'innovazione tecnologica e il raggiungimento dei livelli di RD previsto dalla legge.

ART. 13 . COMPETENZE DEL COMUNE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Al Comune competono le seguenti attività:

- l'emissione di ordinanze contingibili così come precisato nell'art. 14;
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
- l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.
- inserimento nel presente Regolamento delle attività operative proposte ed introdotte dal soggetto gestore;
- L'aggiornamento dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

ART. 14 . ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Box 68 Comune di San Giuliano Milanese (MI)- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) – Dettaglio su Ordinanze contingibili ed urgenti, compiti di sorveglianza del Comune, di intervento in caso di abbandono dei rifiuti, di regolamentazione dell'assimilazione. Obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti, gerarchia nella gestione dei rifiuti, da conseguire anche col coinvolgimento del Cittadino.

Ulteriori dettagli nell'articolato:

ART. 64 - RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Il Comune trasmette all'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati richiesti ai sensi della L. 21/93.

Box 69 Comune di Arcene (Bg) – Estratto di regolamento comunale –Impegno di comunicazione dei dati di gestione rifiuti agli Osservatori Rifiuti Provinciali (vecchio riferimento alla l.21/93, da aggiornare con O.R.SO.)

RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI CONOSCITIVI.

Possono essere attivate in forma sperimentale, in definiti ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con atto dell'Amministrazione Comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia in riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, sia ad obiettivi di ottimizzazione del recupero energetico, sia, infine, ad obiettivi di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Box 70 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Promozione di ulteriori raccolte differenziate, anche a fini conoscitivi, di ottimizzazione del servizio, di recupero dei rifiuti, di miglioramento della tutela igienico-sanitaria.

Art. 60 - Controlli sull'operato delle ditte incaricate dei servizi.

1. Il Comune garantisce il controllo sull'operato delle ditte affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto agli impegni dalle stesse assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

- a) verifiche dirette sul territorio;
 - b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;
 - c) verifica delle segnalazioni di disservizi;
 - d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili alle ditte e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.
- Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

Box 71 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Controlli sull'operato delle ditte incaricate dei servizi di gestione rifiuti.

4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse nel Capitolo I del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Cassano Magnago si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

5. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

6. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Box 72 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Impegno annuale di comunicazione verso i Cittadini sulle questioni inerenti i rifiuti e coinvolgimento del Consiglio Comunale nella valutazione dell'andamento del servizio.

4.4 Territorio di riferimento per il servizio

4.4.1 Livello minimo

Di minima occorre allegare la cartografia che identifica nella sua globalità il territorio su cui devono essere svolti i vari servizi definiti dal regolamento, soprattutto nel caso di Comuni montani, rurali o comunque particolarmente estesi, nei quali sia eventualmente necessario differenziare le tipologie di servizi prestati.

4.4.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Posto che secondo quanto stabilito dal PRGR il modello di raccolta deve diventare "omogeneo" e non suscettibile di variazioni a breve termine, che comporterebbero una modifica e riapprovazione del Regolamento in Consiglio Comunale, è utile che esso sia il più ricco di informazioni possibile. Si possono inserire le planimetrie che ripartiscono le aree di raccolta a seconda delle zone del territorio comunale, delle tipologie di rifiuto e dei giorni di raccolta; in aggiunta o in alternativa, si può inserire l'elenco delle vie per zona ripartendole per giorni d'intervento e/o fasce orarie. Per quanto riguarda lo spazzamento stradale, è utile allegare le zone, con relative frequenze e giorni previsti, relative allo spazzamento meccanizzato e manuale. Inoltre è opportuno riportare la collocazione dei cestini getta carte e cestini per le deiezioni canine.

4.4.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Raramente vengono allegate cartografie ai regolamenti comunali. E' più diffusa la prassi di prevedere nei Regolamenti l'inserimento di elenchi di vie in cui sono espletati i singoli servizi.

Best Practices:

Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta, comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della strada di accesso poderalo o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
4. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionate al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
5. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno fissati dal relativo Contratto di Servizio, così come verranno precisati in tale contesto la dislocazione dei cassonetti. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate, sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.
6. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non coperte dal servizio di raccolta, ovvero in ambiti difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi o tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi), deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti al punto di raccolta più vicino.
7. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite dal Gestore del servizio o dall'Amministrazione comunale.
8. Nel caso di richiesta da parte di utenti di organizzare la raccolta lungo le strade private non soggette ad uso pubblico, il soggetto gestore, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta, in deroga a quanto altrimenti previsto nel presente regolamento.

Box 73 Estratto dal Comune di Colombano al Lambro (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento. In riferimento alle previsioni di cui al comma 8, si precisa che l'Amministrazione comunale deve acquisire convenzione scritta tra Gestore e utenze afferenti su strade private.

Art. 16 – Estensione territoriale della raccolta.

1. Il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani domestici e Assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale. Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica, soggetta al servizio di raccolta. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.
3. L'Amministrazione Comunale provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i..
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
5. L'Impresa Concessionaria dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
6. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.

Box 74 Estratto dal Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Area di espletamento del pubblico servizio e compiti del Gestore nelle fasi di raccolta, con particolare riguardo alla raccolta di rifiuti che dovessero cadere dai mezzi durante le fasi di raccolta.

ALLEGATO 1

Per una razionale organizzazione del Servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta è programmata per zone, come di seguito definite, in giorni fissi

| ZONA A | | ZONA B | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| VIA S. D'ACQUISTO | VIA A. NEGRI | VIALE ALPINI | VIA MARSALA |
| VIA ADAMELLO | VIA NUOVA VALLASSINA | VIA ADDOLORATA | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
| VIA ADDA | VIA PADOVA | VIA ALBERTO DA GIUSSANO | VIA MASCAGNI |
| VIA ADIGE | VIA PADRE LUIGI ELLI | VIA ALESSANDRIA | VIA MASSIMO D'AZEGLIO |
| VIA ALFIERI | VIA PASCOLI | VIA ALIPRANDI | VIA MATTEOTTI |
| VIA BARRIO | VIA PERGOLESI | VIA ARONA | VIA MERCALLI |
| VIA BATTISTI | VIA PEROSI | VIA BARACCA | VIA MILANO |
| VIA BELLINI | VIA PETRARCA | VIA BATTAGLIONE EDOLO | CASCINA MOGNANO |
| VIA BELLUNO | VIA PIETRO NENNI | VIA BATTAGLIONE MORBEGNO | LOC. MOLINO PRINCIPE |
| VIA N. BIANCHI | VIA IV NOVEMBRE | VIA BORELLA | VIA MONTE CANINO |

Box 75 Estratto dal Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Allegato 1 - Zone di espletamento del pubblico servizio per giorni di raccolta.

| Giorni | umido | frazione secca da smaltire | carta / cartone | plastica/lattine, alluminio, barattoli, piccoli oggetti metallici | vetro |
|-----------|--------|----------------------------|-----------------|---|--------|
| LUNEDÌ | | | ZONA A | | ZONA A |
| MARTEDÌ | ZONA A | ZONA A | | | |
| MERCOLEDÌ | ZONA B | ZONA B | | | |
| GIOVEDÌ | | | ZONA B | | ZONA B |
| VENERDÌ | ZONA A | | | ZONA A | |
| SABATO | ZONA B | | | ZONA B | |

Box 76 Estratto dal Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Allegato 1 – Calendario di espletamento del pubblico servizio.


Art. 35 – Definizione del perimetro di spazzamento

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dall'Impresa Concessionaria, entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale. Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
- siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario
- siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui
- aree adibite a verde pubblico;
- rive di canali e specchio d'acqua.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale

Box 77 Estratto dal Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Definizione del perimetro di spazzamento.



Box 78 Estratto dal Comune di Chiavenna (SO) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2009) – Mappa di svolgimento dei servizi di raccolta, con differenziazione delle aree esterne e del centro storico.

ART. 19 . DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio, comprese le zone sparse, che a tale scopo viene suddiviso nelle seguenti zone e relative sottozone, alle quali corrisponde una adeguata frequenza del servizio definita dal soggetto gestore:

- zona VERDE;
- zona GIALLA;

Ciascuna zona è suddivisa in 6 aree.

L'allegato A del presente Regolamento prevede la descrizione delle zone, l'elenco delle vie per ciascuna area e una rappresentazione grafica delle stesse.

Il soggetto gestore, dandone anticipata comunicazione [scritta] al Comune, può ampliare o modificare il perimetro delle zone, al fine di assicurare una sempre più razionale organizzazione del servizio. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati con le modalità porta a porta di seguito descritte avverrà esclusivamente su aree e tratti di strada pubblici ad eccezione di punti di prelievo collettivo a servizio di grandi complessi abitativi.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili, come ad esempio tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e non stabilmente presenti il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da non giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore individuerà un apposito punto di conferimento, comunicandolo alle utenze interessate [e all'Amministrazione Comunale].

In particolare potranno essere esentate dall'obbligo di raccolta differenziata zone rurali o nelle quali il servizio risulti più difficoltoso.

Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private, il soggetto gestore, verificata la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta stipulando con i privati specifico accordo economico.

L'accesso a cortili e aree private, aziende è di norma escluso, salvo accordo con il soggetto gestore contenente condizioni economiche e sottoscrizione di manleva da parte del privato per danni a parti non ricadenti su suolo pubblico, e/o per mancato ritiro rifiuto per impossibilità pratiche (cancelli chiusi, auto in sosta che impediscono l'accesso). In questo caso deve essere garantito l'accesso secondo l'intero orario di raccolta (6.00-12.00) ed il calendario comunicati dal soggetto gestore. Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti all'interno delle aree e dei cortili di pertinenza dei plessi scolastici, con il fine di agevolare le modalità di raccolta, si procederà a concordare e definire appositi protocolli d'intesa con le Direzioni didattiche: tali protocolli saranno oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il Comune si impegna a coinvolgere il soggetto gestore nella programmazione dei nuovi insediamenti al fine di definire punti di prelievo collettivo dei rifiuti con caratteristiche adeguate a favorire il transito dei mezzi e l'attività degli operatori di raccolta, oltre che adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Allegato A. ZONE DI RACCOLTA

Si riporta di seguito la suddivisione delle zone di raccolta del Comune di San Giuliano M.se così come previste per l'anno 2007 dal soggetto gestore attuale, GENIA Spa:



Zona verde

AREA 1

Ariosto via - A.Poliziano via - C.Abba via - C.A.Dalla Chiesa via - Carpianello via - C. Collodi via - C. Goldoni via - C. Pavese via - C.Pascarella via - F.Ili Ferrari via - F.Petrarca via - G.Belli via - G.Berchet via - G.Boccaccio via - G.B.Marino via - G.Cavalcanti via - G.Giusti via - G.Leopardi via - G.Parini via - G.Pascoli via - G.Ungaretti via - L.Tolstoy via - Prati via - P.Metastasio via - Risorgimento via - Trieste via - T.Tasso via - U. Foscolo via CASCINE Molino C.na - Casinetta C.na - Rovidia C.na - Carlotta C.na - Folla C.na - Molinetto C.na - Pesc Loc.

AREA 2

A.Gramsci via - Campoverde via - Della Costituzione via (fino al civ.32 compreso) - Dei Giganti via (fino al civ.39 compreso) - F.Ili Rizzi via - G.Marconi via (fino al Civ.50 compreso) - G. Matteotti via (fino al civ. 48 compreso) - Gorizia via - G. Nisoli via - G.M.Serrati via - M.Greppi via - Marzabotto via - Montenero via - Montebianco via - Montegrappa via - Priv. Gorizia via - Priv. Montenero via - Trento.

Box 79 Comune di San Giuliano Milanese (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) – Definizione e mappa delle zone di raccolta, raccolta presso frazioni con meno di 6 abitanti, presso plessi scolastici.

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare in tutto il suo territorio il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, il servizio viene pertanto effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole (allegato 4). Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi, nonché alle loro immediate periferie, sia per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune.

Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere modificato il perimetro come delimitato al precedente comma, ove le variazioni del perimetro conseguano maggiori spese del servizio, dovranno essere variati i corrispettivi fissati con l'ASTEM.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario, in attuazione dell'art.23, commi 1,2, e 3 del D.Lgs. n.22/97.

I rifiuti assimilati possono anche essere raccolti con modalità tecniche diverse stabilite dall'ASTEM. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

La raccolta dei rifiuti è svolta con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

Il territorio Comunale ai fini delle raccolte è suddiviso in 2 zone:

- a) zona A (centro storico);
- b) zona B (urbana, periferia, frazioni e zone rurali).

In dette zone il servizio viene svolto secondo le seguenti modalità:

ZONA A UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI:

FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani): raccolta porta a porta tramite sacchetti e/o contenitori

FRAZIONE SECCA: raccolta porta a porta tramite sacchi

FRAZIONE SECCA RECUPERABILE (CARTA E PLASTICA): raccolta porta a porta con le modalità riportate al seguente art. 35

FRAZIONE SECCA RECUPERABILE (VETRO, ALLUMINIO, BARATTOLI A BANDA STAGNATA): raccolta multimateriale mediante unico contenitore stradale

ZONA B UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI:

FORSU: raccolta mediante contenitori di prossimità

Box 80 - Comune di Lodi - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) – Area e modalità di espletamento del pubblico servizio differenziate per centro storico (Zona A) e zona urbana, periferia, frazioni e zone rurali (Zona B).

Art. 27 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema misto di raccolta "porta a porta" nella zona del centro storico, così come evidenziato nella planimetria allegata (Allegato n. 4) e di raccolta con un sistema di contenitori di prossimità, per la restante parte del territorio Comunale, secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati), così come previsto dall'art. 28 del presente regolamento.

L'ASTEM passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale tramite ordinanze Sindacali.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra l'ASTEM e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, comunicati stampa, ... agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante () gli utenti saranno invitati per iscritto () a provvedere al deposito di sacchetti in appositi contenitori, per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

I rifiuti saranno conferiti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);
- I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori dovranno essere del tipo indicato dall'ASTEM, con attacchi idonei al mezzo dedicato allo svuotamento meccanizzato.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno anche essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione del competente ufficio. Tali contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

Box 81 Comune di Lodi- estratto di regolamento comunale (2006) – Zona A- Centro storico - Obblighi dei produttori di rifiuto, modalità di conferimento (stradale e domiciliare, in contenitori o sacchi) ed esposizione.

SERVIZIO DI RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI DI PROSSIMITÀ

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attivato nella zona del territorio Comunale evidenziata nell'allegato 6, con il sistema dei contenitori di prossimità. I rifiuti da conferire nei contenitori di prossimità dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, intendendo per tali anche i rifiuti contenuti in appositi involucri quando questi non siano accuratamente chiusi.

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici e la frazione organica (FORSU) relativamente all'area urbana evidenziata nell'allegato 6, dovranno essere collocati, di norma, in area pubblica a cura dell'ASTEM ad una distanza non superiore a m 200 dalle utenze servite o dalle strade private di accesso alle utenze stesse, previa comunicazione al competente ufficio comunale.

I contenitori di prossimità devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite in modo da garantire l'igienicità, le operazioni di svuotamento e asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché l'armonico inserimento degli stessi rispetto agli altri elementi di arredo urbano. Ove i contenitori vengano collocati lungo i margini delle strade o comunque in zone pubbliche non preventivamente predisposte (piazze), l'area di ubicazione degli stessi deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo a cura del Comune.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'ASTEM motivata richiesta in tal senso.

Box 82 Comune di Lodi- estratto di regolamento comunale (2006) – Servizio di raccolta mediante contenitori di prossimità in una zona del territorio comunale di cui all'Allegato 6

Zone con insediamenti sparsi a cui non è estesa la raccolta dei rifiuti in regime di privativa

1. Il servizio in regime di privativa non viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi:

- Loc. Bersaglio
- Loc. Colombe
- Loc. Gorizia
- Loc. Novelle
- Via del Ronco (in parte)

Nelle suddette località il Comune può demandare, previo opportuni accordi, ai comuni vicini l'espletamento del Servizio e la conseguente applicazione della tassa. Ciò nella considerazione che il Servizio risulterebbe possibile solo con l'attraversamento, da parte dei mezzi di raccolta, del territorio comunale vicino.

Box 83 - Comune di Sirtori (Lecco)- Estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2008) – Esclusione dalla privativa degli insediamenti sparsi.

Art.14 Definizione della zona di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati è esteso su tutto il territorio comunale, tranne per le zone individuate nell'allegato "2" dove il servizio è effettuato in forma ridotta, con la sola raccolta del rifiuto indifferenziato (Frazione secca).

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare o aggiornare tale azionamento; Resta fermo l'obbligo, per gli abitanti delle zone in cui il servizio è ridotto o non istituito, di conferire i rifiuti, oggetto di raccolte differenziate, al Centro comunale di raccolta (RIDUZIONE SULLA TARIFFA).

Allegato 2 - ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATA ALLA RACCOLTA DEI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI IN FORMA RIDOTTA. (SOLO RACCOLTA FRAZIONE SECCA)

Via Crema, 10

Via Crema, 12

(.....)

Box 84 - Comune di Zanica (BG)- Estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) – zona del Comune in cui il servizio è effettuato in forma ridotta.

Articolo 10 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Il Comune di Suzzara stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrato per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il territorio del comune è suddiviso in 6 zone di raccolta, come da elenco indicato annualmente nell'Eco-calendario.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito in tutto il territorio comunale. Nell'Eco-calendario è riportato annualmente l'elenco aggiornato delle vie servite e inserite in una delle sei zone. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
4. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità, a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

Box 85 Comune di Suzzara (MN)- estratto di regolamento comunale (2013) – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi.

Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

- 1- Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio dei comuni consorziati. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare a smaltimento.

Box 86 Comune Consorziati Coinger (VA)- estratto di regolamento comunale (2010) – Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio dei comuni consorziati.

4.5 Tipologia di raccolta

4.5.1 Livello minimo

Occorre delineare il modello di raccolta differenziata adottato evidenziandone la conformità rispetto al modello omogeneo proposto nel nuovo PRGR. In caso di difformità, occorre in questa sezione giustificare la scelta del modello alternativo, facendo riferimento allo studio di valutazione effettuato.

In questa sezione devono essere inoltre elencate le modalità di raccolta specifiche (domiciliare a sacchi, con contenitori, stradale a cassonetti, centro di raccolta...) per ogni tipologia di utenza e per aree del territorio (es. a seconda delle tipologie stradali e sulle aree private; il dettaglio per singola frazione è precisato alla successiva sezione 4.6). In particolare, se presenti, dovranno essere dettagliati i servizi tipo Ecomobile, isole ecologiche interrate, etc.

4.5.2 Possibili dettagli aggiuntivi.

Un esempio di livello di dettaglio più approfondito nella redazione di questa sezione regolamentare può essere la differente modalità di raccolta dello stesso rifiuto per utenze domestiche o non domestiche, il dettaglio delle raccolte per servizi sporadici (es. spettacoli viaggianti, etc.) e in caso di feste e manifestazioni (per le quali è opportuno dettagliare quanto possibile l'obbligo e modalità per la corretta differenziazione, incentivando la promozione di "ecofeste" come indicato dal PRGR), l'obbligo di posizionamento di cestini al di fuori di esercizi commerciali che potrebbero generare littering, i criteri di posizionamento di bidoni e cassonetti di raccolta rifiuti sul territorio comunale, i criteri di distribuzione e di ripristino di contenitori per la Raccolta Differenziata in caso di rottura o furto, ecc.

4.5.3 Esempificazioni di articolati regolamentari.

Di seguito alcune articolazioni tipo presenti in regolamenti precedenti all'approvazione del PRGR, in quanto questa analisi è stata completata a fine 2013.

FRAZIONI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:

a) Rifiuti pericolosi:

- a1) pile;
- a2) prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati;
- a3) batterie per auto, lampade neon e fluorescenti, cartucce toner, prodotti etichettati con i simboli T/F, latte di vernice sporche e vernici

b) Rifiuti liquidi:

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:

- c1) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;
- c2) frazione organica costituita dagli scarti crudi e/o cotti prodotti in cucina.

d) Rifiuti solidi:

- d1) rifiuti ingombranti;
- d2) materiali in vetro (rifiuti da imballaggio in vetro e f.m.s.);
- d3) contenitori in plastica (rifiuti da imballaggio in plastica indicati nell'allegato F del Decreto);
- d4) materiali in metallo (rifiuti da imballaggio a base ferrosa e in alluminio e f.m.s.);
- d5) carta e cartone (rifiuti da imballaggio a base cellulosica e f.m.s.);
- d6) Tetrapak
- d7) legno (rifiuti da imballaggio in legno);
- d8) stoccaggio temporaneo (frigoriferi, televisori, lavatrici, monitor e altri componenti elettronici).

(Modalità di conferimento)

Il conferimento differenziato dei rifiuti è obbligatorio e deve avvenire ad opera del produttore.

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o altri contenitori è regolato dalle seguenti norme:

- i contenitori devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi sulla sede stradale in cui viene realizzata la raccolta;
- il conferimento deve avvenire, ove possibile nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
- per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
- il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere,
- la collocazione del materiale da raccogliere dovrà avvenire secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, dovranno essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

Il conferimento in contenitori stradali a svuotamento meccanizzato è regolato dalle seguenti norme:

a) è vietato introdurre nei contenitori:

sostanze liquide;
materiale acceso o non completamente spento;
materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
rifiuti definiti speciali;
rifiuti pericolosi;
frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

b) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Box 87 Comune di Cuasso al Monte (VA) – estratto di regolamento comunale – Finalità, modalità e obbligo di conferimento differenziato (stradale e domiciliare), caratteristiche dei contenitori (modificato).

ART. 5 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

2. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali dell'immobile di produzione fino al momento del conferimento e devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico/sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a raccogliere in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore.
4. La raccolta differenziata dei rifiuti si articola, a seconda delle zone, indicate dal Gestore e preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale, secondo tre modalità distinte:
 - raccolta con contenitori stradali;
 - raccolta domiciliare con contenitori;
 - raccolta domiciliare con sacchi;
5. Il conferimento dei rifiuti indipendentemente dal tipo di raccolta è regolato dalle seguenti norme:
 - a) in ciascuna zona di raccolta è obbligatorio avvalersi delle strutture appositamente predisposte per le raccolte differenziate;
 - b) ciascuna "frazione" di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore o sacco per essa predisposto;
 - c) gli sportelli o coperchi dei contenitori devono essere chiusi dopo l'uso;
 - d) i sacchi utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - e) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;
 - f) nel caso di raccolta su appuntamento, prevista per alcuni tipi di rifiuto come specificato più avanti, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dal Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.
6. Nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta l'esposizione dei rifiuti deve rispettare i giorni e gli orari comunicati dal Gestore. Il relativo calendario dovrà essere preventivamente approvato dal competente Settore comunale. L'esposizione deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; al fine di evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti i sacchi devono essere impilati, mentre i contenitori, dati in dotazione a ciascuna utenza, devono essere allineati.

Box 88 Comune di Padova – estratto di regolamento comunale (2011) –Obblighi dei produttori di rifiuto in merito a modalità di conferimento stradale, domiciliare, in contenitori o sacchi e norme di conferimento.

Art. 17 – Raccolta domiciliare.

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti (secondo le modalità previste per ogni frazione di seguito elencate) al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, dove questo non sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico, nei giorni indicati nell'ALLEGATO 1 del presente Regolamento.
- Per quelle realtà che non potessero conferire all'esterno a causa di motivi di sicurezza stradale, le modalità verranno definite da apposita Commissione formata dalla Polizia locale, la Società che svolge il servizio e il Servizio Ambiente di questo Comune.

Box 89 Comune di Giussano (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) – Definizione di Raccolta Domiciliare, modalità di esposizione e Commissione per la definizione delle modalità di esposizione in punti del territorio che non garantiscono la sicurezza stradale.

(Periodicità della raccolta)

A seguito dell'attivazione della raccolta della frazione umida e separazione della stessa dalla frazione secca, il calendario mensile comunale prevede le seguenti raccolte porta a porta:

- n. 2 raccolte settimanali della frazione umida;
- n. 1 raccolta settimanale della frazione secca;
- n. 1 raccolta quindicinale della carta, cartone e tetrapak;
- n. 1 raccolta quindicinale della plastica;
- n. 1 raccolta quindicinale del vetro e lattine.

Copia del suddetto calendario è annualmente comunicato e/o consegnato a tutti gli utenti del servizio.

(Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati)

A partire dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, nei sacchi potrà essere introdotta unicamente la frazione secca dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e si adotteranno sacchi semitrasparenti.

[...]

L'utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti.

Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti, i contenitori devono essere rimossi dai luoghi di esposizione, salvo diverse disposizioni da parte del gestore, nelle ore immediatamente successive al termine del servizio.

Ove si verificano dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio, lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, l'utente deve provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente. È fatto obbligo all'utente di utilizzare al meglio la capacità del sacco al fine di ottimizzarne l'impiego.

Box 90 Comune di Cuasso al Monte (VA) – estratto di regolamento comunale – frequenze di raccolta domiciliare, obbligo di separazione secco-umido, modalità di conferimento della frazione secca in sacchi semitrasparenti, obbligo di ritiro dal fronte stradale per i rifiuti non raccolti da parte dell'utente, obbligo di pulizia del fronte stradale a seguito di dispersione dei rifiuti, obbligo di esposizione di sacchi e contenitori quando pieni (modificato).

I sacchi per il conferimento dei rifiuti dovranno avere riempimento per un peso massimo pari a kg. 25.

Box 91 Comune di Lodi– estratto di regolamento comunale (2006) –Peso massimo dei sacchi di conferimento dei rifiuti.

1. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è responsabile della conservazione dei sacchi fino al momento del loro prelievo e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo sulla pubblica via in prossimità del luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti.

Box 92 Comune di Cassano Magnago (VA) – estratto di regolamento comunale (2011) – obbligo di esposizione dei rifiuti sulla pubblica via in corrispondenza del proprio numero civico.

3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto.
[...]
b) è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;

Box 93 Comune di Comazzo (LO) – estratto di regolamento comunale (2011) – Sacchi a perdere semitrasparenti e che rispettano le caratteristiche anche cromatiche definite dal Comune.

- I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto e devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.

Box 94 Comune di Zanica (BG) – estratto di regolamento comunale (2006) – Sacchi a perdere semitrasparenti

Art. 21 – Raccolta mediante sacchi

La raccolta dei rifiuti prevista mediante conferimento in sacchi dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente sacchi semitrasparenti o contenitori così come definiti dall'allegato 1. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati.

Box 95 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Specifiche per i sacchi per RU e FORSU (modificato)

Art. 36 Frequenze dei servizi di raccolta domiciliare

Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni, in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

rifiuti indifferenziati (frazione secca): settimanale;
frazione umida: settimanale (bisettimanale nel periodo estivo);
materiale cartaceo: due volte al mese;
plastica: due volte al mese;
vetro: due volte al mese;
pile, farmaci e R.U.P.: mensile (svuotamento contenitori su territorio);
olio vegetale (solo per le utenze non domestiche): mensile.

Box 96 Comune di Zanica, Grassobbio (BG) – estratto di regolamento comunale (2006) – Frequenze d'intercettazione delle raccolte domiciliari; in particolare si segnala l'intercettazione settimanale per la frazione organica nel periodo invernale, come previsto anche dal PRGR per le aree montane o a sviluppo abitativo orizzontale.

Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni.

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non [...] spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori, al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti

Box 97 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Contenitori per le Raccolte differenziate assegnati agli utenti: obbligo di accettazione, cura, posizionamento e modalità di esposizione e ritiro, divieto di scambio e sostituzione con contenitori di altri utenti.

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

Box 98 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Contenitori per le Raccolte differenziate assegnati agli utenti: obbligo di accettazione.

Art. 19 – Raccolta presso punti specifici.

[...]

2. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:

Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.

Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio.

Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Box 99 Comune di Giussano (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) – Obbligo di accettazione dei contenitori da parte dei produttori di rifiuti assimilati e collaborazione con l'Amministrazione comunale per la diffusione di materiale di pubblicizzazione del servizio di Igiene Urbana.

Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo e restituiti a chiusura dell'utenza stessa. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente.

E' fatto obbligo all'utente ritirare i contenitori entro i seguenti termini:

- a) per gli utenti che hanno presentato la denuncia per la tariffa rifiuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro 30 giorni dalla medesima data;
- b) per le nuove utenze, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle denuncia di prima iscrizione a tariffa.

[...] Nel caso di furto o danneggiamento il Comune procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Box 100 Comune di Roncadelle (BS) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Contenitori forniti all'utenza in comodato d'uso, obbligo di pulizia, modalità di ritiro da parte delle nuove utenze, denuncia di furto, autorizzazione al deposito su suolo pubblico.

Successive forniture di contenitori rigidi in sostituzione di contenitori rotti o rovinati sarà possibile gratuitamente solo dopo 5 anni dalla prima consegna presso le strutture individuate dal soggetto gestore. I contenitori rigidi devono essere mantenuti in stato di decoro e di pulizia da parte dell'utente.

Box 101 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Sostituzione gratuita di contenitori rifiuti rotti o rovinati solo dopo 5 anni dalla prima fornitura.

Art. 20 Uso dei contenitori stradali

1. Il servizio di raccolta rifiuti sarà organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'uso dei contenitori stradali (cassonetti o altro) al fine di limitare al massimo:

- a) la possibilità di conferimenti impropri;
- b) problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;
- c) il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.

Box 102 Comune di Comazzo (LO) – estratto di regolamento comunale (2011) – Preferibilità della raccolta domiciliare all'uso dei cassonetti stradali.

(Caratteristiche generali dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta delle diverse frazioni e localizzazione degli stessi)

I cassonetti sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata e devono riportare apposita etichettatura per l'identificazione della tipologia di rifiuto da introdurre e le eventuali caratteristiche di pericolo.

I cassonetti devono avere le seguenti caratteristiche:

essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;

avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimuridi ed antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni;

inoltre, quelli ubicati nell'area del Centro di Raccolta: devono essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite.

Box 103 Comune di Cuasso al Monte (VA) – estratto di regolamento comunale – Caratteristiche dei cassonetti stradali e del centro comunale di raccolta (modificato).

Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre, oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

Box 104 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) – Cassonetti stradali dotati di segnaletica catarifrangente.

Collocazione dei contenitori su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria.

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati nelle eventuali zone non servite con la raccolta domiciliare, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune), detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata è comunque costituito un Centro di Raccolta.
2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
4. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti e/o le isole ecologiche o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.
5. Nei progetti di risistemazione viaria, ovvero negli strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e nei progetti delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Per quanto attiene a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto potrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.
6. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la ditta che gestisce tali interventi deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordare con lo stesso soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Box 105 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Cassonetti: posizionamento su area pubblica o privata, allestimento e richiesta, modifica dei siti, risistemazione viaria.

ART. 37 - UBICAZIONE DI PIATTAFORME, DELLE PIAZZOLE, DEI CASSONETTI E DEI CONTENITORI.

La localizzazione dei siti di posizionamento delle piattaforme, delle piazzole, dei cassonetti e dei contenitori è disposta dal Comune in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

con riguardo alla disciplina del Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- 1) entro una distanza di metri 10 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- 2) entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
- 3) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa 5 m in orizzontale da:

- 1) finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- 2) ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- 3) ingressi di farmacie, con l'eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.

con riguardo ai criteri di sicurezza vanno rispettate le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- 1) distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;
- 2) distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Box 106 Comune di Arcene (BS) – Estratto di regolamento comunale – Ubicazione dei contenitori con rispetto al Codice della Strada, di criteri d'igiene e di sicurezza.

Art. 28 – Fornitura e distribuzione sacchi e calendario

Annualmente la ditta appaltatrice dei servizi domiciliari, in accordo con l'Amministrazione Comunale, organizza ed espleta la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata per l'anno successivo.

La fornitura annuale prevede:

- a) n. 50 sacchi trasparenti neutri e n. 25 sacchi trasparenti gialli per ogni tipologia di utenza;

A discrezione dell'Amministrazione Comunale e con oneri a suo carico, potranno essere distribuiti anche sacchetti biodegradabili (capacità l. 10) in mater-bi per la raccolta della frazione organica dei rifiuti.

Contemporaneamente alla distribuzione dei sacchi l'Amministrazione Comunale può dare incarico alla medesima azienda di distribuire il calendario della raccolta differenziata ed eventualmente opuscoli e/o informative in materia di rifiuti, con oneri di stampa a carico dell'Amministrazione Comunale.

Box 107 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Fornitura e distribuzione annuale di sacchi e di calendario (modificato).

Art. 30 - Raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti per le utenze domestiche

Per le sole utenze domestiche è attivo un servizio a pagamento di prelievo a domicilio di beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori ecc.), beni di arredamento (mobili, materassi, divani, reti ecc.), altri oggetti ingombranti provenienti da abitazioni e pertinenze (serramenti, porte ecc.), con esclusione dei rifiuti speciali non assimilati (macerie, inerti ecc.) e dei rifiuti pericolosi diversi dai beni durevoli.

Il servizio viene effettuato con frequenza mensile e comunque a seguito di prenotazione telefonica, direttamente con la ditta appaltatrice, da parte delle utenze che dovranno conferire i materiali a bordo strada, con le stesse modalità previste per i servizi di raccolta domiciliare.

Per il servizio le utenze dovranno corrispondere direttamente alla ditta appaltatrice un importo forfettario di € 30,00 che ne rilascerà apposita ricevuta.

Box 108 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – estratto di regolamento comunale – Raccolta domiciliare a pagamento degli ingombranti per utenze domestiche (modificato).

MERCATI

I rifiuti andranno lasciati, da parte dei titolari di concessione, sulla propria area in concessione, facendo attenzione a differenziarli e predisporli per il carico, secondo le seguenti categorie omogenee:

a. Carta e cartone

Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, borse, qualsiasi manufatto in carta e cartone con l'esclusione di carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli. Il materiale dovrà essere pulito.

Predisposizione al carico: i rifiuti di carta e cartone voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro.

b. Vetro

Tipologie: bottiglie, vasetti e contenitori in vetro privi di coperchio. Il materiale dovrà essere vuoto e pulito.

Predisposizione al carico: tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori rigidi messi a disposizione dall'Amministrazione.

c. Imballaggi in Plastica

Tipologie: bottiglie in plastica per bevande, contenitori e vaschette per alimenti in plastica o in polistirolo, di qualunque colore, flaconi per detersivi (per la casa, il bucato o l'igiene personale), sacchetti in plastica per la spesa, pellicole in plastica da imballaggio, vasi per fiori da imballaggio, piatti e bicchieri in plastica monouso con l'esclusione di altri oggetti in plastica dura (es. giocattoli, posate di plastica monouso, ecc.). Il materiale dovrà essere vuoto e pulito.

Predisposizione al carico: i rifiuti devono essere inseriti negli appositi sacchi trasparenti distribuiti dall'Amministrazione.

d. Frazione umida

Tipologie: rifiuti biodegradabili, cioè che si decompongono naturalmente, ossia: pesce, carne, frutta, verdura, formaggi e latticini, tovaglioli e fazzoletti usati etc. ...

Tali rifiuti devono essere smaltiti in proprio dai titolari di concessione dell'area mercatale.

e. Cassette di legno e bancali

Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra, in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

Dovranno essere separate da quelle di plastica.

f. Cassette di plastica

Tipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

Dovranno essere separate da quelle in legno.

g. Rifiuti non differenziabili

Tipologie: carta accoppiata, appendini per abiti, espositori non in cartone, quant'altro non elencato ai precedenti punti.

Predisposizione al carico: dovranno essere inseriti negli appositi sacchi trasparenti distribuiti dal personale dell'Amministrazione Comunale. Se di grandi dimensioni dovranno essere accuratamente raccolti per un facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l'ingombro.

Eventuali e/o particolari rifiuti, diversi da quelli sopra elencati, dovranno essere rimossi a cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta ad eccezione di eventuali rifiuti speciali, che dovranno essere smaltiti a cura e spese dei titolari delle concessioni.

Art. 36 - sanzioni

1. In caso di mancata differenziazione dei rifiuti provenienti dal mercato settimanale sarà comminata una sanzione pari ad € 100,00;

2. In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte degli ambulanti del mercato settimanale sarà comminata una sanzione pari ad € 250,00 oltre all'obbligo dello smaltimento in proprio mediante aziende specializzate.

Box 109 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – estratto di regolamento comunale – Raccolta differenziata dei rifiuti dei mercati e sanzioni (modificato).

ART. 22 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

I rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti conservati, dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e alle normative in materia. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile;
- rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi trasparenti,
- altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, etc. ...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- rifiuti plastici, esclusivamente da imballaggio, in appositi sacchi trasparenti di colore giallo.

Box 110 Comune di Albairate (MI) – estratto di regolamento comunale (2012) – Raccolta differenziata dei rifiuti dei mercati.

Art. 38 – Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti.

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, ristoranti, pizzerie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori – es. posacenere e cestini - e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Impresa Concessionaria.
 2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
 3. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente pulita ed i rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
 4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
- L'Amministrazione Comunale richiederà la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di concessione dell'area dovranno essere descritte eventuali situazioni di degrado preesistenti nell'area data in concessione.

Box 111 Comune di Giussano (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) – Aree occupate da pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizze al taglio, gelaterie, chioschi e da spettacoli viaggianti, costituzione di cauzione.

Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni, come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).

Box 112 Comune di Trento – estratto di regolamento comunale (2012) – Obbligo di gestione differenziata dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche.

ART. 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

Il Gestore del servizio in accordo o su richiesta dell'Autorità di sub-ATO studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall'Autorità di sub-ATO adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Box 113 – Regione Val d'Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) -Servizi specifici per utenti disabili.

4.6 Schede per singola frazione di rifiuto gestito

4.6.1 Livello minimo

Nel Regolamento comunale di gestione rifiuti va inserita una scheda per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in cui vengono individuate:

- Modalità di raccolta per differenti utenze
- Zone di raccolta
- Frequenza di raccolta ed eventuali variazioni stagionali
- Orari di esposizione
- Tipologie di contenitori e sacchi da utilizzare obbligatoriamente per il conferimento e l'esposizione, specificando se vi è fornitura gratuita o agevolata.

4.6.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Possono essere maggiormente dettagliate le attrezzature per la raccolta (es. edifici multiutenza, etc.), le modalità di approvvigionamento / consegna di sacchi e contenitori, anche nel caso della prima fornitura, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta per specifiche utenze, il peso massimo dei sacchi di conferimento dei rifiuti indifferenziati.

Inoltre, può essere inserito come allegato il dettaglio delle tipologie di rifiuto conferibile nelle singole raccolte e precisati i casi in cui possano essere segnalate (e come) non conformità rispetto ai conferimenti effettuati dalle Utenze.

4.6.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Il dettaglio per singola frazione, presente sempre in tutti i capitolati d'appalto, non sempre è evidenziato nei regolamenti.

Best practice:

Articolo 13 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato 2 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati alcuni materiali e norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1.

Box 114 Comune di Suzzara (MN)– Estratto di regolamento comunale (2013) – Gestione delle raccolte differenziate - Elenco dei rifiuti conferibili nelle distinte raccolte differenziate, aggiornato periodicamente dal Funzionario responsabile.

4.6.3.1 Rifiuti organici

Attività di gestione dei rifiuti organici

1. Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile, da inserire in appositi contenitori e da conferire su fronte strada.
2. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati, a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.
3. I contenitori sono non superiori a 20 litri per utenze individuali e 120 litri per utenze condominiali.
4. Per le utenze condominiali la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più bidoni da 120 litri ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio nei giorni di raccolta.
5. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire gli stessi in contenitori da 120 litri, forniti dal soggetto gestore. I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari prestabiliti e soltanto il tempo necessario per il loro svuotamento.
6. E' possibile il conferimento della frazione VEGETALE all'interno del normale circuito di ritiro dell'ORGANICO solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso).

Box 115 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata dei rifiuti organici – Obbligo di sacchetti biodegradabili e compostabili, contenitori individuali, condominiali e per Utenze non domestiche, divieto conferimento frazione vegetale se non in piccole quantità (modificato).

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta delle frazione umida (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" nella zona del centro storico con frequenza minima non inferiore a due volte alla settimana e con il sistema dei contenitori di prossimità per la restante parte del territorio Comunale, con una frequenza minima di svuotamento non inferiore a due volte alla settimana.

La raccolta non sarà eseguita presso singole utenze aderenti alla pratica del compostaggio domestico che hanno richiesto la riduzione della tassa/tariffa.

I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile (mater- bi o carta) di tipologia approvata dal Comune e conferiti obbligatoriamente nei giorni prestabiliti all'interno di idonei contenitori rigidi dotati di coperchio.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione di Rifiuti Urbani Assimilati, verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche, anche se, in relazione ai bisogni, potranno essere attivate modalità o frequenze di conferimento dedicate.

Al lavaggio dei contenitori dovrà provvedere l'utilizzatore. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

E' vietato il conferimento di rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o inquinati da materiale estraneo.

I rifiuti umidi verranno trasportati in appositi impianti di compostaggio; il prodotto ottenuto dalla trasformazione dagli stessi verrà utilizzato in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Box 116 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Raccolta differenziata dei rifiuti organici-Raccolta porta a porta e mediante contenitori di prossimità, in relazione alle diverse zone di raccolta comunali, a mezzo di sacchetti biodegradabili e compostabili conferiti chiusi nei contenitori idonei dotati di coperchio, con manutenzione a carico dell'utilizzatore. Divieto di utilizzo della raccolta della FORSU per gli utenti che beneficiano di riduzione tariffaria per compostaggio domestico.

ART. 24 . CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (UMIDO)

[...] I sacchetti vengono forniti e distribuiti dal soggetto gestore e sono ritirabili presso punti di distribuzione predisposti e comunicati dal soggetto gestore. Gli utenti sono tenuti ad usare esclusivamente i sacchetti in materiale biodegradabile [e compostabile a norma UNI EN ISO 13434] e non in polietilene.

Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti, un bidoncino ed un contenitore rigido marrone per il conferimento al servizio di raccolta dell'umido.

[...] E' possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui di potatura, sfalci d'erba e scarti di orto e giardino dovranno essere invece conferiti come scarti vegetali secondo le modalità previste all'art. 31 del presente Regolamento.

Box 117 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata dei rifiuti organici mediante sacchetti forniti o distribuiti dal gestore; specifiche della prima fornitura in contenitori, sacchetti e informativa (modificato)

- 3) Frazione "umido" residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare. Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori autorizzati dall'Ufficio competente, indicati dall'Amministrazione comunale. Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto o in sacchi di materiale biodegradabile (mater-bi o carta), il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti.

Box 118 Comune di Albairate (MI) – Estratto di regolamento comunale (2012) – Raccolta differenziata dei rifiuti organici conferiti anche sciolti.

a) Frazione organica.

Conferimento dei rifiuti, contenuti in appositi sacchi in materiale biologico biodegradabile (mater - bi), in cassonetti a svuotamento meccanizzato o in altri contenitori che consentano la movimentazione manuale.

I contenitori a svuotamento meccanizzato devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità unitaria di 240 litri o superiore ed essere in numero tale da garantire un rapporto contenitori/utente di 1 a 85 abitanti.

Quelli a svuotamento manuale devono essere contrassegnati da colore grigio e possedere capacità unitaria non superiore a 25 litri, questo contenitore può essere adottato in abitazioni fino a quattro unità domestiche.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida organica, ben chiusi negli appositi sacchi o, in caso di mancata disponibilità degli stessi, altri involucri a perdere di materiale cartaceo.

Box 119 Comune di Sondrio – Estratto di regolamento comunale (2007) – Tipologia e numero di utenze per contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti organici.

- 5- In alternativa [alla raccolta differenziata domiciliare] l'utente potrà praticare il compostaggio domestico utilizzando in aggiunta alla frazione organica: ramaglie, erba, fiori, fogliame, segature e trucioli di legno non trattato, residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura, escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura e cenere di legna, ...

Box 120 Comune consorziati Coinger (VA) – Estratto di regolamento comunale (2010) – In alternativa alla raccolta differenziata domiciliare degli scarti organici è possibile praticare il compostaggio domestico.

4.6.3.2 Frazioni recuperabili secche**GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI "SECCHIE "**

Ai sensi degli artt. 39 e 43 del D. Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico dei materiali di imballaggio primari e secondari solo attraverso i servizi di raccolta differenziata.

La raccolta della frazione secca recuperabile costituita da CARTA e PLASTICA viene effettuata con il sistema "porta a porta" monomateriale sia nelle zone evidenziate nell'allegato 5 che nelle zone evidenziate nell'allegato 6 e dovrà essere svolta una volta alla settimana, secondo quanto di seguito indicato. Potranno inoltre essere collocati nel territorio Comunale, ad integrazione del servizio "porta a porta" alcuni contenitori stradali per le raccolte monomateriali di carta e plastica, dove i produttori di tali tipologie di rifiuti possono conferire direttamente, in alternativa al servizio domiciliare offerto.

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi o contenuta in scatole di cartone e comunque confezionata, in modo evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

La plastica costituita da tutti i materiali elencati nell'allegato 3 dovrà essere pulita e priva di evidenti residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi, dovrà essere conferita in sacchi della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale.

La raccolta della frazione secca recuperabile costituita da VETRO, LATTINE e BARATTOLI viene effettuata con il sistema MULTIMATERIALE; essa dovrà essere conferita sfusa all'interno di un unico contenitore stradale che sarà svuotato settimanalmente.

E' vietato il conferimento di rifiuti contenuti all'interno di sacchi e contenitori diversi da quelli indicati dal Comune come idonei e di rifiuti inquinati da materiale diverso da quello sopra specificato.

Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Box 121 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Gestione delle frazioni recuperabili "secche ": carta, imballaggi in plastica, vetro-lattine-barattoli.

4.6.3.3 Carta e cartone.

Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone.

1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto sul territorio comunale con modalità di raccolta domiciliare "porta a porta", fatto salvo quanto previsto al comma 2, e in cassoni presso il Centro di Raccolta.
2. L'Amministrazione può individuare anche una forma di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali. [...]
4. Nelle aree ove è attivo il sistema a contenitori stradali, gli utenti, in alternativa al conferimento presso il Centro di Raccolta, vi dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni. La carta deve essere conferita all'interno del cassonetto stradale sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, ed evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere riposti esclusivamente nei giorni di raccolta, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso, a fianco dei cassonetti per la carta.
5. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati.
6. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.
7. Può essere previsto un servizio di raccolta gratuita degli imballaggi in materiale cellulosico riservato alle utenze commerciali del Centro storico e di altre aree, individuate discrezionalmente dal gestore secondo principi di economicità ed efficienza, con modalità ed orari che verranno definiti dal Gestore del servizio secondo i principi di economicità ed efficienza.
8. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse tipologie di materiale, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
9. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

Box 122 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata di carta e cartone; intercettazione distinta del cartone dalla carta finalizzata ad una maggiore valorizzazione economica del cartone.

ART. 26 . CONFERIMENTO MATERIALE CARTACEO e TETRAPAK

I rifiuti cartacei, compresi i contenitori in materiale poliaccoppiato a base cellulosica per liquidi e alimenti (es. contenitori per latte e bevande, tipo 'tetrapak'), devono essere introdotti, anche sfusi e liberati da eventuali parti in metallo o in plastica, negli appositi contenitori carrellati di colore bianco messi a disposizione dal soggetto gestore alle utenze. L'utente si impegna a conferire il bidone sul fronte stradale solo quando esso contiene sufficiente materiale (almeno la metà del suo volume); in caso contrario il bidone potrà non essere svuotato. E' vietata l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.

In presenza di consistenti produzioni di rifiuti cartacei da parte di attività, che saranno valutati dal soggetto gestore, potrà essere effettuato un servizio di raccolta direttamente presso tali utenze, con modalità e calendario da stabilire dal soggetto gestore.

La carta ma soprattutto gli imballaggi in cartone possono essere conferiti a cura diretta degli utenti presso le aree ecologiche individuate dal soggetto gestore.

E' vietato introdurre carta o cartone nei cassonetti o nei contenitori per il 'secco'.

Box 123 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata di carta e cartone mediante carrellati forniti a tutte le utenze, da esporre su fronte stradale per lo svuotamento solo quando pieni almeno per metà.

Raccolta differenziata della carta

La raccolta differenziata della carta e del cartone da imballaggio viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento di carta presso gli appositi contenitori stradali situati presso aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- b) raccolta a domicilio di carta e cartone da imballaggio con cadenza settimanale o con periodicità concordata con il soggetto gestore del servizio, adeguata ai quantitativi prodotti.

I contenitori stradali per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria indicativa di 3 mc ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.

I contenitori collocati presso utenze specifiche devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria di 240 litri, il numero dei contenitori verrà concordato con il soggetto gestore del servizio.

Box 124 Comune di Sondrio – Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata di carta e cartone, numero utenti per campane stradali.

4.6.3.4 Vetro

Modalità di conferimento dei rifiuti in vetro

1. Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro è svolto con le seguenti modalità:

- Centro Storico: modalità di raccolta domiciliare, con frequenza minima di svuotamento settimanale;
- Aree al di fuori del Centro Storico: modalità di raccolta con appositi cassonetti stradali, con frequenza minima di svuotamento quindicinale.
- presso il Centro di Raccolta.

2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di ampliare o modificare l'ambito in cui viene svolto il servizio domiciliare.

4. Le utenze non domestiche (Bar - caffetterie - Pub - Mense - self service - Tavole calde - Ristoranti - trattorie - pizzerie - osterie - etc.) ubicate nel Centro Storico ed in altre aree, individuate discrezionalmente dal Gestore in base a principi di economicità ed efficienza, possono essere servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.

5. E' possibile conferire, salvo diverse prescrizioni del relativo Consorzio di filiera, il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).

6. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori.

7. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore.

8. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno obbligatoriamente conferiti nel Centro di Raccolta.

9. E' vietato conferire piropile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.

Box 125 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata del vetro - Specifiche per tipologie conferibili ed esclusioni.

ART. 27 . CONFERIMENTO DI VETRO E LATTINE

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile multimateriale sono così individuati:

- vetro di qualsiasi natura;
- lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- chiusure metalliche per vasetti, tappi corona;

Tali rifiuti, accuratamente vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi bidoni blu forniti dal soggetto gestore ad ogni utenza e con questi esposti per il ritiro sul fronte stradale.

Per i civici multiutenza e i condomini di grandi dimensioni il soggetto gestore mette a disposizione specifici contenitori carrellati di colore blu.

Tutti i rifiuti oggetto del presente articolo, che, per le loro dimensioni, non possono essere introdotti negli appositi contenitori stradali di colore blu, devono essere conferiti solamente presso l'ecocentro.

Box 126 Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata multimateriale di vetro e lattine, con contenitori di colore blu. Tipologia di materiali conferibili

Art. 13 . Vetro ed eventualmente alluminio e barattoli

1- Conferimento: contenitore in plastica da lt. 35 colore verde o bidone carrellato lt. 120 o 240 o 360 di colore verde.

2- L'utente deve raccogliere in modo differenziato gli imballaggi in vetro ed alluminio e lega.

L'utente deve utilizzare, per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani consistenti in imballaggi in vetro ed alluminio, un contenitore in plastica (pattumiera con il logo lt. 35 di colore verde o bidone carrellato di colore verde lt. 120 o 240 o 360).

Tale contenitore dovrà contenere solo bottiglie e barattoli in vetro - bicchieri e vasi di vetro - lattine in alluminio per bibite - e dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri, non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.

3- Per il conferimento di vetro di grandi dimensioni, l'utente potrà utilizzare anche alcuni centri di raccolta rifiuti consortili, come indicato all'art. 34;

4- Qualora introdotta da COINGER, è possibile che l'alluminio ed i barattoli possano essere raccolti in modo separato dalla frazione vetro.

Box 127 Comuni consorziati Coinger (VA) – Estratto di regolamento comunale (2010)– Raccolta differenziata multimateriale di vetro e lattine. Dettagli operativi e previsione per il passaggio a raccolta monomateriale del vetro.

4.6.3.5 Multileggero (imballaggi in plastica e metalli)

Modalità di conferimento del multileggero (imballaggi in plastica e metalli)

1. Il servizio di raccolta del multileggero è svolto con le seguenti modalità:

- Centro Abitato (come definito dal Codice della Strada): modalità di raccolta domiciliare o porta a porta con frequenza settimanale;
- Aree al di fuori del Centro Abitato: modalità di raccolta con cassonetti stradali con frequenza minima di svuotamento settimanale.

2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di ampliare o modificare l'ambito in cui viene svolto il servizio domiciliare.

[...]

5. E' possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera, le seguenti tipologie di materiale:

a. imballaggi plastici:

a1. di natura alimentare quali:

- bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte);
- flaconi dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.);
- confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
- confezioni rigide flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.);
- buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.);
- vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati);
- reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta);

a2 di natura non alimentare quali:

- flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona);
- barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.);
- film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.);
- scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti;

b. imballaggi in metallo (acciaio e alluminio):

- scatole per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno (scatole di pelati, piselli, tonno);
- altri materiali metallici di piccole dimensioni (appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro);
- materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc.;
- tubetti (per conserve, creme o cosmetici);
- bombole per deodoranti, lacca o panna.

4. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio ed altri oggetti in metallo devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti lungo l'asse orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie, affinché non riacquistino la forma originaria. Non è prevista la raccolta degli imballaggi in metallo divisa per tipologia di materiale.

5. Oggetti in metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione per la raccolta vanno conferiti al Centro di Raccolta.

6. E' vietato conferire contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.

7. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati al Centro di Raccolta), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).

Box 128 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata multileggero. Specifiche per tipologie conferibili ed esclusioni

4.6.3.6 Verde

Art. 17. - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili.

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato al servizio porta a porta (con le modalità e i tempi che verranno comunicati a cura del gestore del servizio e dall'Amministrazione comunale) o a cura dell'utente presso gli spazi, allo scopo predisposti, nell'isola ecologica comunale o tramite compostaggio domestico.
2. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso l'isola ecologica dietro presentazione di delega scritta dal committente residente nel Comune di Cazzago San Martino, con allegato un documento di identità del committente stesso.

Box 129 Comune di Cazzago San Martino – Estratto di regolamento comunale (2009) – Raccolta differenziata del verde.

Art. 14 – Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ramaglie, etc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da limitarne il più possibile il volume. E' consentito l'uso del materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al Centro. All'atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro ed immessi nell'apposito contenitore, secondo le indicazioni del personale di controllo.

Box 130 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Raccolta differenziata del verde-Conferimento all'ecocentro comunale previa riduzione volumetrica e asportazione di eventuali sacchi di plastica utilizzati per il trasporto.

ART. 31 . SCARTI VEGETALI

Gli scarti vegetali o scarti verdi generati da orti e giardini privati possono essere gestiti in 3 modi di seguito presentati:

1. compostaggio domestico (si veda art. 32);
2. conferimento a cura delle utenze presso le isole ecologiche comunali (si veda art. 34);
3. ritiro a domicilio su chiamata. Tale servizio è stagionale ed attivo in un periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 novembre sulla base delle richieste pervenute al soggetto gestore.

Le prime 2 modalità di gestione presentate dovranno essere preferite dagli utenti e solo gli utenti effettivamente ed oggettivamente impossibilitati a gestire in tali modi gli scarti verdi prodotti potranno avere accesso al ritiro a domicilio su chiamata.

Il ritiro a domicilio su chiamata è un servizio messo a disposizione da parte del soggetto gestore nel periodo che decorre tra il 15 marzo e il 15 novembre. Ciascun cittadino telefonando ai numeri previsti ed indicati nelle specifiche comunicazioni informative rivolte agli utenti, potrà prenotare il giorno per il ritiro dei suoi scarti verdi; il soggetto gestore programma i ritiri unicamente in un unico giorno settimanale. Gli scarti vegetali andranno esposti di fronte al proprio civico tra le ore 12:00 e le 13.00 del giorno programmato per il ritiro. Il servizio ha inizio alle 13.00. Gli scarti vegetali devono essere confezionati esclusivamente in fascine legate, di dimensioni adeguate per potere essere sollevate da un unico operatore e/o in caso di erba in sacchi trasparenti. E' vietato utilizzare i sacchi di colore giallo della plastica o del secco dati in dotazione dal soggetto gestore.

L'Amministrazione comunale potrà modificare tale servizio in tutti i suoi aspetti, rendendolo a pagamento o introducendo una auto-certificazione per i cittadini attestante l'impossibilità di utilizzare gli altri strumenti di gestione degli scarti verdi, o sospenderlo del tutto a sua esclusiva discrezione in funzione di valutazioni tecniche ed economiche, legate al complesso del sistema di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda gli scarti vegetali generati dai manutentori del verde (giardinieri/lorovivaisti) essi dovranno attenersi alle regole di assimilazione riportate nel presente Regolamento oltre che, nel caso di conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche comunali, essere in possesso di una dichiarazione dell'utente residente nel Comune di San Giuliano M.se, presso cui hanno svolto le attività di manutenzione che hanno generato gli scarti verdi.

Box 83 Comune di San Giuliano Milanese (MI) - Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata domiciliare del verde attiva dal 15 marzo al 15 novembre, 1 giorno settimanale di raccolta, a richiesta. Modificato.

Art. 39 - Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali.

Presso il Cimitero Comunale è attivo il servizio di raccolta di rifiuti indifferenziati (lumi, ceri, fogli di cellophane ecc...), comparabili alla frazione secca degli rsu nonché di rifiuti di matrice organica (fiori, sfalci di verde ecc.), comparabili ai rifiuti vegetali conferibili presso il Centro di Raccolta di via Isola.

Tale servizio è espletato attraverso il posizionamento, in diversi luoghi interni al Cimitero, di un numero sufficiente di contenitori. In tali contenitori i cittadini potranno conferire, in modo differenziato, i rifiuti urbani di risulta (lumi, ceri, ecc.) ed i rifiuti vegetali (fiori, piante, ornamenti vegetali, ecc.).

Lo svuotamento di tali contenitori avviene a cura del personale comunale relativamente ai rifiuti vegetali mentre viene utilizzato il servizio domiciliare per la raccolta della frazione secca dei rifiuti per il conferimento dei rifiuti misti.

Box 131 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Raccolta Differenziata dei rifiuti cimiteriali con separazione del verde dai rifiuti indifferenziati ivi prodotti (modificato).

4.6.3.7 Indumenti usati, materassi

b) le Calzature, i MATERASSI e gli INDUMENTI usati sono raccolti mediante conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro Comunale di Raccolta.

Box 132 Comune di Zanica (BG)– Estratto di regolamento comunale (2006) – Raccolta differenziata di indumenti usati e materassi.

4.6.3.8 Olii e grassi animali e vegetali esausti

Olii e grassi animali e vegetali residui della cottura degli alimenti devono essere stoccati, a cura del produttore, separatamente, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

La raccolta di tali olii e grassi avviene anche tramite il conferimento diretto a cura dell'utente in apposito contenitore posizionato presso la Piattaforma Comunale.

Presso i centri in cui si svolge l'attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti devono essere raccolti in appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale. Gli orari e le frequenze della raccolta porta a porta verranno indicate dall'Amministrazione Comunale nel calendario annuale.

Box 133 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata degli olii alimentari esausti domiciliare e presso il centro comunale di raccolta (modificato).

4.6.3.9 Metalli**Art. 26 - Raccolta dei rottami metallici**

1. La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità, posizionato presso il centro di raccolta comunale attrezzato per le raccolte differenziate. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati.

Box 134 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Raccolta differenziata dei metalli presso il centro comunale di raccolta.

4.6.3.10 RAE

3. I Componenti elettronici saranno conferiti direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta comunale. Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

Box 135 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Raccolta differenziata dei RAE presso il centro comunale di raccolta (modificato).

4.6.3.11 Rifiuti urbani pericolosi

(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, numero e localizzazione dei contenitori previsti per detta frazione, frequenza della raccolta)

Sono rifiuti urbani pericolosi quelle tipologie definite nel precedente art. 33 lett. a).

Per tutte le tipologie valgono i seguenti principi generali:

- è fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili;
- i rifiuti di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Le modalità di conferimento per le varie tipologie sono le seguenti:

- a1) pile a stilo o bottone: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia presso gli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale.
E' inoltre possibile conferire le pile esauste presso il Centro di Raccolta comunale dove è posizionato apposito contenitore.
Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.
- a2) farmaci inutilizzati, scaduti o avariati: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia presso gli appositi contenitori, posti nelle vicinanze della farmacia e del dispensario farmaceutico comunali.
Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.
- a3) batterie per auto, lampade neon e fluorescenti, cartucce e toner per stampanti, latte di vernici prodotti etichettati con i simboli T/F : il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia di rifiuti al Centro di Raccolta presso il quale è posizionato un apposito mezzo del servizio "Ecomobile" della ditta appaltatrice del servizio. Il conferimento è possibile in date ed orari prestabiliti. La raccolta è effettuata con cadenza settimanale.

Box 136 Comune di Cuasso al Monte (VA) – Estratto di regolamento comunale – Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, conferiti in punti di raccolta dislocati sul territorio comunale e presso l'ecocentro, al servizio Ecomobile. Modificato.

6. I rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 4 comma 3 del presente regolamento) possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta, limitatamente alle tipologie ammesse per come riportate nel Regolamento Comunale di gestione di tale Centro, ovvero in altri siti individuati dal Comune. In particolare:

- a. Batterie e pile: sono consegnate ai sensi del D.M. n. 194 del 3 luglio 2003 ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati;
- b. Prodotti farmaceutici/medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie e/o nei siti individuati dal Comune;
- c. Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.: direttamente nei contenitori predisposti presso il Centro di Raccolta.
- d. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi. Tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.

Rivenditori al dettaglio di batterie ed o/o minerale

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenchi i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e la batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.

Box 137 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Modalità di gestione dei Rifiuti Pericolosi e obblighi di comunicazione di corretto smaltimento dei Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale.

Art. 33 – Contenitori dislocati sul territorio per la raccolta di farmaci scaduti e pile.

Le utenze domestiche potranno conferire **PILE ESAUSTE** e **FARMACI SCADUTI** negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ed evidenziati nella planimetria denominata "allegato F".

La localizzazione dei siti per l'alloggiamento di tali contenitori è disposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e tiene conto delle esigenze di arredo urbano, di impatto ambientale e delle particolari situazioni di viabilità. Si specifica che le stesse tipologie sono conferibili anche presso il Centro di Raccolta di via Isola.

I rifiuti dovranno essere conferiti privi degli imballaggi e di eventuali altri materiali.

I contenitori saranno vuotati a cura del personale comunale ogni qualvolta si renderà necessario ed i rifiuti saranno trasportati presso il Centro di Raccolta di Via Isola dove saranno prelevati da azienda specializzata per lo smaltimento.

E' fatto divieto per le farmacie del territorio, che dispongono di canali propri e dovuti per lo smaltimento dei medicinali scaduti, l'utilizzo di tali contenitori per lo smaltimento di farmaci deteriorati e/o scaduti.

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA**Provincia di Bergamo**


SETTORE V°

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE

ALLEGATO F

al Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana

PLANIMETRIA DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI PILE E FARMICI SCADUTI



Box 138 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – estratto di regolamento comunale – Raccolta i farmaci scaduti e pile esauste e Allegato F- dislocazione punti di raccolta sul territorio comunale e divieto di utilizzo, per le farmacie del territorio, che dispongono di canali propri, previsti dalla legge per lo smaltimento dei medicinali scaduti, di tali contenitori per lo smaltimento di farmaci deteriorati e/o scaduti.

4.6.3.12 Rifiuto secco residuo.

ART. 25 . CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti semitrasparenti grigi a perdere. I sacchetti vengono forniti dal soggetto gestore e sono ritirabili presso punti di distribuzione predisposti dal soggetto gestore. Gli utenti sono tenuti ad usare esclusivamente i sacchetti semitrasparenti forniti dal soggetto gestore. Il conferimento avviene con la modalità 'porta a porta', cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti o di cassonetti/bidoncini, quando assegnati, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Ove il conferimento è effettuato mediante sacchi o sacchetti, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione.

Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti; esse provvedono a conferire la frazione secca non riciclabile (cioè quella residua dalle varie separazioni) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in polietilene.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.) o riempire i singoli sacchi oltre il peso massimo consentito pari a 25 kg, pena il non ritiro del sacco con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità. La segnalazione di non conformità con non ritiro potrà accadere anche in caso di palese conferimento di frazioni riciclabili (carta, vetro, plastica, Forsu) nel sacco grigio.

Box 139 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta del rifiuto secco non riciclabile, obbligo di utilizzo dei sacchi semitrasparenti forniti dal gestore, non conformità se presenti rifiuti oggetto di RD e mancato ritiro per peso eccedente i 25 kg.

- 1- Conferimento: sacco viola semitrasparente capacità massima di circa lt. 110 e comunque di peso non superiore a kg 15.
- 2- In tale sacco dovrà essere introdotto solo il rifiuto urbano non ulteriormente differenziabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oggetti in plastica diversi da imballaggi (cartelle, giocattoli, etc.), assorbenti igienici, cotone idrofilo, fotografie, nastro adesivo, poliaccoppiati, carta plastificata, carta assorbente sporca di sostanze minerali, chewing-gum, cicche di sigarette, pelle, spugne rotte, cialde del caffè, rasoi, videocassette e musicassette. Per particolari utenze, saranno presi accordi direttamente con COINGER, per l'utilizzo di cassonetti o altre forme di conferimento alternative ai sacchi.
- 3- Il sacco, adeguatamente chiuso, dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri), non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente a quello di passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.
- 4- GIORNO DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

Box 140 Comuni consorziati COINGER (VA) – estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta del rifiuto secco non riciclabile, utilizzo dei sacchi semitrasparenti non conformità e mancato ritiro per peso eccedente i 15 kg.

Articolo 9 – Obblighi

Frazione Indifferenziata RSU:

- I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione residua "da smaltire" devono essere conferiti direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti di colore "neutro". Il sacco deve essere sommariamente controllabile dall'esterno e pertanto i rifiuti devono essere introdotti sfusi e non pre – insaccati; è consentito unicamente l'utilizzo di buste per insaccare pannolini, assorbenti ed escrementi di animali.

Box 141 Comune di Lainate (MI) - estratto di regolamento comunale- Obblighi e compiti dei produttori di rifiuti urbani in relazione all'utilizzo di sacchi semitrasparenti e al divieto di pre-insaccare i rifiuti (modificato)

4.7 Gestione del centro di raccolta

4.7.1 Livello minimo

Di minima è un articolo all'interno del regolamento in cui devono essere contenute:

- Localizzazione,
- ,
- Tipologia di Utenze servite e modalità di ingresso,
- Tipologie di rifiuti conferibili in relazione all'autorizzazione / comunicazione di cui il centro Comunale di Raccolta dispone, in coerenza con gli obiettivi del PRGR sulle raccolte minime da attivare su tutto il territorio (vedi obiettivi del PRGR)
- Norme comportamentali degli utenti in fase di conferimento e del gestore in fase di ricevimento, assistenza alle Utenze, controllo, gestione (es. tenuta registri e formulari etc.),
- Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, in relazione ai criteri di assimilazione,
- Criteri per indirizzare il cittadino e le utenze non domestiche ad una maggior separazione dei rifiuti, minimizzando il conferimento improprio nel cassone dei rifiuti ingombranti.

4.7.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Può essere altresì redatto uno specifico allegato separato dal Regolamento di Igiene Urbana, comprendente un maggior dettaglio, in particolare sulle tipologie di rifiuti conferibili, sui criteri di accettazione dei rifiuti assimilati e l'eventuale necessità di utilizzo dei formulari, sulla regolamentazione degli accessi, con allegata una planimetria dell'area. Qualora si voglia agevolare il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario e senza iscrizione all'Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto, si consiglia l'emanazione di un'Ordinanza comunale specifica, che potrà essere conservata in copia sui mezzi afferenti al Centro.

E' utile inserire anche l'eventuale modalità di gestione del Centro del Riutilizzo, in conformità al paragrafo 12.7.3.3 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (D.g.r. n. 1990/2014). di cui qui di seguito si riporta un estratto:

L'incentivazione alla diffusione del riuso rappresenta uno degli obiettivi di prevenzione del Programma, a tale scopo Regione Lombardia ha diffuso sul territorio una nota rivolta alle province e agli operatori del settore, nella quale ha definito le caratteristiche del centro di riuso e delle attività connesse. Si riportano in seguito i contenuti principali di tale nota.

Il centro del riuso è da intendersi quale luogo destinato alla consegna da parte dei cittadini di beni in buono stato di cui non intendono disfarsi, così come dettato dall'art 180 l'art. 180-bis del D.lgs 152/06 che prevede che "Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti (...). Tali iniziative possono consistere anche in: (...) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo";.

Tali beni sono messi a disposizione per il riutilizzo, così come è definito dall'art. 183 comma 1 lettera r) del D.lgs 152/06: "riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".

Tale attività di riutilizzo quindi, poiché consiste nella semplice raccolta e smistamento di beni non rifiuto non necessita di autorizzazione, ai sensi dell' ex art. 208 del D.lgs 152/06, né è fattispecie regolata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 (attività di questo tipo peraltro, sono già svolte presso vari "mercatini dell'usato", che non si configurano certamente come impianti di trattamento rifiuti).

Relativamente alla collocazione di tale attività all'interno di una isola ecologica autorizzata ex art. 208 o di un centro di raccolta ex d.m. 8 aprile 2008, si ritiene possibile tale ipotesi, con alcuni accorgimenti e precisazioni:

- lo spazio destinato ai beni "non rifiuto" sia ben definito ed individuato anche visivamente (preferibilmente separato, laddove possibile), per evitare qualsiasi confusione e commistione tra "rifiuti" e "non rifiuti";
- lo spazio deve essere costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- lo spazio deve essere presidiato da personale formato, per lo svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita) e per evitare che siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all'attività di raccolta o deposito rifiuti;
- se emergesse in un secondo tempo l'intenzione di disfarsi di alcuni dei beni portati per il riutilizzo, essi diverrebbero rifiuti e si configurerebbe come produttore il gestore dell'"isola del riuso": in tale caso, tali rifiuti dovrebbero essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento al centro di raccolta sarebbe pertanto possibile solo nel caso in cui siano assimilati agli urbani.

Box 142 - paragrafo del PRGR sui Centri del Riutilizzo

4.7.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

In tutti i regolamenti si fa cenno alla presenza del centro di raccolta, con le informazioni base. Il problema riscontrato frequentemente è che alcuni elementi fondamentali (es. gli orari di apertura, le frazioni conferibili), se modificati successivamente all'emanazione del regolamento, raramente vengono aggiornati in esso. Nel comune di Brescia si sta sperimentando il Centro del Riuso.

Centro di Raccolta

1. Sempre al fine di valorizzare la raccolta differenziata il Comune o il Gestore possono avvalersi del "Centro di Raccolta Comunale", in base all'art. 198, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 ed al "Regolamento Comunale di gestione del Centro di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani".
2. Si intende per Centro di Raccolta un'area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferite tutte quelle categorie di rifiuti che saranno autorizzate ad essere accettate.
3. Il Centro di Raccolta è costituito da un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini, ma anche delle attività commerciali ed artigiane [...]
4. Il Centro di Raccolta deve essere conforme alle disposizioni del D.M. 08/04/2008 e s.m.i., quindi recintato e custodito durante gli orari di apertura agli utenti.
5. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia dell'area.
6. Il Centro di Raccolta sarà dotato di un locale ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento autorizzato di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle formalità amministrative (es. MUD, formulari, pagamento di eventuali tariffe applicate dal gestore).
7. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura del Centro di Raccolta tramite appositi comunicati.
8. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità del Centro di Raccolta quando lo stesso è chiuso o non presidiato.
9. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà:
 - a. ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
 - b. ad inoltrare mensilmente o trimestralmente al Sindaco, presso il Settore Ambiente del Comune, un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.

Box 143 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) – Centro di raccolta

Articolo 21 - Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento.

1. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi definiti annualmente dal Consiglio Comunale, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia.
2. Nelle suddette deliberazioni sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
3. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.

Box 144 Comune di Suzzara (MN) – estratto di regolamento comunale (2013) – Centro di raccolta- Articolo che rinvia a regolamentazione di dettaglio.

Art. 26 Predisposizione del CENTRO RACCOLTA RIFIUTI comunale

1. Il Comune di Comazzo dispone di un CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 -Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (2)
2. Presso il CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale di cui allegato I del D.M. 8 aprile 2008, al successivo punto 3 elencati.
3. In particolare il CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:
 1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18) (10)
 2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) (11)
 3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) (11)
 4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) (11)
 5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) (11)
 6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05) (10)
 7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06) (11)
 8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) (11)
 9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09) (10)
 10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) (11)
 11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03) (10)
 12. filtri olio (codice CER 16 01 07*) (10)
 13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16) (10)
 14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 0504* codice CER 16 05 05) (10)
 15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07) (10)
 16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) (10)
 17. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) (11)
 18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) (11)
 19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) (11)
 20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) (11)
 21. solventi (codice CER 20 01 13*) (11)
 22. acidi (codice CER 20 01 14*) (11)
 23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*) (11)
 24. prodotti fotochimici (20 01 17*) (11)
 25. pesticidi (CER 20 01 19*) (11)
 26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) (11)
 27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) (11)
 28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) (11)
 29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*) (11)
 30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) (11)
 31. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*) (11)
 32. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30) (11)
 33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) (11)
 34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*) (11) (12)
 35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) (10)
 36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38) (11)
 37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) (11)
 38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) (11)
 39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41) (10)
 40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) (11)
 41. terra e roccia (codice CER 20 02 02) (10)
 42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03) (10)
 43. ingombranti (codice CER 20 03 07) (11)
 44. cartucce toner esaurite (20 03 99) (11)
 45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (11)

Box 145 Comune di Comazzo (Lo) – estratto di regolamento comunale (2011) – Centro di raccolta – dettaglio dei CER ammessi

Modalità di gestione e divieti.

La gestione della Centro di Raccolta è effettuata dal Comune, anche nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Il Centro di Raccolta dovrà essere custodito e presidiato, negli orari di apertura, al fine di:

- evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nella S.E. di proprietà del Comune;
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

Il personale addetto alla gestione dovrà:

- compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
- redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Centro di Raccolta;
- segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori

È fatto espresso divieto di:

- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
- introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Box 146 Comune di Cuasso al Monte (VA) – estratto di regolamento comunale – Centro di raccolta. Forme di gestione, compiti del soggetto gestore, divieti.

ART. 28 - ORARI DI APERTURA

L'orario di apertura della Piazzola è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza e segnalato con apposita cartellonistica esterna, nonchè con adeguata informazione sui mezzi di comunicazione a diffusione locale.

Box 147 Comune di Arcene (BG) - estratto di regolamento comunale – Centro di raccolta. Orari di apertura

Art. 10 – Orari di apertura

Gli orari di apertura del Centro di Raccolta sono determinati con atto del Responsabile del servizio Ambiente-Rifiuti.

Sono fissati come giorni di chiusura le seguenti festività: 01/01, 06/01, lunedì dell'Angelo, 25/4, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 8/12, 24/12, 25/12/, 26/12, 31/12.

E' fatto divieto al le utenze economiche accedere al Centro d i Raccolta nella giornata di sabato.

Box 148 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) - estratto di regolamento comunale – Centro di raccolta. Festività e regolamentazione di accesso per le attività produttive.

Qualora l'utente domestico dovesse avvalersi, per il conferimento dei propri rifiuti al Centro di Raccolta, dell'ausilio di mezzi di trasporto, in proprietà o affitto, di tipo o uso commerciale, condotti da sé o da altra persona, dovrà consegnare agli addetti del Centro di Raccolta apposita autocertificazione, allegato "A", firmata in originale dall'utente stesso e dal trasportatore se diverso dall'utente, corredata dalle copia dei documenti di identità di entrambi i dichiaranti, riportante le origini domestiche, le tipologie di rifiuti consegnate e le relative quantità.



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

SETTORE V°

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE

s. 24045 - P.zza Romanelli - P. IVA 00294190160 - Tel. 0363/688609 - Fax 0363/398774 - E-Mail u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it - www.comune.farageradadda.bg.it

utilizzare nel caso in cui l'UTENZA DOMESTICA utilizza un mezzo di trasporto di tipo o uso commerciale, condotto da sé o da altra persona, per il conferimento dei propri rifiuti al Centro di Raccolta.

ALLEGATO A

al Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana

Al Responsabile del Settore Ambiente
del Comune di Fara Gera d'Adda

Il sottoscritto (UTENTE) _____

nato a _____ prov _____ il _____

e residente in Fara Gera d'Adda in via _____ n. _____

e

Il sottoscritto (TRASPORTATORE) _____

nato a _____ prov _____ il _____

titolare/legale rappresentante/incaricato dalla Soc. _____

con sede in _____ Via _____ n. _____

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000,

DICHIARANO

che i rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta di Via Isola in data _____ e consistenti in:

_____ kg _____ kg

_____ kg _____ kg

_____ kg _____ kg

_____ kg _____ kg

provengono dall'abitazione del Sig. _____

Fara Gera d'Adda, li _____

Firma Utente

Firma Azienda

Allegare copia del documento di identità dei dichiaranti

3. Il CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI sarà vigilato al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI di proprietà del Comune e/o dell'ente gestore;
 - d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
4. Il soggetto incaricato alla gestione e sorveglianza dovrà:
- a) essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
 - b) Disporre di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione al presente regolamento;
 - d) segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - e) verificare il contenuto dei sacchi trasparenti o semitrasparenti e fare sempre provvedere allo svuotamento dei sacchi opachi al fine di verificare che il contenuto sia o meno conferibile presso gli appositi contenitori del CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, con particolare attenzione affinché i rifiuti biodegradabili (verde) siano conferiti privi di ogni contenitore (sacchi, cartoni, secchi ecc.);
 - f) far depositare i mobili e gli arredamenti smontati e separati nelle diverse tipologie che li compongono, affinché il volume da essi occupato sia ridotto al minimo;
 - g) provvedere alla rimozione e pulizia dei rifiuti abbandonati all'ingresso del CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, depositandoli suddivisi per tipologia all'interno degli appositi contenitori;
 - h) dare indicazioni agli utenti in merito al funzionamento del CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ed al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti, nonché fornire collaborazione nello scarico dei materiali;
 - i) evitare di trattenere e commercializzare i materiali conferiti dagli utenti, in quanto espressamente vietato,
 - j) adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati 1 a e 1 b. Di cui al DM 8 aprile 2008;
 - k) Tenere pulita l'intera area all'interno ed all'esterno del cancello carraio, con particolare cura agli spazi tra i cassoni e sulla rampa di carico ove accede l'utenza

Box 150 – Comune di Comazzo (LO) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2011) – Compiti di vigilanza del gestore del centro di raccolta comunale.

L'incaricato alla sorveglianza dovrà:

- a) compilare i formulari di identificazione dei rifiuti ed registri di carico e scarico delle merci nei casi previsti dalla legge;
- b) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal Centro di raccolta comunale;
- c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- d) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- e) verificare il contenuto dei sacchi trasparenti o semitrasparenti e far sempre provvedere allo svuotamento dei sacchi opachi al fine di verificare che il contenuto sia o meno conferibile presso gli appositi contenitori del centro di raccolta comunale;
- f) far depositare i mobili e gli arredamenti separati nelle diverse tipologie che li compongono, affinché il volume da essi occupato sia ridotto al minimo;
- g) accertare che le quantità, le tipologie e le modalità di conferimento degli RSA corrispondano a quanto indicato sulla specifica autorizzazione rilasciata a ciascun utente e dovrà annotarvi le segnalazioni e le indicazioni previste;
- h) provvedere allo sgombero dei rifiuti abbandonati all'ingresso del centro di raccolta comunale;
- i) dare indicazioni agli utenti in merito al funzionamento del Centro comunale di raccolta ed al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti, nonché fornire collaborazione nello scarico dei materiali;
- j) evitare, in quanto espressamente vietato, di trattenere i materiali metallici e commercializzare qualsiasi altro materiale conferito dagli utenti;
- k) vietare il conferimento della frazione umida e della frazione secca presso il centro comunale di raccolta.

Box 151 – Comune di Zanica (BG) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2006) – Compiti del gestore del centro di raccolta comunale.

In particolare il personale di controllo della società è tenuto a:

1. curare l'apertura e la chiusura del Centro negli orari prestabiliti dal suddetto Regolamento;
2. essere presente durante gli orari d'apertura del Centro, al fine di fornire alle utenze tutte le informazioni necessarie per una migliore conduzione delle operazioni di conferimento e/o movimentazione dei cassoni di raccolta;
3. effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;
4. dare alle utenze le necessarie indicazioni per assicurare un corretto conferimento differenziato delle varie tipologie di rifiuti negli appositi contenitori;
5. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
6. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
7. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e del Centro di Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili;
8. curare che l'avvio a smaltimento dei rifiuti conferiti avvenga regolarmente a cura di imprese autorizzate;
9. tenere i previsti registri di carico e scarico dei rifiuti e tutte le attività connesse;
10. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area;
11. controllare affinché, durante gli orari di apertura del Centro, nessuno si introduca all'interno dei cassoni per effettuare cernite; che nessuno asporti all'esterno del Centro materiale precedentemente conferito e che nessuno soste nel centro oltre al tempo strettamente necessario al conferimento dei rifiuti;
12. segnalare agli Uffici competenti ogni violazione del presente Regolamento, registrando i nominativi delle persone responsabili ed allertando in caso di pericolo immediatamente le Forze dell'Ordine;
13. segnalare al competente Ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del Centro nonché eventuali comportamenti illeciti accertati in sede di conferimento;
14. segnalare agli Uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori e/o organizzazione e funzionalità dei servizi;
15. verificare la corretta compilazione e provvedere alla gestione dei formulari eventualmente presentati dalle ditte autorizzate a conferire presso il Centro di Raccolta;
16. verificare la congruenza tra i pesi dichiarati sul formulario e il reale carico da conferire.

Box 152 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) - estratto di regolamento comunale - Centro di raccolta. Obblighi e compiti del Gestore

4.8 Elementi di personalizzazione del servizio

4.8.1 Livello minimo

Qualora l'Amministrazione abbia adottato un sistema di misurazione puntuale, con modalità volumetrica o a peso ai fini della determinazione del tributo, deve essere presentata all'interno del regolamento la metodologia adottata (es. distribuzione dei sacchi, RFID, sacco prepagato, contenitore con TAG, altre eventuali RD particolari attivate, come quella relativa alla frazione pannolini nelle realtà che hanno attivato il sistema di tariffazione volumetrica o a peso sul sacco dell'indifferenziato, etc.), rimandandone la spiegazione di dettaglio al regolamento relativo al tributo rifiuti. Per la verifica della qualità merceologica delle frazioni differenziate, occorre specificare come verrà effettuata (analisi merceologiche etc.)

4.8.2 Possibili dettagli aggiuntivi.

Occorre citare i servizi peculiari ed innovativi presenti sul proprio territorio, soprattutto qualora esistano difformità rispetto al modello omogeneo di raccolta del PRGR.

4.8.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Sono presenti, nel database monitorato sulla Lombardia, pochissimi regolamenti che vanno in questa direzione.

5. I rifiuti urbani interni appartenenti alla "frazione secca residua" verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene a pagamento di colore viola da litri 120 o da litri 40.

Box 153 Comune di Cassano Magnago (VA) - estratto di regolamento comunale (2011) - Sacco a pagamento per il conferimento dei RU indifferenziati in Comune a Tariffa puntuale.

8. Per tutti i contenitori dotati di transponder/tag o altro sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza.

Box 154 Comune di Suzzara (MN) - estratto di regolamento comunale (2013) - divieto di sostituzione di contenitori dotati di transponder/tag

ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate.
[...]

- 2) Frazione "pannolini", servizio congiunto al servizio per la frazione "resto": servizio di ritiro domiciliare. Gli utenti che richiederanno questo servizio all' Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, avranno a disposizione dei sacchetti di colore azzurro, dove immettere solo ed esclusivamente pannolini, ritirati dagli addetti alla raccolta contestualmente al ritiro della frazione "resto".

Box 155 Comune di Albairate (MI) – estratto di regolamento comunale (2012) – raccolta di pannolini/pannoloni mediante sacco azzurro promossa nei Comuni del Consorzio dei Navigli a TIA 2 (volumetrica su esposizione del sacco dell'indifferenziato). Il Comune di Albairate è a tariffa puntuale volumetrica calcolata sul numero di esposizioni del sacco dell'indifferenziato, su cui viene apposto un codice a barre di individuazione del soggetto

Inoltre se sono attive convenzioni con associazioni di volontariato per l'esecuzione di particolari attività, devono essere specificati gli ambiti d'intervento e i requisiti richiesti.

Art. 33 - Attività del volontariato

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operino senza fini di lucro, utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni summenzionate concordino con il Comune e con il Gestore, al quale è affidato in esclusiva il servizio di raccolta differenziata, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità d'intervento.

Le associazioni di cui al presente articolo vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, l'Agenzia, sentito il Gestore, procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta, evitando comunque di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 33 bis - Cooperative sociali

In applicazione del punto 1.3 delle "Norme di Attuazione" del "Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti" approvato dalla Provincia di Ferrara con Deliberazione di C.P. n. 100 del 27/10/2004 si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, anche quelli delle cooperative sociali.

Art. 34 - Principi gestionali e requisiti

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare nel loro espletamento tali attività dovranno:

- non arrecare intralcio alla circolazione ed evitare la dispersione di materiali sul suolo pubblico;
- garantire l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro per tutti i volontari impegnati;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti.

All'atto della richiesta di autorizzazione le associazioni di volontariato devono dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso devono essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato devono garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali sia stata concessa l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

Art. 35 - Condizioni operative

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani e assimilati:

Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Gestore, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata effettuata da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni agli utenti del servizio pubblico.

L'Agenzia o il Gestore hanno facoltà di riconoscere alle associazioni di volontariato che collaborano o che ad esso si sostituiscono nella raccolta differenziata incentivi di carattere economico.

Box 156 Comune di Ferrara – estratto di regolamento comunale (2011) – Servizi tramite volontari

5 Attività di controllo, divieti e sanzioni

5.1 Controlli.

5.1.1 Livello minimo

Deve essere stabilito l'oggetto delle attività di controllo, chi è demandato alla loro esecuzione e la procedura che viene adottata. Deve essere indicato il riferimento all'articolato interno al regolamento, che definisce le sanzioni. Deve essere anche dettagliata la possibilità di applicare non solo sanzioni a carico del cittadino, ma anche penalità a carico della Ditta Appaltatrice nel caso essa non raggiunga gli obiettivi previsti (contratto di performance). Questo permette la possibilità di applicare tale concetto nel capitolato d'appalto.

5.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi.

E' utile precisarne in dettaglio la periodicità e la modalità. Elencare tutti gli articoli del regolamento che prevedono l'attivazione di attività di controllo (es. pulizia strade, littering, volantinaggio, etc.).

Possono essere precisate anche le modalità con le quali lo stesso cittadino può richiedere controlli al Comune.

5.1.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Il tema delle attività di controllo è in genere affrontato in relazione alle non conformità rilevate sui rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

Art. 65 Controlli

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.

Il Comando di Polizia Locale, il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.

Nel caso fossero verificate incongruità significative nella qualità del materiale o un livello di raccolta differenziata significativamente inferiore alla media cittadina i maggiori costi per lo smaltimento saranno direttamente imputati all'utenza relativa. Il calcolo relativo ai maggiori costi (e mancati ricavi relativi alle frazioni differenziate che hanno un valore e sono state erroneamente inserite nel rifiuto indifferenziato) verrà effettuato mediante analisi merceologiche specifiche, ripetute nell'arco di 6 mesi ogni anno, e successivamente gli anni seguenti fino all'adeguamento dell'utenza al livello di raccolta differenziata medio cittadino con uno scostamento massimo di 5 punti percentuali.

Box 157 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Ispezione, etichettatura e analisi merceologiche sui rifiuti non conformi, attribuzione alle utenze inadempienti dei maggiori costi di smaltimento e dei mancati introiti per vendita dei rifiuti riciclabili.

Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non sia stato reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.

Box 158 Comune di Trento – Estratto di regolamento comunale (2012) – Gestione dei rifiuti non conformi, attribuzione alle utenze inadempienti dei costi di ritiro degli stessi.

Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati.

1. I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti presso la pesa pubblica ubicata presso il CENTRO RACCOLTA RIFIUTI sito sulla SP 181 dir. all'altezza del Km. 1.190, attenendosi alle modalità di seguito descritte.

a) Determinazione della tara (al fine di economizzare i tempi e costi di raccolta ed inquinamento atmosferico derivanti dalla maggior circolazione degli automezzi, verrà determinata la tara per ogni automezzo adibito alla raccolta porta a porta ed allo spazzamento stradale una sola volta all'inizio dell'appalto, di detta operazione verrà stilato apposito verbale scritto indicante gli estremi dell'automezzo, resta facoltà dell'Amministrazione verificare a campione la corrispondenza della tara in qualsiasi momento e resta a sua insindacabile decisione annullare l'opportunità sopra descritta);

b) Completamento delle operazioni di carico;

c) Determinazione del peso lordo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di presenziare a tali operazioni tramite il personale dell'Ufficio Ecologia.

Box 159 Comune di Comazzo (LC) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Pesata dei rifiuti

Il controllo con bollino adesivo e non ritiro di sacchi non conformi è uno strumento, sicuramente efficace se ben utilizzato, che necessita però di alcune azioni preliminari al fine di evitare incomprensione e causare eccessivo malumore nei cittadini. Esso deve essere abbinato ad una campagna informativa preliminare ed insieme al bollino occorre allegare un'informativa contenente le motivazioni ambientali e generali dell'iniziativa, oltre al suggerimento (es. sito web etc.) per reperire le corrette informazioni sul "dove lo butto".

Gli utenti devono raccogliere in maniera differenziata le diverse frazioni di rifiuti e consegnarle distintamente al servizio pubblico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento o con eventuale specifico provvedimento comunale.

Gli utenti hanno l'obbligo di mettere i rifiuti in contenitori o sacchi idonei e accuratamente chiusi, conformemente alle disposizioni vigenti, riponendoli ordinatamente in luoghi di deposito a ciò destinati ed evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.

I sacchi e i contenitori dovranno essere portati dagli utenti sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente le proprie abitazioni o insediamento dopo le ore 22.00 del giorno precedente la specifica raccolta e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta. Tali modalità potranno essere oggetto di modifica, anche temporanea e/o limitata ad alcune zone/utenze del territorio, con apposito provvedimento. A svuotamento avvenuto, i contenitori dovranno essere riportati all'interno delle proprietà private nel più breve tempo possibile.

La manutenzione e pulizia dei contenitori per la raccolta differenziata è a carico degli utenti.

L'utente ha l'obbligo di esporre, limitatamente agli orari consentiti, in modo ben visibile all'esterno del proprio domicilio, i contenitori e i sacchi, chiusi, allineati ordinatamente e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi; i contenitori devono essere collocati in modo da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti. Gli utenti sono tenuti a conferire i materiali nel modo più adeguato per prevenire la dispersione di materiale a opera del vento o animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

In casi particolari il Comune ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività quali mercati e fiere o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Comune e del Gestore.

Box 152 Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Obblighi di differenziazione ed esposizione delle utenze.

Gli amministratori pro-tempore di stabili ove siano ubicate sia utenze domestiche sia non domestiche, nella loro qualità di rappresentanti degli stabili stessi, sono tenuti a:

- assicurarsi che il condominio sia costantemente dotato di tutte le strutture e attrezzature per effettuare una corretta raccolta differenziata, premurandosi di dotare l'area rifiuti di tutti gli opportuni contenitori, provvedendo all'immediata sostituzione di quelli che nel tempo dovessero rompersi o essere inutilizzabili o non più idonei alle disposizioni;
- garantire la corretta e costante comunicazione agli utenti dello stabile e a chi si occupa dei rifiuti ed esposizione degli stessi, attraverso circolari e affissioni negli spazi comuni (bacheche, portinerie, locali e aree rifiuti) delle modalità di differenziazione, giorni e orari di conferimento dei rifiuti sul suolo pubblico;
- vigilare affinché sia gli utenti sia le ditte addette alla pulizia/esposizione sacchi e/o l'eventuale portinaio rispettino i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico, accertandosi anche che dopo lo svuotamento i contenitori vengano ritirati all'interno delle proprietà private il prima possibile;
- assicurarsi che le aree antistanti l'accesso dell'edificio e i punti di conferimento sul suolo pubblico siano tenuti puliti a cura dello stabile stesso, a prescindere dai giorni di pulizia per la zona, previsti dal servizio pubblico;

Il Comune procederà con controlli periodici in merito al rispetto di quanto sopra espresso ed eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzione pecuniaria a carico del condominio, in base a quanto previsto dal presente regolamento.

Box 153 Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Compiti degli Amministratori di condominio.

5.2 Sanzioni.

5.2.1 Livello minimo

Devono essere citati i divieti e le sanzioni previste per legge (689/81), dettagliando la modalità di applicazione delle stesse.

5.2.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Per maggiore chiarezza è bene sia riportata una tabella riassuntiva, in cui vengono evidenziati i comportamenti non ammessi a livello regolamentare e le relative sanzioni irrogabili.

E' auspicabile che vengano individuate ed elencate le singole violazioni, attribuendo ad ognuna una sanzione specifica e coerente con l'effetto della stessa. Inoltre, è utile inserire un riferimento agli articoli del regolamento stesso a cui la violazione fa riferimento.

5.2.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Tutti i regolamenti fanno riferimento alle sanzioni, perlomeno le minime previste dalla normativa ambientale. In alcuni casi si assiste ad un notevole livello di dettaglio.

Best practice:

7 – Divieti per i produttori di rifiuti.

1. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato;
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, fontanili, canali e fossi.
4. Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 è tenuto alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati e il termine entro cui provvedere.
5. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione delle operazioni di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
6. E' inoltre vietato:
Rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai bidoni collocati dai cittadini sul suolo pubblico per le operazioni di raccolta.
Esporre i rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei giorni e degli orari previsti per la raccolta.
Conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento.
Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
Conferire nei contenitori per la raccolta materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni.
Utilizzare i cestini portarifiuti distribuiti sul territorio comunale per il conferimento dei rifiuti domestici.
Introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.
Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.
Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);
Abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
Collocare sul suolo pubblico contenitori per materiale pubblicitario incustoditi per la fruizione diretta da parte degli utenti.
Incenerire rifiuti di qualsiasi tipo, anche costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, foglie, ramaglie).
Disporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente istituiti.
Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
Utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
7. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica.
8. E' vietato conferire, mescolati ad altri "flussi", sia in bidoni sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze Liquide, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

Box 160 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Divieti per i produttori di rifiuti

4. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i contenitori del servizio di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Suzzara da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.

Box 161 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Divieto di conferimento di rifiuti per i Cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, fatto salvo l'utilizzo dei cestini stradali da parte di turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali.

[...] j. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;
k. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura; qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
l. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori,
m. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
n. al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, nell'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario:
- è vietato il lancio su vie, piazze o aree verdi pubbliche;
- è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
- è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
[...]
7. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, al gestore del servizio e/o Enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.
8. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
9. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
10. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo da parte delle autorità competenti.

Box 162 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Divieti, pubblici ufficiali cui spetta il compito di far osservare i divieti, ruolo del Cittadino nella salvaguardia dell'ambiente e delle attrezzature pubbliche.

(Uso improprio del Tesserino di riconoscimento)
Chiunque dovesse fare un uso improprio del Tesserino di riconoscimento per l'accesso alla Piazzola (come ad esempio la cessione a terzi), o dovesse contraffare lo stesso documento, non avrà accesso alla piazzola e incorrerà nella sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00.

Box 163 Comune di Cuasso al Monte (VA) – Estratto di regolamento comunale – Uso improprio del badge di accesso alla Piazzola comunale, sanzioni

6. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento è a livello massimo.
7. E' tassativamente vietata la collocazione di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti anche se questi ultimi risultano pieni. [...]
9. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e dall'ASTEM.
Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 91 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella 1.

Box 164 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Divieti nell'utilizzo improprio dei cassonetti.

2. E' assolutamente vietato l'uso del tritarifiuti domestico così come da dettame del Decreto Legislativo n.152/06 come modificato dal Decreto Legislativo n. 4 del 16.01.2008, come previsto dal regolamento edilizio vigente.

Box 165 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Divieto nell'utilizzo dei trituratori sottolavello.

E' fatto divieto per le farmacie del territorio, che dispongono di canali propri e dovuti per lo smaltimento dei medicinali scaduti, l'utilizzo di tali contenitori per lo smaltimento di farmaci deteriorati e/o scaduti.

Box 166 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Farmaci scaduti - Divieto nell'utilizzo dei contenitori comunali per lo smaltimento dei residui delle farmacie.

Per quanto riguarda gli accumulatori al Pb, essi vanno conferiti all'isola ecologica attrezzata nelle modalità indicate nel presente Regolamento o negli idonei contenitori istituiti presso i rivenditori. E' vietato l'abbandono a fianco ai contenitori stradali per 'pile e batterie', o presso i contenitori carrellati per la raccolta di altre frazioni, il conferimento nel sacco grigio del secco non riciclabile, l'abbandono incontrollato.

Box 167 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Accumulatori al piombo - Divieto di abbandono presso i contenitori stradali per pile e batterie.

Art. 49 – Controllo e Sanzioni.

Il controllo dell'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della vigilanza urbana e di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, salvo i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s. m. e i., per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'insozzamento delle pubbliche vie si applica la Legge 15 luglio 2009, n. 94 art 3 comma 6 "Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500", così come applicate nell'Allegato 4) del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.

Box 168 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Controllo e Sanzioni- Competenze e riferimenti normativi

Articolo 39 SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e dal Codice della Strada, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- per violazioni alle norme degli articoli n. 8, 9, 10: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente regolamento:
 - rifiuti urbani o assimilati: da 15 a 150 Euro;
 - rifiuti urbani pericolosi: da 30 a 300 Euro;
 - rifiuti speciali: da 30 a 300 Euro;
 - rifiuti speciali pericolosi: da 50 a 500 Euro.
- per violazioni alle norme dell'articolo 11: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:
 - da 15 a 150 Euro.
- per violazioni all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 19, 10 comma: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
 - da 15 a 150 Euro.
- per violazioni alle norme degli articoli 23, conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:
 - rifiuti urbani o assimilati: da 15 a 150 Euro;
 - rifiuti urbani pericolosi: da 30 a 300 Euro;
 - rifiuti speciali: da 30 a 300 Euro;
 - rifiuti speciali pericolosi: da 50 a 500 Euro.
- per violazioni alle norme degli articoli 25 e 26: inosservanza degli obblighi di mantenimento del decoro e della pulizia di aree e terreni:
 - da 30 a 300 Euro.
- per violazioni alle norme degli articoli 27 e 28: inosservanza dell'obbligo dei gestori di attività commerciali o di parcheggi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
 - da 30 a 300 Euro.
- per violazioni alle norme dell'articolo 29: inosservanza dell'obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
 - da 50 a 500 Euro.
- per violazioni alle norme dell'articolo 31, inosservanza del divieto di distribuire volantini nelle fattispecie previste:
 - da 50 a 500 Euro.
- per violazioni alle norme dell'articolo 35: inosservanza del divieto di sporcare il suolo con lordure di animali e dell'obbligo di possesso di idonea attrezzatura per pulire o raccogliere le stesse:
 - da 15 a 150 Euro.

Box 169 Comune di Sondrio– Estratto di regolamento comunale (2007) – Sanzioni dettagliate per singolo divieto, con rinvio all'articolazione regolamentare di dettaglio.

Art. 47 – Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative di cui agli artt. 21 – 27 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 del presente regolamento che comunque, per comodità di lettura, vengono riportate e riassunte nell'Allegato D.

L'applicazione delle violazioni alle disposizione del presente Regolamento sono determinate applicando i criteri di cui agli articoli 11 e 16 della Legge 689 del 24/11/1981 e dell'art. 7Bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Box 170 Comune di Fara Gera d'Adda – Estratto di regolamento comunale – riepilogo sanzioni e riferimenti normativi

| VIOLAZIONE | | | | SANZIONE | |
|------------|-------|--------------------|--|----------------|-----------------|
| Art. | comma | lettera e/o numero | descrizione | minima in Euro | massima in Euro |
| 36 | 2 | | immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali pericolosi | 75 | 500 |
| 36 | 2 | | immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani | 50 | 300 |

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

| VIOLAZIONE | | | | SANZIONE | |
|------------|-------|-------------------|--|--|-----------------|
| Art. | comma | lettera numero | e/o descrizione | minima in Euro | massima in Euro |
| 36 | 2 | | immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti urbani pericolosi | 50 | 300 |
| 36 | 2 | | immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata attivate in ambito comunale | 25 | 150 |
| 36 | 2 | | immissione in cassonetti o contenitori di rifiuti di imballaggi terziari | D.Lgs. 22/97 e ss. mm. ed ii art. 43 comma 2 , art. 50 comma 1. | |
| 36 | 2 | | immissione in cassonetti o contenitori RSU di imballaggi primari | 25 | 150 |
| 36 | 2 | | immissione in cassonetti o contenitori RSU di imballaggi secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata | 75 | 500 |
| 36 | 2 | | immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione | 75 | 500 |
| 36 | 3 | | immissione in cassonetti o contenitori RSU di residui liquidi o sostanze incendiate | 75 | 500 |
| 36 | 5 | | cernita di rifiuti da cassonetto o da altro contenitore RSU | 25 | 150 |
| 36 | 4 | | uso di cassonetti o contenitori RSU quando il grado di riempimento non ne consenta la chiusura | 25 | 150 |
| 36 | 7 | | collocare rifiuti a lato di cassonetti o contenitori RSU | 50 | 300 |
| 36 | 8 | | incendio di rifiuti | 75 | 500 |
| 36 | 9 | | ribaltare, danneggiare i cassonetti o contenitori RSU | 50 | 300 |
| 36 | 9 | | spostare, eseguire scritte sui cassonetti / contenitori RSU o affiggere materiali (manifesti, targhette adesive) | 25 | 150 |
| 15 | | | abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermate di trasporto pubblico | D.Lgs. 22/97 e ss. mm. ed ii. Artt. 14 e 50 | |
| 90 | 3 | | Conferimento dei rifiuti al pubblico servizio senza utilizzo di sacchi o con sacchi non conformi alle prescrizioni impartite | 25 | 150 |
| 47 | | | Conferimento di rifiuti prodotti da persone non domiciliate nel Comune | 25 | 150 |
| 24 | | | Conferimento di rifiuti non differenziati al pubblico servizio o difforni dalle prescrizioni impartite dal Regolamento | 25 | 150 |
| 82 | | | raccolta differenziata: collocazione di rifiuti a fianco di stazioni ecologiche attrezzate | 50 | 300 |
| 40 | | | raccolta differenziata: immissione di rifiuti urbani pericolosi nei contenitori ordinari | 50 | 300 |
| 36 | | | raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori | 25 | 150 |
| 36 | 7 | | raccolta differenziata: collocare rifiuti e materiale all'esterno dei contenitori o all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate | 50 | 300 |
| 82 | | | | | |
| 36 | | | raccolta differenziata: asporto di materiale dai contenitori e/o cernita dei materiali | 25 | 150 |
| 90 | | | | | |
| 29 | | | raccolta differenziata: spostamento di contenitori su suolo pubblico | 25 | 150 |
| 36 | 2 | | raccolte differenziate: conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate in cassonetti predisposti per l'ordinario servizio R.S.U | 25 | 150 |
| 29 | | | raccolta differenziata: spostamento dei contenitori | 25 | 150 |
| 57 | | | cestini portarifiuti: spostamento, utilizzo per il conferimento di rifiuto urbano domestico | 25 | 150 |
| 72 | | | contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali | 25 | 150 |
| 63 | | | mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi, analoghe attività | 50 | 300 |
| 62 | | | mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti | 75 | 500 |
| 61 | | | mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati | 75 | 1 500 |
| 64 | | | contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi | 50 | 300 |

Box 171 –Comune di Lodi - estratto dal Regolamento di gestione RU (2006) - Sanzioni dettagliate per singolo divieto ed articolo del regolamento

Art. 34 - Sanzioni

Qualora si riscontrassero, all'interno dei cestini stradali, rifiuti di accertata provenienza domestica e qualora fosse possibile risalire senza dubbi alla "proprietà" di tali rifiuti, sarà comminata una sanzione pari ad € 100,00.

Box 172 – Comune di Fara Gera d'Adda (BG) - estratto dal Regolamento di gestione RU-Sanzioni per utilizzo improprio dei cestini stradali.

Art. 38 – Sanzioni

1. In caso di uso improprio dei contenitori/sacchi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, in modo particolare è vietata l'introduzione di materiale non conformi alla destinazione del contenitore, in relazione al colore del cassonetto o a specifica identificazione della tipologia dei rifiuti da introdurre, sarà comminata una sanzione pari ad € 100,00;
2. In caso di mancata pulizia delle aree interessate durante e al termine delle manifestazioni da parte dei soggetti promotori delle stesse sarà comminata una sanzione pari ad € 250,00;
3. In caso di mancata effettuazione della differenziazione dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni sarà comminata una sanzione pari ad € 250,00;
4. In caso di mancato conferimento dei rifiuti, opportunamente separati, presso il Centro Raccolta di via Isola e/o al Servizio di raccolta domiciliare, alla fine delle manifestazioni o durante lo svolgimento delle stesse se si protraggono per più giorni, sarà comminata una sanzione di € 250,00.

Box 173 – Comune di Fara Gera d'Adda (BG) - estratto dal Regolamento di gestione RU - Sanzioni per mancata differenziazione dei rifiuti prodotti in sagre, fiere, manifestazioni.

Art. 43 - Carico e scarico di merci e materiali- Sanzioni

Chiunque effettua operazioni di carico e scarico oppure durante le operazioni di trasporto di merci e materiali, per qualsiasi causa dovesse spargere su strada o su area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dall'art. 15 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Box 174 – Comune di Fara Gera d'Adda (BG) - estratto dal Regolamento di gestione RU - Sanzioni per mancata pulizia a seguito di spargimenti, in occasione di operazioni di carico e scarico.

6 Assimilazione

6.1 Linee guida sull'assimilazione

La assimilazione è il presupposto per la privativa del servizio. La Legge 296/2006, all'art.1 co 184 lett. b) prevede che nella more della completa attuazione del codice ambiente (D.Lgs. n.152/06) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt.18 co.2 lett. d) e 57 co.1 del D.Lgs. n.22/97.

Ad oggi non è stato ancora emanato il decreto per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi sull'assimilazione demandato allo Stato (art. 195 c. 2clett. e) D.Lgs. n.152/06), per il quale era stato previsto originariamente il termine del 13.08.2009.

A causa della mancanza dei decreti attuativi in materia di assimilazione, rimane confermata la potestà regolamentare dei Comuni nell'assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali, sia pur nel rispetto dei criteri dettati dalla Delibera Interministeriale del 1994 e dei regolamenti ex art.21 del D.Lgs. n.22/97 già in vigore, fino all'emanazione del decreto statale sui criteri di assimilazione di cui sopra.

I Comuni pertanto possono/devono assimilare agli urbani, tramite apposita norma regolamentare, i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del combinato disposto degli artt.7 co. 1 lett.b) e 21 co.2 lett. g) del D.Lgs. n.22/1997:

- per composizione: stante la mancanza delle indicazioni statali è necessario che la Delibera di assimilazione sia riferita ai criteri tecnici della Delibera Interministeriale del 27.07.1984 (Cass. n.21342/2008)
- per quantità e qualità: in base all'art.7 co.1 del più volte citato D.lgs. n.22/97, che consente di considerare urbani e come tali soggetti a privativa comunale del servizio di raccolta e smaltimento (e quindi al relativo pagamento del tributo), i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett a), assimilati per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21 comma 2 lett. g).

Il Comune può assimilare tutti i rifiuti speciali a prescindere dalla loro provenienza, ad esclusione di:

1. **Rifiuti pericolosi:** come specificato nell'allegato D alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 tenendo conto dell'origine, della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose (art. 184, comma 4 e 5, D.lgs. 152/06 e s.m.i.-) e i nuovi parametri, di cui all'atto di rettifica UE pubblicato il 04.09.2012 L 238.
2. **Imballaggi terziari:** ai sensi dell'art.226 Cod. Amb. Co.1 –co.2, gli imballaggi primari e secondari (in carta, legno, plastiche ecc.) sono assimilabili purchè vengano conferiti nei circuiti delle raccolte differenziate. Ai sensi del medesimo articolo, gli imballaggi terziari non sono passibili di assimilazione. Fermo restando quanto previsto anche dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura: essi sono esclusi dalla privativa, quindi le superfici che li producono non sono computabili ai fini della commisurazione del tributo.

Sono Imballaggi terziari (per il trasporto) quei manufatti concepiti per facilitare la manipolazione ed il trasporto delle merci, delle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita; essi sono funzionali ad evitare i danni connessi al trasporto e da essi sono esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

Gli imballaggi secondari, sono assimilabili ove sia attiva la raccolta differenziata, ai sensi dell'art.226 co.2 secondo periodo: "Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato." L'attivazione del servizio specifico di raccolta differenziata fa sorgere la privativa e quindi l'assoggettamento al prelievo. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e).

6.1.1 Livello minimo

In ogni Regolamento di gestione dei rifiuti devono essere ben definite e coordinate con il regolamento sul tributo:

- Le tipologie di rifiuti assimilabili (mediante descrizione generica o codice, facendo riferimento alla normativa vigente, tenuto conto dell'autorizzazione del centro di raccolta e ricordando che le tipologie di rifiuto conferibili al centro di raccolta devono appartenere prevalentemente alle macrocategorie 15 e/o 20 della tabella dei codici CER).
- Sulla base dell'elenco di cui sopra, le tipologie effettivamente assimilate sul proprio territorio, in virtù dei servizi in concessione svolti e dei livelli autorizzativi dei centri di raccolta presenti.
- Devono essere definiti dei criteri quantitativi (volumetrici o in peso) ai fini dell'assimilabilità.

Si noti che l'assenza della definizione di criteri quantitativi (sentenza n.9631 del 13/06/2012) espone l'Amministrazione al rischio di non poter assoggettare le superfici al pagamento del tributo.

Un tema importante, da definire con attenzione in tutti i regolamenti è quello dell'assimilazione del rifiuto speciale indifferenziato (molte volte conferito impropriamente con codice CER 150106 al centro di raccolta, nel cassone dei rifiuti ingombranti; pratica scorretta e da contrastare). Andando nella direzione del pagamento del tributo commisurato alla quantità di rifiuti prodotti e adottando un metodo presuntivo si utilizzano i coefficienti k_d di produzione per specifica categoria, anche nell'ambito dell'assimilazione del rifiuto speciale indifferenziato ci si deve riferire indicativamente ad essi per fissare il limite quantitativo.

Ciò premesso, è tuttavia anche auspicabile che si definisca una quota massima di rifiuto indifferenziato conferibile e fattibilmente gestibile e misurabile, e che si incentivino il più possibile le Utenze non Domestiche al conferimento delle frazioni differenziate di maggior pregio.

A tal fine è opportuno consentire il conferimento di rifiuti misti solo mediante esposizione in sacchi o comunque secondo il modello di riferimento utilizzato a livello territoriale e non attraverso il conferimento diretto ed indifferenziato al centro di raccolta, e che si definisca inoltre un limite numerico di sacchi (o bidoni) conferibili per giro di raccolta.

Ad esempio, in caso di possibilità di misurazione automatica tramite sistemi RFID o altro, si potrebbe stabilire che questo limite sia, rispetto al k_d , previsto dalla categoria di appartenenza dell'utenza non domestica decurtata dalla quota relativa all'obiettivo di % RD posto a livello comunale e stabilito nel

regolamento. (se l'attività prevede una produzione pari a 100 kg e l'obiettivo di rd è 65% l'attività potrà esporre come rifiuti indifferenziata 35 kg); altrimenti, tipicamente si fissa un limite generico in numero di sacchi a giro di raccolta per le utenze non domestiche.

L'importante è che anche queste utenze si impegnino a raggiungere elevati obiettivi di RD .

Anche le frazioni differenziate assimilate conferite in piattaforma dovrebbero essere monitorate, sempre al fine di non superare il limite massimo di rifiuti assimilati complessivamente.

6.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Un buona pratica è quella di partire dall'analisi del territorio per comprendere le ricadute dell'assimilazione sulla TARI e s.m.i., con l'obiettivo di individuare un criterio che non determini uno scompenso economico rispetto al pregresso.

In quest'ottica si possono seguire due strade, che ovviamente devono tener conto dell'appalto in essere per la gestione e che quindi devono essere coordinate come tempistica con l'emissione della nuova gara d'appalto:

- 1 Escludere completamente dall'assimilazione i rifiuti provenienti dalle utenze artigianali ed industriali (le utenze commerciali producono un rifiuto di per se stesso urbano, ad eccezione di alcune categorie es. fruttivendoli, pescherie etc.)
Questa soluzione è in realtà sconsigliabile e poco praticabile perchè porta ad avere una drastica riduzione del gettito ex TARI delle utenze non domestiche (che pagherebbero quindi solo la parte fissa ed i servizi indivisibili), ripartendo quindi la parte variabile esclusivamente sulle utenze domestiche; inoltre si creerebbero problemi gestionali alle attività che producono piccoli quantitativi di rifiuti
- 2 Assimilare parte dei rifiuti speciali secondo la logica della capacità ricettiva ed organizzativa del Comune, soprattutto rispetto a categorie specifiche di utenze non domestiche; occorre ricordare che la logica sottesa è di incremento della differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, come già specificata nel livello minimo.

Questa scelta più tradizionale comporta la capacità tecnico – operativa di gestire la quota di rifiuti assimilati; in caso contrario, si possono sviluppare una serie di problematiche e di tensioni relative alla tariffa pagata in funzione del servizio.

6.1.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Articolo 4 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e aventi le caratteristiche quali - quantitative definite all'Allegato n.1.

I rifiuti speciali di cui all'art. 184 del d.lgs.152/2006, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere trattati e smaltiti in autonomia dai produttori.

Per la determinazione della riduzione sulla tariffa da applicare per i rifiuti avviati al recupero, all'auto - smaltimento o per quelli prodotti in locali adibiti ad uso promiscuo, si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n.254/2003.

Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 - Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dalle convenzioni stipulate fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore e previste dalle convenzioni di servizio.
- c) devono risultare prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con la capacità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il gestore del servizio e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

Box 175 Comune di Lainate (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU – Competenze del Comune in tema di assimilazione dei rifiuti, da inserire eventualmente anche nel Regolamento sulla Tariffa.

ASSIMILABILITA'

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4, art. 195, D. Lgs. 152/06 che fisseranno i criteri per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ex art. 195, comma 2, lett. e), ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, potranno essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) c), d), e), f), g) del D. Lgs. 152/06, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con esclusione degli imballaggi "terziari" o "per il trasporto".
2. Un rifiuto speciale potrà essere considerato assimilabile/assimilato agli urbani quando soddisfa i criteri qualitativi e quantitativi sotto precisati.
3. In attesa della definizione dei criteri nazionali in merito all'assimilabilità si individuano qui di seguito i criteri qualitativi e quantitativi.
4. Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'allegato A del D. Lgs. 152/2006, che soddisfino tutte le condizioni di assimilabilità.
Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:
a. attività agricole, di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 152/2006;
b. attività industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 152/2006;
c. attività artigianali di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D. Lgs. 152/2006;
d. attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D. Lgs. 152/2006;
e. attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 152/2006;
f. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi di cui all'art. 184, lett. g) del D. Lgs. 152/2006;
Elenco dei rifiuti presi a riferimento dal presente Regolamento ai fini dell'assimilazione:
• imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili);
• contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
• sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallet;
• accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
• fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
• prodotti tessili e abbigliamento;
• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
• manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
• scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
• accessori per l'informatica (contenitori toner, ecc.).
5. Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:
• dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del Decreto citato;
• della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
• delle effettive capacità di smaltimento degli impianti presenti sul territorio provinciale e scelti in base ai principi di economicità ed efficienza.
6. I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente comma 4, consistono nel verificare che i rifiuti prodotti dalla singola attività, risultino non superiori a 1,5 volte il coefficiente medio di produttività specifico (espresso in Kg/m² anno), rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.
7. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori a 1,5 volte il coefficiente medio di produttività specifico (riportato nel comma 8), l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani. Le modalità di accertamento della quantità prodotta verranno stabilite nel Contratto di Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
8. Fermo restando che il sistema di imposizione tributaria e ad oggi fondato sulla tassa secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, qui di seguito riportiamo, come parametro di riferimento, i coefficienti di produttività previsti dall'Allegato 1 al DPR. 158/99 che regola invece il sistema tariffario.

Box 176 estratto dal Comune di Colombano al Lambro (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- (2010) – Assimilabilità dei rifiuti.

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono esclusi dall'assimilazione quei rifiuti che, per le quantità prodotte e conferite singolarmente risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune. Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato 2, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

Box 177 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Esclusione dall'Assimilazione.

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI.

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento, tenuto conto delle seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

A) Rifiuti da attività agricole

Sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.

B) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme.

C) Rifiuti da attività industriali

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.

D) Rifiuti sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 26.06.2000 n. 219, nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97 (allegato D).

Art. 22**CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI**

1. Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì subordinata alla verifica del criterio quantitativo di seguito riportato:

-I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore al coefficiente di produttività specifica, espresso in kg/mq./anno, rapportato alla superficie o al parametro di riferimento per la determinazione del ruolo della medesima attività, e definito nella Tabella I allegata al presente Regolamento, in caso pluriattività sarà considerata la categoria dell'attività prevalente

2. Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.

3. Ai fini della verifica e controllo dei quantitativi di rifiuti prodotti saranno assunti come riferimento i quantitativi dichiarati all'interno del Modello Unificato di Dichiarazione (M.U.D.); potranno inoltre essere utilizzati altri strumenti tecnici o amministrativi adatti allo scopo.

Box 178 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Assimilazione Rifiuti . n.b. i riferimenti normativi sui rifiuti sanitari sono obsoleti.

SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti, come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati e trattati come utenze domestiche al fine della raccolta.

I rifiuti assimilati delle altre attività produttive dovranno essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi dall'ASTEM in accordo con l'Amministrazione Comunale e dati in uso o di proprietà dell'utente, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

L'utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o l'ASTEM di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie, anche esterne, dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

L'ASTEM può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

L'ASTEM, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

Box 179 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Assimilazione Rifiuti. Servizi di raccolta per Utenze produttive equiparate alle utenze Domestiche e possibilità per il Gestore di effettuare servizi aggiuntivi a pagamento.

Titolo 2 - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

Art. 11 –Modalità di assimilazione dei rifiuti.

In attesa della definizione dei criteri e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri definiti dall'art. 12 del presente regolamento.

Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rispetta i criteri quali-quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani (secondo i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti all'allegato 3), eccetto i residui di lavorazione artigianali e/o commerciali e produttive, attraverso l'ordinario servizio di raccolta che si articola in servizio porta a porta e conferimento diretto su piattaforma.

Art. 12 –Criteri qualitativi e quantitativi.

i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, individuati nell'allegato 3, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;

L'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione" applicato (Kd) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del Dpr 158/99;

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 Aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato.

Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'impresa Concessionaria e previste dal contratto di servizio ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza.

Non devono appartenere al seguente elenco:

rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;

rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;

rifiuti di imballaggi terziari;

rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;

i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);

rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa.

3. I quantitativi per singolo conferimento al servizio di raccolta porta a porta non dovranno superare l'equivalente di 7 sacchi onde evitare problemi operativi al normale servizio di raccolta, la restante quota dovrà essere conferita presso la piattaforma comunale nei giorni e negli orari d'apertura delle utenze non domestiche.

Box 180 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Assimilazione Rifiuti vincolata al k_d , limiti quantitativi al conferimento.

Art. 13. - Isola ecologica - norme di comportamento

[...]

4. Le attività commerciali, esercizi pubblici, industriali e artigianali iscritte a ruolo tassa/tariffa rifiuti possono conferire esclusivamente rifiuti differenziabili (carta, plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo) dietro presentazione dell'apposito tesserino di identificazione rilasciato dal Comune.

Art. 14. - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli ad uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche qualitative contenute nell'art. 7.

2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.

3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato nei contenitori destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni singola utenza.

4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:

a) Presso l'isola ecologica comunale per quantità superiori ad 1 m³ stimato a settimana;

b) Attraverso il servizio di porta a porta per quantità inferiori ad 1 m³ stimato a settimana.

Art. 15. - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, nè devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti ha luogo presso l'isola ecologica ed è consentito alle sole utenze domestiche.

Box 181 Comune di Cazzago San Martino (Bs) – Estratto di regolamento comunale (2009) – Rifiuti Assimilati. Norme di conferimento presso l'isola ecologica comunale ed il sistema domiciliare, divieto di conferimento di rifiuti ingombranti per le Utenze non Domestiche.

Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Gestore del Servizio.

Box 182 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Verifica di non superamento dei limiti di assimilabilità dei rifiuti.

4. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi:

- "piccole" le utenze non domestiche con una superficie assoggettata al corrispettivo/tributo inferiore a 500 metri quadrati nonchè con superficie superiore purchè caratterizzate da una produzione teorica giornaliera non superiore a 15 kg di rifiuti totali.
- "medio-grandi" le utenze non domestiche che hanno una superficie assoggettata al corrispettivo/tributo superiore a 500 metri quadrati ed una produzione teorica giornaliera maggiore a 15 Kg di rifiuti totali;
- la produzione teorica giornaliera è calcolata con la seguente formula: $\text{Prod. Teorica Die} = \frac{[(\text{superficie assoggettata} \times \text{Kd assegnato})]}{365}$.

Dove:

- la superficie assoggettata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del corrispettivo/tributo, comunque richiedibile rispettivamente al Gestore o al Comune;
- il Kd assegnato è il coefficiente potenziale di produzione deliberato dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe per il calcolo del corrispettivo/tributo.

5. I rifiuti individuati nell'Allegato 1 sono sempre assimilati ai rifiuti urbani per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera inferiore al limite di soglia così calcolato:

$$\text{Limite Soglia Assimilazione} = \frac{[(\text{Kd massimo di categoria} \times 2) \times \text{superficie assoggettata}]}{365}$$

Dove:

- la superficie assoggettata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente, al Gestore o al Comune;
- il Kd massimo è quello di cui alle tabelle 4a o 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999.

Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo completo del parametro di confronto del Limite Soglia di Assimilazione.

Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche necessarie, nonchè per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.

Box 183 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Criteri di individuazione delle categorie di Utenze Produttive

Articolo 4 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e aventi le caratteristiche quali - quantitative definite all'Allegato n. 1.

I rifiuti speciali di cui all'art. 184 del d.lgs.152/2006, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere trattati e smaltiti in autonomia dai produttori.

Per la determinazione della riduzione sulla tariffa da applicare per i rifiuti avviati al recupero, all'auto - smaltimento o per quelli prodotti in locali adibiti ad uso promiscuo si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n.254/2003.

Box 184 Comune di Lainate (MI) – Estratto di regolamento comunale – Rifiuti Assimilati- Riferimenti legislativi, riduzione sulla tariffa

I produttori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel d.lgs. 152/2006 e nelle disposizioni regionali e provinciali in materia.

In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 188 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006.

Box 185 Comune di Lainate (MI) – Estratto di regolamento comunale – Convenzioni per la gestione di flussi di Rifiuti non Assimilati

Articolo 5 - Rifiuti speciali non assimilati e sostanze escluse.

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti, anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- gli imballaggi terziari;
- i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività simili da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale, riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;
- i rifiuti speciali diversi da quelli di cui all'Allegato 1 del presente regolamento e i rifiuti pericolosi.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'art. 185, commi 1 e 2 del Testo Unico Ambientale.

3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani, al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Box 186 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Rifiuti Speciali Non Assimilati e sostanze escluse.

Articolo 8 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto).

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal Comune.
2. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Box 187 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Obbligo di separazione tra flussi di rifiuti assimilati e rifiuti speciali.

Art. 22
(Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani)

Sino all'emanazione dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera d) del Decreto, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici sia privati, di cui all'elenco contenuto nell'art. 1.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984 con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall'art. 43 del Decreto e con l'aggiunta degli accessori per l'informatica.

Tale assimilazione vale nei limiti quantitativi di 3 kg/mq/anno; pertanto, i rifiuti prodotti dalle attività economiche indicati nell'allegato E che superano tale quantitativo sono classificati rifiuti speciali.

Box 188 –Comune di Cinisello Balsamo (MI) - estratto dal Regolamento di gestione RU (2013) -Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Limiti quantitativi

Art. 48 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati agli urbani sono obbligate a osservare le norme contenute nel presente regolamento, differenziando scrupolosamente i rifiuti in base alle disposizioni vigenti e usando a tal fine diversi contenitori in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito.

L'utente è tenuto a informare gli uffici comunali o il Gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se trattasi di contenitori non di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi. Sarà onere dell'utente provvedere al lavaggio e alle ulteriori pulizie dei contenitori per evitare il crearsi di odori sgradevoli e inconvenienti igienici.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma uguali a quelle previste per le utenze domestiche. Il Gestore può disporre che il servizio di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dal servizio di raccolta effettuato per le altre utenze.

Il Gestore, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento, mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 49 - Esclusione dall'assimilazione

Sono esclusi dai criteri di assimilazione i rifiuti e i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 nonché quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune quali, ad esempio, materiali:

- non aventi consistenza solida;
- che sottoposti a compattazione presentino eccessive quantità di percolati;
- fortemente maleodoranti;
- eccessivamente polverulenti;
- incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento, secondo modalità che non sono attivate dal Comune. Inoltre sono esclusi dall'assimilazione i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione giornaliera (calcolando 360 giorni per anno) sia in quantità superiore a Kg 50 o metri cubi 0,5.

Art. 52 - Criteri qualitativi per l'assimilazione.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza creare ostacoli organizzativi e funzionali, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi;
- devono avere compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune e il Gestore del servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 53 - Criteri quantitativi per l'assimilazione

Si classificano come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd così come previsti dall'all. 1 del D.P.R. 158/99 e s.m.i., deliberati annualmente dall'Amministrazione comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette alla parte variabile del corrispettivo stesso ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'articolo precedente, risultano prodotti in misura e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre la gestione di tali rifiuti deve essere compatibile anche per gli aspetti organizzativi e per quelli economico-finanziari, oltre che per il contratto di servizio stipulato con l'ente Gestore e per il piano finanziario (o analogo strumento) approvato dal Consiglio comunale.

Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente articolo e provenienti da attività agricole e agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq e soggette al corrispettivo.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Box 189 – Comune di Cinisello Balsamo (mi) - estratto dal Regolamento di gestione RU (2013) - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 50 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere tali materiali separati dai rifiuti urbani e assimilati.

Gli oneri relativi a raccolta, trasporto e smaltimento di tali rifiuti sono a carico dei relativi produttori, che hanno l'obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché tali materiali siano gestiti nel rispetto delle norme in materia e affinché sia assicurata la protezione della salute e dell'ambiente. Qualora i rifiuti speciali non assimilati possono essere gestiti anche dal Gestore in virtù di specifiche autorizzazioni, i produttori possono stipulare apposite convenzioni con il Gestore per usufruire di particolari servizi di raccolta, trasporto e smaltimento.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006 sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione; inoltre devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti. Il deposito temporaneo di tali materiali dovrà essere separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso, anche in relazione a eventuali trattamenti o interventi preventivi. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori e attrezzature.

E' tassativamente vietato il conferimento o l'occultamento di questi rifiuti nei contenitori/sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Box 190 – Comune di Cinisello Balsamo (MI) - estratto dal Regolamento di gestione RU (2013) - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati. Norme per il deposito e divieto di conferimento e occultamento dei Rifiuti Speciali nei contenitori/sacchi/punti di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

6.2 Convenzioni per la gestione degli speciali non assimilati

All'interno dei regolamenti possono essere anche definiti i criteri per la stipula di convenzioni separate per i produttori di rifiuti speciali non assimilati. Questo può consentire di verificare e monitorare le produzioni degli stessi.

Le convenzioni possono essere riferite all'attività di raccolta e smaltimento/recupero o solo allo smaltimento /recupero.

Tipicamente questo articolato viene previsto nelle realtà servite da Aziende pubbliche.

6.2.1 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

- Art. 41 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.
1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
- Art. 42 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili
1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
 2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
 3. Il Comune, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
 4. Il Comune promuove e favorisce il recupero e il riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al D.M. 5.2.1998.
 5. Il Comune può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili mediante l'attivazione di un servizio, a prezzi convenzionati, fornito da soggetti che recuperano tale tipologia di rifiuto.
- Art. 43 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali
1. Qualora vengono istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il Comune stipulano un'apposita convenzione secondo lo schema approvato dallo stesso.
 2. La convenzione, oltre ai dati relativi all'Amministrazione comunale, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) per il soggetto produttore di rifiuti:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la localizzazione della sede operativa in cui si producono i rifiuti;
 - le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 41;
 - la quantità di rifiuti prodotti;
 - la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);
 - b) per il soggetto gestore del servizio:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
 - gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del gestore del servizio, relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il gestore del servizio, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
 3. L'importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene stabilito dal Comune e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
 4. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

Box 191 –Comune di Campobasso - estratto dal Regolamento di gestione RU (2011) - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani – Stipula di convenzione per la gestione di rifiuti speciali

Articolo 43 Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del pubblico Servizio di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito.

Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione.

Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente;
- la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
- la periodicità di consegna prevista e proposta;
- la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
- il sistema o modo di conferimento;
- ogni altra notizia ritenuta utile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- scheda descrittiva del rifiuto;
- certificato CCIAA.

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal Gestore).

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

Box 192 –Comune di Grosseto - estratto dal Regolamento di gestione RU (2011) -Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani – Stipula di convenzione per la gestione di rifiuti speciali

ART. 15 CONVENZIONI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI TRAMITE IL SERVIZIO PUBBLICO

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del Pubblico servizio di N.U., sempre che tale servizio sia stato istituito.

Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani al "Servizio Pubblico di smaltimento rifiuti" è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione.

Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al Sindaco.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente;
- la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- la quantificazione dei rifiuti (in metri cubi e/o tonnellate-mese) e la loro tipologia;
- la periodicità di consegna prevista e proposta;
- la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
- il sistema di conferimento proposto;
- ogni altra notizia utile.

Il Comune accerterà la possibilità di recepire i rifiuti di cui si chiede lo smaltimento, stabilendo le modalità, i tempi ed il costo del servizio.

Ove dall'istruttoria risulti che i rifiuti speciali possono trovare riutilizzo, al produttore viene richiesto di documentare l'impossibilità di procedere al riuso.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non ha disdetta da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

La convenzione decade per il mancato rispetto del presente Regolamento e/o delle norme previste nella convenzione stessa.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità della convenzione per motivi di servizio, per ragioni d'igiene o comunque per altre necessità di pubblico interesse.

I costi del servizio da addebitare agli utenti e le relative tariffe da applicare sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Box 193 –Comune di Imprinetta (FI)- estratto dal Regolamento di gestione RU (2009) -Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani – Stipula di convenzione per la gestione di rifiuti speciali.

7 Attività di divulgazione e formazione

7.1 Campagne di comunicazione alla cittadinanza (informazione)

Per raggiungere gli elevati obiettivi di legge in tema di differenziazione dei rifiuti e, ancor più, per conseguire risultati in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti, il ruolo della comunicazione rivolta alla Cittadinanza e della formazione rivolta a volontari, studenti, compostatori, ecc. risulta essere essenziale.

La comunicazione sulle buone pratiche di raccolta differenziata è da realizzarsi attentamente in occasione del cambio o del rinnovamento del sistema di raccolta rifiuti, a mezzo di opuscoli, articoli sui periodici locali, web ed incontri pubblici, ma va costantemente proposta anche una volta che il sistema possa considerarsi a regime.

Infatti, con periodicità annuale, è bene fornire alla Cittadinanza il calendario di svolgimento dei servizi di raccolta ed il dettaglio dei risultati di avvio a recupero e di riduzione dei rifiuti progressivamente conseguiti, in modo tale che sia veicolato il messaggio che l'impatto ambientale ed economico della gestione rifiuti sono costantemente monitorati e che è necessario l'impegno di tutti per giungere a risultati di rilievo.

Prima di sanzionare, è doveroso informare e formare. Oltre alla comunicazione anche la formazione gioca un ruolo essenziale nell'innalzamento delle performance ambientali, perché la diffusione di nozioni scientifiche a studenti o adulti interessati ad esse consente alle Amministrazioni di far comprendere la complessità del tema della gestione integrata dei rifiuti e di disporre di alleati, nella diffusione delle informazioni ambientali. La formazione si attua con tempi diversi da quelli della comunicazione e le sue modalità sono quelle di laboratori ambientali per studenti tenuti in orario scolastico, di corsi di compostaggio teorico-pratico per adulti appassionati, che dopo i primi anni possono assumere la forma di corsi di orticoltura e giardinaggio, pratica entro le quali il compost può trovare immediato utilizzo, o di concorsi a premi per il miglior compost prodotto. L'offerta continua di formazione ed informazione di qualità alla Cittadinanza daranno il segno che la gestione dei rifiuti è costantemente monitorata e che la complessità delle pratiche di separazione e le sollecitazioni alla riduzione richieste alla Cittadinanza sono condotte con professionalità e motivate da esigenze normative, di protezione ambientale e di ottimizzazione economica.

7.1.1 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Il tema della comunicazione (e ancor meno quello della formazione) sono scarsamente affrontati all'interno dei regolamenti comunali di Igiene Urbana. Di seguito i riferimenti più rilevanti, che fanno riferimento anche alla promozione di premialità e riconoscimenti per quelle realtà o singoli Cittadini che si mostrino particolarmente attivi sul tema della differenziazione e della riduzione dei rifiuti.

Art. 48 – Campagna di informazione alla cittadinanza.

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.

Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.

Box 194 Comune di Fara Gera d'Adda (BG)– Estratto di regolamento comunale – Pubblicizzazione del regolamento comunale

(Accesso alle informazioni)

Chiunque ne faccia richiesta, anche senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva o sonora contenuta nella banca dati riguardante lo stato del suolo e le attività o le misure destinate a tutelarla, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

La libertà di accesso alle informazioni di cui al precedente comma è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti attraverso i Regolamenti comunali sull'accesso e sulla privacy. Le informazioni di cui al primo comma sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico.

Box 195 Comune di Cuasso al Monte (VA) – Estratto di regolamento comunale – Accesso alle informazioni ambientali

4. L'Amministrazione Comunale o il concessionario, dietro approvazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti, ma utilizzati scorrettamente dall'utenza. Nella campagne informative dovrà essere utilizzato un linguaggio semplice, conciso e figure facilmente interpretabili.

Box 196 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Campagne di comunicazione relative ai servizi di raccolta differenziata, con particolare riferimento ai nuovi, alla modifica degli esistenti e a quelli che non sono attuati correttamente dall'utenza. Realizzate dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario, dietro approvazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25 - INFORMAZIONI

Il gestore del servizio di raccolta differenziata organizza, a proprie spese e in base alle indicazioni del Comune, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il gestore del servizio è inoltre tenuto a collaborare nell'attuazione di tutte le campagne di informazione e coinvolgimento delle utenze che il Comune deciderà di realizzare in proprio o in affidamento a terzi.

Box 197 Comune di Arcene (BG) – Estratto di regolamento comunale – Campagne di comunicazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

[...]

4. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.

5. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

Box 198 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Redazione annuale dell'eco calendario per la diffusione di informazioni sulle raccolte differenziate

Art. 22 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:

a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;

a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;

ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;

a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;

a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta, per agevolare il corretto conferimento dei materiali.

2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.

3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalendosi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse nel Capitolo I del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Cassano Magnago si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

5. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

6. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Box 199 – Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2011) – Attività di competenza del Gestore, tra cui informazione ai Cittadini, istituzione del Servizio di Assistenza Clienti, divulgazione semestrale dell'andamento delle raccolte differenziate, monitoraggio della qualità dei servizi erogati

Art. 54 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Cassano Magnago.

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Il Comune assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Box 200 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Informazione ai Cittadini su modalità e vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 50 Uso di materiale in carta riciclata.

1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali;
Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.
Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

Box 201 Comune di Comazzo (LO) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Uso di supporti in carta riciclata per la diffusione di informazioni sulle raccolte differenziate.

Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.

Box 202 Comune di Zanica (BG) – Estratto di regolamento comunale (2006) – Uso di supporti in carta riciclata per la diffusione di informazioni sulle raccolte differenziate.

L'Autorità di sub-ATO, in accordo con l'Amministrazione comunale e l'ATO al fine di coordinare le informazioni secondo le rispettive competenze: attiva, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
Possono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
Gli utenti sono informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

Box 203 – Regione Val d'Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) -Attività di informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione anche degli Amministratori Locali. Gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

Incentivi ed agevolazioni.

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati, si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
 - a. attestati di benemerita: potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. premi materiali: potranno essere distribuiti in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
2. E' facoltà del Comune, al fine di incentivare la raccolta differenziata, prevedere alcune agevolazioni tributarie nel rispetto di quanto sarà riportato nel "Regolamento per la determinazione e applicazione della Tassa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

Box 204 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Incentivi, attestati di benemerita ed agevolazioni per le utenze particolarmente attive nella raccolta differenziata.

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
Almeno una volta l'anno viene data pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi della raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

INCENTIVI

L'Amministrazione comunale potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerita: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali: da distribuirsi in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

Box 205 Comune di Lodi- Estratto di regolamento comunale (2006) – Diffusione annuale dei risultati di gestione differenziata presso i Cittadini, Incentivi di benemerita e premi materiali.

ART. 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale, all'Autorità di sub-ATO ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato all'Autorità di sub-ATO, il quale predisponesse un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Autorità di sub-ATO, in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

In particolare è obbligatoria, ove attivata, la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dall'Autorità di sub-ATO e dall'Autorità d'Ambito.

Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l'adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e in subordine l'uso di bicchieri posate e stoviglie in plastica monouso per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici.

Box 206 – Regione Val d'Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) - Raccolta differenziata ed iniziative di prevenzione (adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili) in occasione di manifestazioni pubbliche. Nomina del Responsabile di gestione Rifiuti, che predisponesse un piano operativo di prevenzione e gestione differenziata dei rifiuti prodotti entro le manifestazioni e si coordina col Gestore.

ART. 63 - MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comune, tramite il Gestore del servizio, provvederà alla divulgazione delle norme contenute nella carta dei servizi e nel presente regolamento.

L'Amministrazione comunale, di concerto con il Gestore del servizio, nonché con l'apporto delle associazioni ambientaliste, culturali, della scuola, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale nella conservazione dell'ambiente.

Il Gestore del servizio provvederà ad informare costantemente i cittadini attraverso gli organi di informazione locale, affissione di manifesti e mediante materiale prodotto nell'ambito di specifiche campagne educative ed informative.

Box 207 Comune di Arcene (BG)– Estratto di regolamento comunale – Campagne di educazione ambientale con l'apporto delle associazioni ambientaliste, culturali, della scuola.

ART. 34 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

Box 208 Comune di Albairate (MI)– Estratto di regolamento comunale (2012) – Campagne di educazione ambientale sulle destinazioni dei rifiuti, sulla necessità di collaborazione da parte dei Cittadini. Impegno dell'Amministrazione a trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

5- Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti. COINGER promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio o i singoli consorziati.

L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n. 195/2005 e dal Regolamento consortile per l'accesso alle informazioni ambientali, se esistente.

Box 209 Comuni consorziati Coinger (VA)– Estratto di regolamento comunale (2010) – Campagne di educazione ambientale per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

8 Compostaggio domestico.

Tra le azioni di riduzione e di prevenzione dei rifiuti, il compostaggio domestico occupa un ruolo di rilievo, che è bene dettagliare all'interno del regolamento di gestione rifiuti.

Art. 55 - Finalità del compostaggio domestico.

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Box 210 Comune di Cassano Magnago (VA)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Finalità del compostaggio domestico in tema di riduzione dei rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento.

L'autocompostaggio (compostaggio domestico) è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto è promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. Oltre all'autocompostaggio domestico, così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., può essere promossa, compatibilmente con le disposizioni vigenti, l'autogestione degli scarti organici da parte di altre tipologie di utenze.

Box 211 – Regione Val d'Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) - L'autocompostaggio (compostaggio domestico) è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto è promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata.

Art. 56 - Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) genere di combustione di scarti vegetali.
2. E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poichè rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. E' altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo:
- metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Box 212 Comune di Cassano Magnago (VA)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Materiali compostabili

ART. 32 . COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti umidi organici e scarti verdi, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico.

Le sole utenze domestiche possono effettuare il compostaggio domestico della frazione umida, unitamente alla frazione verde dei rifiuti, attuando uno o più dei seguenti metodi:

- cumulo
- buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico
- cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile
- rivoltamento.
- composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te")

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 7 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà o in zone di proprietà comuni, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

Il cittadino può acquistare o costruire il composter che ritiene più idoneo, sia per modello che per dimensioni, in un'ottica di corretta attività di compostaggio domestico.

Il cittadino che farà uso di composter si impegna a non utilizzare congiuntamente il sistema di raccolta dei rifiuti organici umidi e quindi a non richiedere le specifiche dotazioni al soggetto gestore.

Box 213 Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di regolamento comunale (2007) – Compostaggio domestico- Il cittadino che farà uso di composter si impegna a non utilizzare congiuntamente il sistema di raccolta dei rifiuti organici umidi e quindi a non richiedere le specifiche dotazioni al soggetto gestore.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento).

Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

All'ASTEM verranno comunicati i dati relativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta. E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione da questo servizio, di intere vie o zone del Comune.

Box 214 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Compostaggio domestico- Auspicio che sia possibile, in conseguenza delle adesioni dei cittadini al compostaggio domestico, procedere all'esclusione dalla raccolta della FORSU di intere vie o zone del Comune.

Art. 57 - Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini.

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 58, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e trasparente nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 58 o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Box 215 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Norme operative, gestionali e di posizionamento da seguire nella pratica del compostaggio domestico.

Art. 58 - Albo dei compostatori e riduzione tributaria.

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultano:

- a) la richiesta dell'utente di essere iscritti nell'Albo dei compostatori;
- b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
- c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
- d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.

3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:

- a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del presente Regolamento;
- b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

4. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Box 216 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Albo dei Compostatori e riduzione tributaria. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.

Art. 59 - Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il gestore del servizio può predisporre controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 64.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è cancellato dall'Albo dei compostatori. L'utente è sanzionato ai sensi dell'art. 64 [da 25 a 150€]

Box 217 Comune di Cassano Magnago (VA)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Controlli, cancellazione dall'Albo dei Compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria.

- e) Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 15 per cento della TARSU (tassa rifiuti); l'agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale che pagano la tassa rifiuti. La richiesta per la riduzione della TARSU deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi e consegnata entro il 28 febbraio. L'agevolazione richiesta con domande consegnate successivamente a tale data decorreranno dall'anno successivo. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
- f) Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tariffa, degli interessi e all'applicazione delle sanzioni previste dal vigenti disposizioni di legge.

Box 218 Comune di Siziano (PV)– Estratto di regolamento comunale (2010) – Riduzione per compostaggio domestico, controlli, sanzioni.

9 Servizi di spazzamento stradale e pulizia

9.1 Premesse generali.

9.1.1 Livello minimo

Devono essere riportate tutte le informazioni relative all'area interessata dai servizi di spazzamento, comprese le aree private ad uso pubblico, la classificazione delle varie strade (pedonali, stradali, ciclabili etc.) e le modalità di spazzamento adottate sul territorio.

9.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Possono essere descritti servizi particolari di spazzamento e obblighi in determinate situazioni (es. pulizia delle aree di cantiere, aree pubbliche date in concessione a bar - ristoranti, posizionamento obbligatorio di contenitori privati portarifiuti presso alcune tipologie di esercizi commerciali e pulizia delle aree intorno agli stessi). E' possibile regolamentare le attività di volantinaggio, la pulizia delle aree private ad uso pubblico e delle aree parcheggio di attività commerciali.

Si può specificare se la pulizia foglie, la pulizia caditoie e altri servizi in realtà non relativi ai rifiuti urbani sono comprese tra questi servizi, come l'innaffiamento strade e lo spazzamento della neve. E' importante segnalare la presenza di sistemi strutturati di monitoraggio dell'abbandono di rifiuti, invitando all'adesione i vari soggetti in gioco (cittadini, GEV, forze dell'Ordine, gestori della raccolta). Si veda ad esempio il sistema messo a punto dalla Provincia di Varese nell'ambito del progetto "Insubria Pulizia Sconfinata", www.modusriciclandi.info

9.1.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

ART. 34 - SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.
2. Il servizio effettuato dal Gestore deve coprire tutte le piazze e le strade comunali, statali e provinciali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata.
3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune.
5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico. Verrà utilizzato in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale.
7. Nelle aree spazzate meccanicamente dovrà essere obbligatoriamente istituito un servizio ausiliario per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.

Box 219 Comune di Padova – Estratto di regolamento comunale (2011) – Definizione di spazzamento

ART. 32 - FINALITA' E METODI

1. Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di igiene urbana.

- a) posizionamento e cura di cestini portarifiuti;
- b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
- c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento dei rifiuti raccolti;
- d) asporto rifiuti da aree destinate a verde pubblico;
- e) asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d'acqua;
- f) pulizia della superficie di pozzetti e caditoie stradali e in aree verdi pubbliche;
- g) asporto rifiuti da aree di sosta per i nomadi;
- h) lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;
- i) lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- j) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- k) recupero di aree pubbliche degradate;
- l) sgombero neve;
- m) asportazione rifiuti trattenuti da chiuse del reticolo idrico cittadino.

Box 220 Comune di Padova – Estratto di regolamento comunale (2011) – Finalità ed articolazione del servizio di spazzamento

Articolo 23 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento.

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito con frequenze diverse su:

- strade e piazze classificate di livello comunale;
- tratti urbani di strade provinciali e statali, con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
- strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
- strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
- zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
- sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purché accessibili ai mezzi meccanici.

Box 221 Comune di Suzzara (MN)– Estratto di regolamento comunale (2013) –Ambito territoriale del servizio di spazzamento

Art. 48

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto secondo un piano operativo di pulizia, concordato tra il Comune ed il soggetto gestore.

Viene effettuato in maniera meccanizzata, con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il calendario di spazzamento predisposto ad esclusivo onere e cura del soggetto gestore, prevede la suddivisione del territorio in 3 tipologie di zone di spazzamento, concordate con il Comune in base alle caratteristiche delle utenze insediate, in base alle frequenze dei passaggi:

1. 1 volta/2 settimane;
2. 1 volta/settimana;
3. 2 volte/settimana.

Le aree oggetto di spazzamento sono segnalate con divieti di sosta indicanti l'orario di effettuazione del servizio di spazzamento.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e torrenti, nonché delle scarpate ferroviarie, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario, che con specifico incarico può essere il soggetto gestore.

In caso di mal tempo è facoltà indipendente del soggetto gestore di sospendere parzialmente o non attivare le attività di spazzamento per un tempo sufficiente al ripristino delle condizioni stradali e meteorologiche adeguate.

Per cause di forza maggiore (scioperi, manifestazioni, etc.) il servizio può essere sospeso a cura del soggetto gestore.

Box 222 Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di regolamento comunale (2007) – Frequenza del servizio di spazzamento per area del territorio comunale, con possibilità di sospensione del servizio in condizioni meteorologiche non adeguate.

Art. 38 - Aree occupate da pubblici esercizi.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

Box 223 Comune di Siziano (PV)– Estratto di regolamento comunale (2010) – Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo per attività che usufruiscono di concessioni di aree o spazi pubblici.

Art. 37 – Fiere, sagre e manifestazioni

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree interessate durante ed al termine delle manifestazioni stesse, nonché a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni ed al conferimento degli stessi ai servizi di prelievo domiciliare.

Qualora la manifestazione si protrasse per più giorni oppure si verificasse a distanza dai giorni preposti per la raccolta domiciliare dei rifiuti, i soggetti promotori dovranno richiedere in noleggio, alla soc. appaltatrice dei Servizi di Igien e Urbana domiciliare, uno o più contenitori per la raccolta differenziata. I costi del noleggio sono a carico dei citati soggetti, mentre lo svuoto degli stessi potrà avvenire nei giorni indicati del servizio domiciliare.

Box 224 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Manifestazioni pubbliche – Obbligo di raccolta differenziata e di pulizia delle aree interessate dalle manifestazioni pubbliche.

ART. 48 - AREE ADIBITE A FESTE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere, oltre al deposito della cauzione, una clausola circa le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Sono tenuti a premunirsi di propri contenitori o di altri messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

I soggetti autorizzati dovranno provvedere direttamente allo spazzamento delle aree, piazze o strade dopo l'uso, e riconosceranno al Gestore del Servizio gli oneri derivanti dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Box 225 Comune di Arcene (BG) – Estratto di regolamento comunale – Spettacoli viaggianti

ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Proposta di articolato - indicazione a titolo esemplificativo da adattare a seconda delle diverse realtà.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con l'Autorità di sub-ATO e il Gestore del servizio, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Salvo se non diversamente disposto dal Regolamento della tassa rifiuti, la tariffa di occupazione del suolo pubblico tiene conto e comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Box 226 – Regione Val d'Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) – Obbligo di Raccolta differenziata per i rifiuti prodotti in occasione di sosta degli spettacoli viaggianti.

Art. 45 – Pulizia presso cantieri.

1. I responsabili dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddette cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel regolamento di Igien e Sanità.

Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

3. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiammento dell'area interessata.

Box 227 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Pulizia presso i cantieri

ARTICOLO 16 - Attività di volantinaggio.

A salvaguardia dell'ambiente e dell'igien e nonché a tutela del decoro del territorio è vietato depositare e abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta fondi, indumenti, carta anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro.

E' altresì vietato il lancio e/o l'affissione di volantini od altro materiale pubblicitario, ovvero, apporre materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei veicoli, sotto le porte di ingresso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle porte, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione senza il consenso dell'avente diritto.

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 18 del presente Regolamento.

Box 228 Comune di Roncadelle (BS)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Volantinaggio

Articolo 24 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.
3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, alla realizzare di recinzioni, canali di scolo o ogni altre opera ritenuta utile, al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette, a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Box 229 Comune di Suzzara (MN)– Estratto di regolamento comunale (2013) – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

9.2 Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale

9.2.1 Livello minimo

Vanno inserite le indicazioni relative alle frequenze di pulizia, agli orari, alle zone di spazzamento, nonché una descrizione di dettaglio delle modalità di esecuzione.

9.2.2 Possibili dettagli aggiuntivi

La modalità di gestione del servizio di dettaglio, con composizione delle squadre tipo, può essere specificata in questa sezione. Può essere utile una descrizione puntuale delle aree di maggior pregio, da tenere in considerazione nell'effettuazione del servizio di spazzamento.

9.2.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

Vari regolamenti citano nel dettaglio le modalità di svolgimento del servizio, in particolare nelle aree con elevata densità urbanistica e popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il servizio di pulizia meccanizzato comprende lo spazzamento delle strade, dei marciapiedi, delle piste ciclabili ove possibile, delle piazze, dei parcheggi e delle aree pubbliche o ad uso pubblico, di cui all'elenco delle vie denominato "Allegato C", nei modi e nelle frequenze di seguito stabiliti.

Il servizio sarà effettuato dalla ditta appaltatrice tre giorni alla settimana, il lunedì, il martedì e il venerdì, per 5 ore per ogni intervento e prevede, a fine intervento, il trasporto del materiale raccolto presso gli impianti autorizzati.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare i giorni e i percorsi a seconda delle eventuali necessità per un miglioramento del servizio all'utenza.

Il servizio dovrà essere svolto non prima delle ore 6.00 e non oltre le ore 15.00 nelle giornate di lunedì e giovedì, mentre il venerdì, in quanto giorno di mercato, il servizio dovrà essere svolto dalle ore 13,30.

Lo spazzamento manuale di supporto allo spazzamento meccanizzato è a carico dell'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, l'effettuazione di venti interventi annuali straordinari in concomitanza con festività e/o manifestazioni popolari (es. "Fara Rock" in luglio, festeggiamenti di S. Alessandro in agosto ecc.), nelle aree indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale ed a richiesta dello stesso.

La pulizia dei pozzetti stradali e le caditoie sono a carico del gestore degli impianti di fognatura e depurazione del Comune di Fara Gera d'Adda e non risultano oggetto del presente Regolamento.



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

SETTORE V°

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE
t. 0344/34441 Fax 0344/34442 tel. 0344/34443 Fax 0344/34444 e-mail: info@comune.fara-gera-dadda.bg.it www.comune.fara-gera-dadda.bg.it

ALLEGATO C

al Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana

CALENDARIO PULIZIA STRADALE PULIZIA MECCANICA

Lunedì

- centro storico (P.zza Patroli, Via Longobardica, P.zza Roma, Via Gerundo, via Adda, via Resaghetta, Via Gramsci, via Profeta, via Circonvallazione, via A. Parli, Via Luitico, Via Dante, via C.A. Crespi, Via Canonica, via Mazzini)
- via Pontoglio (tratto da via Treviglio a via Gorizia),
- via Veneto.

Box 230 Comune di Fara Gera d'Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Spazzamento meccanizzato e manuale.

Le aree oggetto di spazzamento sono segnalate con divieti di sosta indicanti l'orario di effettuazione del servizio di spazzamento.

[...] In caso di mal tempo è facoltà indipendente del soggetto gestore di sospendere parzialmente o non attivare le attività di spazzamento per un tempo sufficiente al ripristino delle condizioni stradali e meteorologiche adeguate.

Box 231 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Spazzamento meccanizzato – Facoltà di sospensione del servizio in caso di mal tempo.

[...] Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, nonchè per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in

Box 232 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Spazzamento meccanizzato – Procedure e tariffe per lo spazzamento di aree sede di eventi.

10 Modalità di trattamento dei rifiuti.

10.1.1 Livello minimo

Devono essere elencati i principi base secondo cui i rifiuti devono essere trattati nel rispetto della normativa vigente, massimizzando l'efficienza ambientale, seguendo la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti e nel rispetto degli obiettivi che l'Amministrazione ha definito nell'articolato precedentemente sviluppato.

10.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi

Può essere specificato il tema della prossimità territoriale degli impianti di smaltimento / recupero.

10.1.3 Esito dell'analisi effettuata a campione sui regolamenti

3. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.

Box 233 – Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- (2013) Divieto di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata.

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI - CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Box 234 – Comune di Cassano Magnago (VA) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2011) - Invio dei rifiuti recuperabili ad impianti di recupero, eventualmente afferenti alla filiera CONAI.

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI.

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al D.Lgs. n.22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso D.Lgs. n.22/97).
Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Box 235 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

7. E' rigorosamente vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

Box 236 – Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Divieto di combustione, fatta salva la combustione di materiali legnosi, tipica della tradizione locale, previa autorizzazione

5. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di idonei contenitori.
6. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto, salva la deroga prevista per i rifiuti lignei dovuti alla lavorazione della vite e alle stoppie generate dalle produzioni agricole nei giorni di alta pressione. Devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. Tali fuochi devono esser accesi ad una distanza minima di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dai mucchi di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Box 237 – Comune di Sondrio - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) - Possibilità di compostaggio nelle concimaie della frazione organica dei rifiuti, divieto di combustione dei rifiuti all'aperto, fatta salva la combustione di materiali lignei, conferimento separato per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

Articolo 17 - Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di autosmaltimento.

1. E' ammesso l'autosmaltimento della frazione umida (organico domestico e vegetale) dei rifiuti urbani attraverso il compostaggio, da effettuarsi secondo le buone pratiche comunemente in uso, in forma aerobica anche al fine di evitare emissioni olfattive, avvalendosi dell'apposito composte o tramite cassa di compostaggio o concimaia, da collocarsi su terreno naturale.
2. L'utente che desidera attivare il compostaggio domestico deve avere a disposizione uno spazio a verde di adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione umida di produzione propria.
3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, generare criticità di natura igienico - sanitaria o arrecare disturbo al vicinato. Qualora il Comune ravvisasse l'incorrere di una delle predette condizioni potrà revocare l'utilizzo in comodato della compostiera e procedere sulla base delle norme applicabili in materia.

Box 238 – Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Autosmaltimento mediante compostaggio domestico

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
 - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Box 239 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Lo smaltimento è la fase residuale della gestione dei rifiuti, è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più avanzate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Da realizzare in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
4. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore ovvero di altri soggetti autorizzati allo svolgimento delle successive fasi, secondo le seguenti indicazioni:
 - o tutte le frazioni valorizzabili, compresi i rifiuti vegetali ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;
 - o i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti provinciali di trattamento o smaltimento;
 - o i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

Box 240 – Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Norme per il trasporto e la destinazione finale delle differenti tipologie di rifiuto.

Art. 32 – Trasporto allo smaltimento finale.

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti durante le operazioni di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento e/o recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.
3. Dovranno essere evitati spandimenti di rifiuti ed ogni perdita di liquidi e liquami.
4. Dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

Box 241 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Trasporto allo smaltimento finale.

Allegato A

Regolamento tipo regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all'interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 3, all'interno del territorio comunale di _____.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità,
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato,

- c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare
 - a. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
 - b. una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
 - c. la tutela dell'ambiente e del paesaggio,
 - d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
- 2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
 - b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
 - c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
 - d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - e. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
 - g. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - h. le modalità di gestione del centro di raccolta comunale;
 - i. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro comunale del Riutilizzo, la disciplina delle Ecofeste;
 - j. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Finalità e Obiettivi

- 1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2020 (65% di Raccolta Differenziata a livello comunale, il contenimento della produzione di rifiuto totale e l'adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nel Piano Regionale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, tra cui la frazione organica dei rifiuti e l'indifferenziato residuale.

2. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, , le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia (società del riciclaggio) ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Classificazione dei Rifiuti

1. Rifiuto: qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi
2. I rifiuti sono classificati:
 - a. Secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
 - b. Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".
 - a. **Rifiuti urbani**
 - i. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - ii. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;
 - iii. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - iv. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o e sulle rive dei corpi idrici;
 - v. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - vi. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
 - b. **Rifiuti speciali:**
 - i. rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - ii. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dalla disciplina inerente le "terre e rocce da scavo";
 - iii. rifiuti da lavorazioni industriali;

- iv. rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - v. rifiuti da attività commerciali;
 - vi. rifiuti da attività di servizio;
 - vii. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e dall' abbattimento di fumi;
 - viii. rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- c. **Rifiuti pericolosi:** sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Testo Unico Ambientale.

Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:
 - a. **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.;
 - b. **Centro di Raccolta Mobile (CdRM):** automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
 - c. **Centro del riutilizzo:** locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo". La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.
 - d. **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
 - e. **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
 - f. **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
 - g. **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel

- rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - iii. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - v. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- h. **Eco-Calendario:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- i. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - ii. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonchè le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;
- i. **Ecofeste:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca tec.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili
- j. **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- k. **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- l. **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- m. **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati

allo stesso scopo.

Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:

Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);

Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.);

Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- n. **Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario;
- o. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- p. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- q. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- r. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- s. **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);
- t. **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- u. **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

2. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:
- A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica
- a. Frazione secca (o residua): rifiuti di cui all'art. 3, lett. h) del presente regolamento;
 - b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 3, lett. i) del presente regolamento;
 - c. Rifiuti Ingombranti e RAEE: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
 - d. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
 - e. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;
 - f. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 - g. Frazione differenziata - carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak ecc. prodotta in ambito domestico;
 - h. Frazione differenziata - vetro e contenitori di alluminio e acciaio: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc. prodotta in ambito domestico;
 - i. Frazione differenziata - imballaggi in plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc. prodotta in ambito domestico;
 - j. Frazione pannolini - pannolini: è la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;
 - k. Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità

di inerti (come definite dal regolamento del centro di raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

- B. Rifiuti Urbani Esterni: sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito specificato.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche:
 - a. attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali;
 - b. attività artigianali, commerciali e di servizio;
 - c. attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali;
 - d. attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai cantieri costituiti da materiale ingombrante e da imballaggi;
 - e. rifiuti sanitari: sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari come specificato al successivo art.xx;
3. I codici CER che identificano i rifiuti assimilati sono i seguenti :

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

- i. 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- ii. 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- iii. 15 01 02 imballaggi in plastica
- iv. 15 01 03 imballaggi in legno
- v. 15 01 04 imballaggi in metallo
- vi. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- vii. 15 01 06 imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati)
- viii. 15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- i. 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- ii. 20 01 01 carta e cartone
- iii. 20 01 02 vetro
- iv. 20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense
- v. 20 01 25 oli e grassi commestibili
- vi. 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- vii. 20 01 40 metallo

20 02 RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

- i. 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 - ii. 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 4. E' fatto divieto di conferire al circuito di raccolta degli urbani rifiuti assimilati misti (es. CER 150106, 200301, 200307) contenenti frazioni riciclabili. Essi devono essere separati dal produttore alla fonte e conferiti al corretto circuito di raccolta differenziata anche presso il Centro di Raccolta (es. carta, plastica, legno)
 - 5. Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva soggetta a tassazione/imposizione non supera le quantità individuate nell'allegato 1 (Tabella 4a) del D.P.R. 158/99 incrementate del
[Ogni amministrazione comunale in funzione del modello organizzativo adottato dovrà inserire la soglia di assimilazione con criteri di equità, tenuto conto della quota di Kd applicata per singola categoria]
(es. superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti. (Kd relativo alla tipologia di attività, maggiorato del xx%).
 - 6. I limiti quantitativi sopra indicati potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.
 - 7. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - a. Non devono avere le caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357 del 2014;
 - b. Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato.
 - c. Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal contratto di servizio ad esempio:

- consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza.
- d. Non devono appartenere al seguente elenco:
- i. rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - ii. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
 - iii. rifiuti di imballaggi terziari;
 - iv. rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;
 - v. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
 - vi. rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa.
8. La tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni viene normata da apposito regolamento.
 9. Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo completo del parametro di confronto del Limite Soglia di Assimilazione.
 10. Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.
 11. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
 12. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
 13. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati al centro di raccolta comunale, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.
 14. Possono comunque essere conferiti al circuito ordinario di raccolta a domicilio i rifiuti assimilati come indicato nelle tabella che segue:

| |
|---|
| 150101 Imballaggi in carta e cartone max xx mc |
| 150102 Imballaggi in plastica max xx mc-circa xx sacchi |
| 150107 Imballaggi in vetro max x bidoni da 240 l |
| 200101 Carta e cartone Max xx m3 |
| 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Max x m3 |
| 200125 Oli e grassi vegetali Max x m3 |
| 200301 Rifiuti urbani non differenziati Max xx m3 circa xx sacchi, in funzione dell'obiettivo di raggiungimento del 65% di RD |

[Ogni comune dovrà definire il quantitativo in funzione del servizio e degli accordi con la società che gestisce lo stesso, e tenuto conto dell'attivazione o meno di un sistema di tariffazione puntuale]

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
 - d. i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f. gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
2. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
3. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Rifiuti cimiteriali

1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone funebri;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

3. Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani
6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
7. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recintata scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
10. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
11. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Attività di competenza del Comune

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti

della Cittadinanza, nonchè la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

Ordinanze contingibili e provvedimenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:
 - a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
 - b. Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione e a pagamento;
 - d. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento al Centro comunale di Raccolta della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico e a pagamento per gli aderenti al servizio;
 - e. Servizio di raccolta, trasporto dal Centro comunale di Raccolta agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - f. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - g. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc) dei rifiuti urbani;
 - h. Gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - i. Gestione e controllo del Centro del Riutilizzo, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - j. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo

- svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
- k. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - l. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
 - m. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - n. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
 - o. informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
 - p. Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla legge.
 3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
 4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
 5. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
 6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
 7. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.
 8. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
 9. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

10. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, compartecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a. le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b. le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c. i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d. inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - f. dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;

- c. ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
- d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.
4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore XXXXX e prima delle ore XXX del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto. I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.
4. E' assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di _____ da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.
6. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

7. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
8. E' vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
9. E' vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
10. E' vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
11. E' vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
12. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
13. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 5, allorchè sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Testo Unico Ambientale.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Forme di gestione sovracomunale

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.
2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.
3. Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di _____ è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune di _____ stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrato con tariffazione puntuale [o altra modalità] per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito in tutto il territorio comunale.
4. Il territorio del comune è suddiviso in xxx zone di raccolta come da elenco delle vie riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento e come indicato annualmente nell'Eco-calendario.
5. Nell'Eco-calendario è riportato l'elenco aggiornato delle vie servite ripartite per zone di raccolta.
6. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
7. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
8. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.
9. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.

Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. i contenitori sono:
 - a. **pubblici**, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - b. **assegnati all'utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - c. **riutilizzabili**;
 - d. **a consumo e a perdere**.
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.
4. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza annualmente, come da comunicazione presente sull'Ecocalendario.
5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
6. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.
7. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
8. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.
9. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:
 - a. fino alla capacità di 360 litri dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 - b. per dimensione maggiori copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
10. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.
11. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonchè adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
12. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
13. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati

spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.

14. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
 - b. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
 - c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurne al minimo l'ingombro;
 - d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, ove attivo; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
 - e. il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire a partire dalle ore xx alle ore xx del giorno di ritiro, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
 - f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
 - g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro le xx ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
 - h. Eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 20.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
 - i. E' fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;

- j. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
 - k. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.
 - l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - ii. Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
 - iii. Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
 - m. Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;
 - n. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta comunale/al servizio Ecomobile dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all'allegato 2 del presente Regolamento;
 - o. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale; per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da formalizzarsi tramite apposito modulo;
 - p. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta comunale, di cui l'Allegato 3 al presente Regolamento riporta indirizzo, orari di apertura e tipologie di rifiuti conferibili.
- 2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata al Titolo 3.
 - 3. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali. Di norma almeno i sacchi per la raccolta del rifiuto residuo sono dotati di sistema di identificazione.
 - 4. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.
 - 5. La raccolta è effettuata secondo il "modello omogeneo" riportato al capitolo 11.4 del PRGR. I dettagli del modello il territorio di riferimento di questo regolamento sono riportati al titolo 3.

Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato 4 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante Ecol calendario.

Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di trattamento autorizzati.
2. I rifiuti vegetali in uscita dal Centro di raccolta sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di Raccolta stesso.

Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento

1. Il Centro Comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla d.m. 8 aprile 2008 ed è destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del PRGR (par. 10.3.2.2) e non raccolte già a domicilio o con ecomobile, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Le disposizioni vigenti sono riportate nell'allegato 3 al presente Regolamento.
3. Nelle suddette deliberazioni sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
4. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
5. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.

6. Il Centro di Raccolta viene essere custodito e presidiato dal Soggetto Gestore, negli orari di apertura, al fine di:
 - a. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c. minimizzare il conferimento da parte degli utenti nel contenitore degli Ingombranti, favorendo quanto più possibile il conferimento differenziato dei rifiuti portati al centro di raccolta;
 - d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
 - e. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
 - f. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
 - g. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e del Centro di Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili;
7. Il personale addetto alla gestione dovrà inoltre:
 - a. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
 - b. redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a riciclo dal Centro di Raccolta;
 - c. segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
 - d. segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - e. coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.
8. È fatto espresso divieto di:
 - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse

dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:
 - a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
 - b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
 - c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Le raccolte delle frazioni principali sono effettuate in conformità al modello omogeneo proposto nel PRGR (par. 11.4.4) riportato nella tabella seguente. Di seguito sono riportati ulteriori dettagli specifici per il territorio di riferimento del presente regolamento.

| Frazione | Contenitore | Colore | Modalità e Frequenza di raccolta | Possibili ottimizzazioni |
|--|---|-----------------------------------|--|---|
| FORSU | Per la cucina: secchiello "areato" da 7/10 litri, idoneo per l'utilizzo di shopper, con sacchetto biodegradabile e compostabile conforme alla norma EN13432. Per esterno: mastello chiuso da 20-30- l o bidone carrellato da 120 l | Contenitori marroni per l'esterno | Domiciliare, 2 / settimana. Eventualmente settimanale nel periodo invernale. | Nei comuni a bassa densità urbanistica (< 150 ab/kmq) possibile la raccolta settimanale, in punti di raccolta centralizzati e controllabili con bidoni da 120-240 litri con fodera compostabile, fornendo obbligatoriamente un contenitore da 30 l a tutte le utenze. Incentivazione del compostaggio domestico. |
| Carta, cartone, tetrapak | Contenitore dedicato da 30-40 l o carrellato da 120 l | Blu | Domiciliare, settimanale | Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa |
| Imballaggi in plastica | Sacco in plastica | Giallo semi-trasparente | Domiciliare, settimanale | Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa. Possibile anche multimateriale leggero con imballaggi in metallo |
| Multimateriale leggero (imballaggi in plastica e in metallo) | Sacco in plastica o contenitore carrellato da 240 l | Giallo semi-trasparente | Domiciliare, settimanale | Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa |
| Vetro e metalli o Vetro (se è attiva RD multimateriale leggera per i metalli) | Mastello da 30-40 lt o bidone carrellato da 120/240 l | Verde scuro | Domiciliare, settimanale | Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa |
| Indifferenziato | Sacco in plastica | Viola semi trasparente | Domiciliare, settimanale | Quindicinale, nei comuni a tipologia urbanistica orizzontale, o qualora si attivi la tariffa puntuale o qualora si attivi un servizio di raccolta settimanale dedicato per utilizzatori di pannolini/ pannoloni |
| Scarti verdi (erba, potature, ramaglie, ...) | Carrellato da 120 l in su | Verde chiaro | Domiciliare, stagionale, a richiesta e pagamento per i soli aderenti al servizio | Solo conferimento presso centro di raccolta, e incentivazione del compostaggio domestico |
| Imballaggi compostabili (piatti, bicchieri, forchette) certificati e marchiati con apposito logo | Nella raccolta della FORSU, previa verifica con l'impianto di compostaggio. | Vedi FORSU | Vedi FORSU | |

Tabella 11.4.5– Modello omogeneo di raccolta proposto

Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani.

1. E' istituito il conferimento separato dei rifiuti di provenienza alimentare, di modestissime quantità di scarti vegetali (es fiori recisi) domestici.
2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bocce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.
3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti a domicilio all'interno di secchielli areati per cucina tramite sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e vengono conferiti dal produttore a bordo strada, con mastello da 30 l o bidone da 120 l marrone, nei giorni e orari definiti nell'ALLEGATO 5.
4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro riciclo.

Carta e cartone.

1. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago e mediante il bidone da 30 l o carrellato di capacità superiore fornito dal Comune.
2. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 5.
3. Oltre che con la raccolta a domicilio la carta può anche essere conferita presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nel relativo ALLEGATO 3.
4. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Vetro

1. Il vetro viene raccolto a domicilio, privato dell'eventuale involucro di materiale diverso, in appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale, da collocare a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 5.
2. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico delle Utenze.
3. E' previsto il ritiro col sistema di raccolta porta a porta con l'utilizzo di appositi bidoni carrellati per esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 5.
4. Oltre che con la raccolta a domicilio il vetro può anche essere conferito presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 3.
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati

Multimateriale leggero (plastica , alluminio e banda stagnata)

1. La raccolta del multimateriale leggero riguarda gli imballaggi in plastica, alimentari e non alimentari, quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole, film etc. unitamente a contenitori e materiali realizzati in alluminio (fogli in alluminio, lattine bibite, etc) e banda stagnata (lattine pelati, fagioli, cibo per animali etc.).

2. La frazione di rifiuto multimateriale leggera deve essere conferita in sacchi da 100 lt. di colore giallo forniti dal Comune da collocare a bordo strada nei giorni e orari e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 5.
3. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.
4. Oltre che con la raccolta a domicilio la frazione multimateriale leggera può anche essere conferita presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 3.
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

Indumenti smessi

1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni; potranno essere conferiti anche presso il Centro del Riutilizzo.
2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
3. Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 3.

Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.

1. La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti, a cura del produttore, in sacchi semi-trasparenti con sistema di identificazione da litri 100, da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti nell'ALLEGATO 5.
3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Raccolte differenziate presso il Centro di Raccolta comunale

1. Rottami metallici: la raccolta separata avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso negli appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso il Centro di Raccolta.
2. Beni durevoli (RAEE): i beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili possono essere, conferiti direttamente dall'utenza presso il Centro di Raccolta.
3. Legname e manufatti in legno: la raccolta avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti del legname e dei manufatti in legno negli appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso il Centro di Raccolta.
4. Rifiuti tessili: indumenti usati, stracci ed altro purchè non contaminati e sporchi
5. Componenti elettronici: il materiale verrà conferito dall'utenza negli appositi contenitori di adeguata capacità presso il Centro di Raccolta.
6. Polistirolo espanso: il materiale verrà conferito dall'utenza presso il Centro di Raccolta in sacchi di plastica.
7. Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili: i rifiuti solidi ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso il Centro di Raccolta,

oppure tramite raccolta a domicilio su chiamata a pagamento per gli utilizzatori del servizio (come indicato nel PRGR).

8. Materiali inerti: i rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni potranno essere conferiti direttamente dagli utenti in idonei contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta, nella quantità massima consentita di n. X secchi (da lt. X).
9. Rifiuti vegetali: La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato avviene con conferimento diretto da parte degli utenti presso il Centro di Raccolta.
10. Olii e grassi animali e vegetali residui della cottura degli alimenti : i rifiuti di cui sopra devono essere stoccati, a cura del produttore, separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente; la raccolta di tali olii e grassi avviene tramite il conferimento diretto a cura dell'utente in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.
11. Presso i centri in cui si svolge l'attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti devono essere raccolti in appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale. Gli orari e le frequenze della raccolta porta a porta sono indicate nell'Allegato 5.
12. Altre eventuali frazioni conferibili previste dal d.m. 8 aprile 2008.

Rifiuti urbani pericolosi.

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:
 - a. Le pile e le batterie esauste;
 - b. Gli accumulatori al piombo esausti;
 - c. I prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e /o infiammabili);
 - d. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - e. Le lampade a scarica e i tubi catodici;
 - f. Le siringhe abbandonate;
 - g. Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - h. Gli oli minerali usati.

Pile e batterie esauste:

1. La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante la collocazione di appositi contenitori, per il conferimento diretto da parte dell'utenza presso le scuole, i supermercati ed i punti vendita. L'elenco dei punti di raccolta è contenuto nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. E' altresì collocato apposito contenitore presso il Centro di Raccolta, per il conferimento da parte dell'utenza secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Gestore ne curerà lo svuotamento con cadenza massima mensile ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Accumulatori esausti:

1. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, vanno collocati in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, e consegnati successivamente al consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "t" e/o "P":

1. La raccolta di tali prodotti avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità indicate nel relativo regolamento.
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:

1. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio. L'elenco dei punti di raccolta è contenuto nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. E' altresì possibile conferire tali rifiuti in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le disposizioni del relativo regolamento.
3. Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Lampade a scarica e tubi catodici:

1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta.
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

1. Questa raccolta viene effettuata sulle strade ed aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio ed infezione.
2. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione autorizzato.

Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti:

1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in apposito contenitore, contrassegnato secondo quanto disposto dalla normativa vigente, posizionato presso il Centro di Raccolta.
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Oli minerali usati:

1. La raccolta degli olii minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.

TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Il compostaggio domestico dei rifiuto organici e verdi

1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
7. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo:
metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al

Comune/Gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune.

9. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione degli eventuali sgravi sulla TARI.
10. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultano:
 - a. la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
 - b. l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
 - c. il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - d. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.
- b. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale.

1. Ai sensi della Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale"¹, detta del Buon Samaritano, è istituita a livello comunale la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.
2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente;
4. Le eccedenze di cui al comma 2 vengono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.
5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.
6. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una relazione all'Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

¹ Art. 1. (Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Mense scolastiche con dotazioni lavabili

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento le mense scolastiche comunali sono dotate di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili. A far corso da quella data gli alimenti ed i cibi saranno serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene.
2. Previa verifica della qualità chimica e microbiologica e della gradevolezza organolettica dell'acqua potabile in uscita dal rubinetto della mensa, presso le mense scolastiche, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene servita acqua potabile in brocche riutilizzabili.
3. Ove non ancora attiva sarà altresì istituita la raccolta differenziata degli scarti alimentari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle mense scolastiche.

Il Centro Comunale di Riutilizzo

Ai sensi dell'art 180 bis del Testo unico ambientale è istituito il Centro Comunale del riutilizzo, disciplinato e reso possibile dal PRGR - par. 12.7.3.3. Esso può avere sede presso il Centro comunale di Raccolta, di cui all'Allegato 3 del presente regolamento.

Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato possono consegnarli agli addetti del Centro del Riutilizzo, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta comunale, sottraendoli alla qualifica di rifiuto ovvero all'avvio a recupero/smaltimento.

Gli oggetti consegnati al Centro del Riutilizzo, previa valutazione di idoneità da parte del personale responsabile, vengono iscritti sul Registro del Riutilizzo, debitamente catalogati per tipologie merceologiche ed esposti ordinatamente negli spazi da cui potranno essere prelevati gratuitamente da altri Utenti, che li reputino utili per ulteriore utilizzo personale.

E' facoltà del personale del Centro del Riutilizzo rifiutare alcuni oggetti e beni che vengano ritenuti non rispondenti ai requisiti di riutilizzabilità: in tal caso i detentori provvedono al conferimento diretto e differenziato presso uno dei contenitori del Centro di Raccolta.

Le Ecofeste

In ossequio agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle ecofeste, con le seguenti prescrizioni:

- Per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti.
- Per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetro a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.

Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.

Si dovrà quindi dare visibilità all'attribuzione della qualifica di “ecofesta” apportando l'apposito marchio definito dal Comune sul materiale divulgativo.

TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito con frequenze diverse su:
 - a. strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c. strade vicinali classificate di uso pubblico purchè pavimentate;
 - d. strade private soggette ad uso pubblico purchè presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purchè accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
5. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua, la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente regolamento.

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonchè delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico – sanitari.

3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.
3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata ed gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.
2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non

eccedenti i 16 metri quadrati, nonchè per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

5. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Contenitori di materiale pubblicitario.

1. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. E' fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
2. Il Comune potrà dotare alcune di esse con appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.

3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Divieti

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal **Servizio di Polizia Locale**.
2. Possono essere accertate anche:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco " **Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale**";
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri- confezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.

4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;
 - b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°xxx del xxx
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Campagna di informazione alla cittadinanza.

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.
2. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

**ALLEGATO 1: ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI
DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – MAPPA ED ELENCO DELLE VIE**

**ALLEGATO 2: PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE E FARMACI
SUL TERRITORIO COMUNALE**

ALLEGATO 3: CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA:, MODALITA' DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI, TIPOLOGIA DEI RIFIUTI CONFERIBILI

E' possibile altresì specificare:








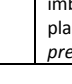
criteri di accettazione dei rifiuti assimilati ed eventuale necessità di utilizzo dei formulari, regolamentazione degli accessi con allegata una planimetria dell'area, divieto di accesso per le Utenze non Domestiche es. nella giornata di sabato,






Qualora si voglia agevolare il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario e senza iscrizione all'Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto, si consiglia l'emanazione di un'Ordinanza comunale specifica, che potrà essere conservata in copia sui mezzi afferenti al Centro.

ALLEGATO 4: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIALI DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

Concordate con i principali Consorzi di Filiera aderenti al CONAI e con il CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (fonte: Provincia di Varese, 2013). Le parti in corsivo sono da personalizzare a seconda delle specificità del Comune.

| | COME DIFFERENZIARE: COSA SÌ | COME DIFFERENZIARE: COSA NO | COME CONFERIRE |
|---------------------|--|--|--|
| Carta e cartone | <ul style="list-style-type: none">• I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari),• i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper),• i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella),• tutte le scatole di cartoncino per alimenti e non, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli scatoloni, anche quelli di TV ed elettrodomestici. Non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone,• il cartone della pizza, i piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido.• Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate a RD con la carta. | <ul style="list-style-type: none">• Tutti i materiali non cellulosici,• la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati vanno conferiti coi rifiuti umidi,• carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale vanno nell'indifferenziato,• la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini) vanno nell'indifferenziato,• Materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta, vanno nell'indifferenziato | Carta e cartone vanno separati dagli altri rifiuti e messi su fronte stradale il giorno di raccolta, ben compattati <i>nell'apposito contenitore / ecoborsa fornita, o in scatole di cartone / borse di carta, o in pacchi legati.</i> Evitare legature con lo scotch e non usare sacchetti di plastica per l'esposizione. Frequenza di raccolta domiciliare: <i>(da precisare).</i> |
| Cartoni per bevande | <ul style="list-style-type: none">• Cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak). Vanno conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati. | <ul style="list-style-type: none">• Materiale accoppiato che non sia prevalentemente cartone, a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta. | I cartoni e contenitori per bevande vengono differenziati con la carta o con gli imballaggi plastici; <i>(da precisare).</i> |

| | COME DIFFERENZIARE: COSA SÌ | COME DIFFERENZIARE: COSA NO | COME CONFERIRE |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Imballaggi in plastica | <p>Vanno inseriti nel sacco giallo tutti e solo gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli oggetti che siano serviti per contenere, proteggere, trasportare un prodotto dal luogo di produzione al luogo di vendita e di consumo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.). Vanno svuotati da eventuali residui e se possibile sciacquati, schiacciati e appiattiti in senso longitudinale, richiudendoli con il tappo per risparmiare volume; • tubetti del dentifricio, vasetti (per yogurt, dessert, gelati...); • vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.); • buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati; • film e pellicole, anche raggruppati più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili, elettrodomestici, custodie da tintoria; • sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali e detersivi, ecc.), vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto; • sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati; • gli imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disassorbente per lavandini, alcool, ammoniaca, ecc. possono essere inseriti in piccole quantità purché vuoti; • dal 1 maggio 2012 è possibile inserire nella RD degli imballaggi in plastica anche piatti e bicchieri monouso in plastica, sporchi, ma privi di residui di alimenti; | <p>Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi NON vanno inseriti nel sacco giallo.</p> <p>Ne sono esempio i giocattoli (palloni, salvagente, bambole, ...), i videogiochi, gli elettrodomestici, le spugne usate, i guanti in plastica, usa e getta e non, le posate in plastica, usa e getta e non, le cannucce, le palettine da caffè, le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk, i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria, i rasoi, oltre a spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte, radiografie, pellicole fotografiche, borse durevoli, cartelle, portadocumenti, ecc., vasi da fiori acquistati vuoti, separatamente dalle piantine.</p> | <p>Gli imballaggi in plastica vanno messi nel sacco giallo, da posizionare su fronte stradale il giorno di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: <i>(da precisare)</i>. Gli imballaggi di grandi dimensioni (imballi in polistirolo di TV, frigoriferi, ecc.) e le cassette della frutta è preferibile siano conferiti al centro di raccolta comunale <i>(da precisare)</i>.</p> |
| Vetro | <ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli oggetti in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui. | <p>Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon / risparmio energetico), specchi, termometri al mercurio, contenitori in vetro pieni o parzialmente pieni che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi:</p> <div>     </div> | <p>Vetro (o vetro e lattine) vanno separati dagli altri rifiuti e messi nel bidone fornito dal proprio Comune, da posizionare sul fronte stradale il giorno di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: <i>(da precisare)</i>.</p> |
| Metallo di piccole-medie dimensioni | <ul style="list-style-type: none"> • Latte e lattine di bibite vuote e conserve in acciaio, alluminio, banda stagnata, tappi metallici, film e vaschette con pochi residui in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria, vanno abbinati al vetro o alla raccolta degli imballaggi in plastica <i>(verificare col proprio Comune)</i> raccolti a domicilio. | <p>Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi</p> <div>     </div> | <p>I rifiuti metallici di piccole-medie dimensioni possono essere conferiti nella raccolta domiciliare insieme al vetro o agli imballaggi in plastica <i>(da precisare)</i>.</p> |

| | COME DIFFERENZIARE: COSA SÌ | COME DIFFERENZIARE: COSA NO | COME CONFERIRE |
|------------------------------|--|--|--|
| Metallo di grandi dimensioni | <ul style="list-style-type: none">Altri rifiuti metallici di grandi dimensioni, quali reti dei materassi, biciclette rotte, carroie, ecc. vanno portati al centro multi raccolta comunale. | <p>Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come latte di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi</p> <div></div> | <p>Gli oggetti metallici di grande dimensione devono essere portati al centro di raccolta comunale (cassone dei metalli)</p> |
| Rifiuti umidi | <p>Avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come:</p> <ul style="list-style-type: none">resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossi, gusci di uovo, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati;le lettiere per animali, in piccole quantità (quelle prodotte settimanalmente) e meglio se di tipo biodegradabile, possono essere conferite in questa RD;I sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC" possono essere usati per il conferimento dei rifiuti umidi. <div></div> | <ul style="list-style-type: none">Gusci di cozze e molluschi vanno nell'indifferenziato;Posate monouso in plastica, anche biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato <i>se non accettate dall'impianto di compostaggio</i>;Pannolini ed assorbenti usati, anche se biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato;Sacchetti in plastica vanno nel sacco giallo;Piatti e bicchieri in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", <i>se non accettati dall'impianto di compostaggio</i>, vanno nel sacco giallo della plastica, o nella carta (se costituiti prevalentemente di carta) anche se sporchi; gli avanzi di cibo vanno nell'umido. | <p>Vanno separati in casa, messi nei sacchetti biodegradabili e compostabili e conformi alla norma UNI 13432 (<i>forniti dal Comune o acquistati in negozi e supermercati</i>) e posizionati nell'apposita pattumierina sottolavello. I sacchetti pieni vanno messi nel bidone da 30 l, o nel bidone carrellato <i>marrone</i> da 120-240 l (<i>in dotazione in genere nei condomini</i>), da esporre su fronte stradale nei giorni di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: <i>in genere bi-settimanale, (da precisare)</i>.</p> |
| Verde | <ul style="list-style-type: none">Sfalci d'erba, rami e ramaglie, fogliame, potature, ovvero i residui organici dell'attività di giardinaggio, oltre a cenere del camino spenta (qui conferibile solo se non si effettua il compostaggio domestico e non si ha un giardino). | <ul style="list-style-type: none">Legno, segatura, mobili (da conferire nel centro multiraccolta comunale), | <p>Il modo migliore per gestire questi rifiuti è compostarli direttamente nel proprio giardino; in alternativa è possibile portarli al centro comunale di raccolta <i>o aderire al servizio stagionale di raccolta domiciliare a pagamento ove attivo</i></p> |

| | COME DIFFERENZIARE: COSA SÌ | COME DIFFERENZIARE: COSA NO | COME CONFERIRE |
|-------------------------|--|---|--|
| Rifiuti indifferenziati | <ul style="list-style-type: none"> Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex, musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e spugne, pannolini ed assorbenti usati, oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli rotti, penne e pennarelli, posate in plastica monouso e non), carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi (di vernice), gusci di molluschi, cialde e capsule di caffè, radiografie, pellicole fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti. Si vedano inoltre le caselle COSA NO delle voci precedenti | <ul style="list-style-type: none"> Tutti i rifiuti che possono essere conferiti in modo differenziato NON devono essere inseriti nel sacco dei rifiuti indifferenziati. I cocci di ceramica sarebbe preferibile fossero conferiti al centro comunale multiraccolta con i rifiuti inerti | I rifiuti indifferenziati vanno inseriti nel sacco semi-trasparente, da posizionare a bordo strada il giorno di raccolta <i>(da precisare)</i> . |

NOTA:

Le parti *in corsivo* (colonna 3 della Tabella) vanno precisate da parte di ogni Comune

In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato 5 la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all'utenza.

ALLEGATO 5: GIORNI E FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SINGOLE ZONE IN CUI E' STATO RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE

- Frequenza di raccolta ed eventuali variazioni stagionali
- Orari di esposizione
- Tipologie di contenitori e sacchi da utilizzare obbligatoriamente per il conferimento e l'esposizione, specificando se vi è fornitura gratuita o agevolata.
- Possono essere maggiormente dettagliate le attrezzature per la raccolta (es. edifici multiutenza, etc.), le modalità di approvvigionamento / consegna di sacchi e contenitori, anche nel caso della prima fornitura, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta per specifiche utenze, il peso massimo dei sacchi di conferimento dei rifiuti indifferenziati.

ALLEGATO 6: CENTRO DEL RIUTILIZZO

E' attivo presso il Comune di ____ in via ____ un Centro del Riutilizzo così come disciplinato al par. Centro del Riutilizzo, in conformità al paragrafo 12.7.3.3 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (D.g.r. n. 1990/2014).

Il centro del riuso è da intendersi quale luogo destinato alla consegna da parte dei cittadini di beni in buono stato di cui non intendono disfarsi, così come dettato dall'art 180 l'art. 180-bis del D.lgs 152/06 che prevede che "Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti (...). Tali iniziative possono consistere anche in: (...) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo";.

Tali beni sono messi a disposizione per il riutilizzo, così come è definito dall'art. 183 comma 1 lettera r) del D.lgs 152/06: "riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".

Tale attività di riutilizzo quindi, poiché consiste nella semplice raccolta e smistamento di beni non rifiuto non necessita di autorizzazione, ai sensi dell' ex art. 208 del D.lgs 152/06, né è fattispecie regolata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 (attività di questo tipo peraltro, sono già svolte presso vari "mercatini dell'usato", che non si configurano certamente come impianti di trattamento rifiuti).

(se il centro è situato all'interno di un centro di raccolta):

- lo spazio destinato ai beni "non rifiuto" deve essere ben definito ed individuato anche visivamente (preferibilmente separato, laddove possibile), per evitare qualsiasi confusione e commistione tra "rifiuti" e "non rifiuti";
- lo spazio deve essere costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- lo spazio deve essere presidiato da personale formato, per lo svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita) e per evitare che siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all'attività di raccolta o deposito rifiuti;
- se emergesse in un secondo tempo l'intenzione di disfarsi di alcuni dei beni portati per il riutilizzo, essi diverrebbero rifiuti e si configurerebbe come produttore il gestore dell'"isola del riuso": in tale caso, tali rifiuti dovrebbero essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento al centro di raccolta sarebbe pertanto possibile solo nel caso in cui siano assimilati agli urbani.